

LIBERA UNIVERSITÀ DI MARIA SANTISSIMA ASSUNTA

Facoltà di Giurisprudenza

TESI DI LAUREA

- *VIOLENZA SPORTIVA E RESPONSABILITA' PENALE* -

Laureanda:

Paola Danella

Relatore:

Prof. Marino Petrone

Correlatore:

Prof. Giovanni Battista Conso

INDICE SOMMARIO

CAPITOLO PRIMO

CENNI STORICI E DI DIRITTO COMPARATO

- | | |
|-------------------------------|---------|
| 1. Cenni storici | pag. 7 |
| 2. Cenni di diritto comparato | pag. 15 |

CAPITOLO SECONDO

L'ORDINAMENTO SPORTIVO COME ORDINAMENTO GIURIDICO

- | | |
|--|---------|
| 1. L'Ordinamento sportivo e le sue fonti | pag. 21 |
| 2. Gli organi della giustizia sportiva | pag. 29 |
| 3. Conclusioni sulla "Giuridicità" dell'ordinamento sportivo | pag. 37 |

CAPITOLO TERZO

CONDOTTA SPORTIVA E RESPONSABILITA' PENALE

- | | |
|--|---------|
| 1. Autonomia e confini della responsabilità sportiva | pag. 40 |
| 2. Illecito sportivo ed illecito penale | pag. 44 |
| 3. Soggetti attivi | pag. 48 |
| 4. Condotte che danno origine alla responsabilità dell'atleta. Il cd. rischio sportivo | pag. 58 |

| | |
|---|---------|
| 5. <i>Segue</i> : attività sportive a violenza necessaria | pag. 63 |
| 6. <i>Segue</i> : attività sportive a violenza eventuale | pag. 71 |
| 7. <i>Segue</i> : attività sportive non violente | pag. 76 |
| 8. Analisi delle condotte nelle diverse situazioni di giuoco | pag. 78 |
| 9. Analisi dell'elemento soggettivo | pag. 81 |
| 10.L'importanza della figura dell'arbitro e problemi connessi al referto | pag. 87 |
| 11.L'importanza della figura del medico sportivo | pag. 91 |
| 12.Problemi e possibili soluzioni circa il fenomeno della violenza negli stadi | pag. 95 |

CAPITOLO QUARTO

LE IPOTESI DI VIOLENZA SPORTIVA

| | |
|---|----------|
| 1. Termini del problema | pag. 107 |
| 2. Presupposti di legittimità per l'uso della violenza nello sport | pag. 109 |
| 3. Le teorie che riconducono l'esercizio dell'attività sportiva ad una scriminante non codificata | pag. 114 |
| 4. Le teorie che riportano la pratica dell'attività sportiva all'esercizio di una facoltà legittima | pag. 120 |
| 5. L'esercizio della facoltà legittima nello schema di legge delega per la riforma del codice penale | |

| | |
|---|----------|
| elaborato dalla commissione presieduta dal prof. Pagliaro e nello schema di legge delega per la riforma del codice penale elaborato dalla commissione presieduta dal prof. Grosso. | pag. 125 |
| 6. Conclusioni | pag. 128 |

CAPITOLO QUINTO

| | |
|--|----------|
| PROSPETTIVE <i>DE JURE CONDENDO</i> | pag. 130 |
|--|----------|

| | |
|---------------------|----------|
| BIBLIOGRAFIA | pag. 133 |
|---------------------|----------|

Premessa

In ogni settore, ogni parte del mondo, ogni uomo, c'è un richiamo che va al di là dell'individualità, al di là di modi di pensare e agire: perché la voce della pace e della giustizia è così forte da chiamare ovunque.

Oggi più che mai, in una società che chiede e al di fuori del paradosso, si batte per la pace e la giustizia, la strada per raggiungerle si presenta irta di ostacoli, tanto che la meta da proposito si trasforma quasi in chimera.

Ma il loro afflato si spinge oltre pensieri dalle caratteristiche romantiche, oltre gli idealismi giovanili, oltre le semplici illusioni...si rivolge all'umanità, attendendo da un mondo, che offre esempi sempre meno edificanti, una risposta concreta.

Dobbiamo essere portatori di tali valori universali nella quotidianità, nel lavoro, nella famiglia e nello sport.

Quest'ultimo, in particolare, può palesarsi un valido conduttore di valori importanti, oltre che un efficace strumento di socializzazione, perché unisce lì dove c'è discriminazione, unifica dove c'è guerra e premia chi merita.

E proprio lo sport è stato oggetto di un convegno tenutosi alla L.U.M.S.A. il 13 novembre del 2003.

Emblematico l'intervento del Sottosegretario per i Beni e le attività culturali, Mario Pescante, il quale ha affermato: "Lo sport è portatore di tanti valori, la solidarietà, l'amicizia, il dialogo, ma soprattutto è uno straordinario strumento di pace".

Spogliato, dunque delle implicazioni economiche, che richiama di frequente, lo sport ci appare nella sua principale veste di comunione di valori in una cornice ideale costituita dallo stare insieme in armonia.

La prospettiva universale verso cui si muove è testimoniata, anche, dal riconoscimento da parte dello Stato dell'autonomia dell'ordinamento sportivo,

quale articolazione dell'ordinamento sportivo internazionale, operato dall'art.1 della recente legge, 17 ottobre 2003, n. 280, recante disposizioni urgenti in materia di giustizia sportiva, la quale riconoscendo l'autonomia dello sport sotto il profilo giuridico-organizzativo, ne ha implicitamente sottolineato l'importanza peculiare che ha non solo nello Stato Italiano, ma nell'intero globo, anche lì dove viene a scontrarsi con culture che non lo consentono, con modi di pensare che lo denigrano, con modi di agire che ne sminuiscono il valore e lo degradano a mera occasione di violenza.

Con la speranza che non sia solo tale, di raggiungere "traguardi" per i quali non si corre l'uno avanti all'altro, ma l'uno accanto all'altro, che la gara, la competizione, non si trasformino mai in scontro, ma siano una mera occasione di amore e di amicizia, attendiamo fiduciosi che qualcuno e qualcosa cambi, o forse noi.

CAPITOLO I

CENNI STORICI E DI DIRITTO COMPARATO

1. Cenni-storici

Sarebbe difficile attribuire allo sport un preciso contenuto, non solo per la molteplicità ed eterogeneità di discipline che in questo termine sono ricomprese¹, ma anche e soprattutto per la mutevolezza di valore e significati che è andato, via via, assumendo nei secoli il suo diverso atteggiarsi e svilupparsi, inizialmente come commemorazioni in onore degli dei. Tutto questo non ha impedito, però, che il concetto di sport, *ludus* per antonomasia², mantenesse fin dai primordi la sua duplice intrinseca caratteristica di momento di svago, senza perdere il suo essere altresì disciplinato³.

¹ Si veda in proposito: MARANI TORO, A., *Sport.*, in *Nss.D.I.*, XVIII, Torino, 1971, pag. 42; PICHLER, J., *La lesione sportiva nel diritto penale*, in *Riv.dir.sport.*, 1964, pag. 163.

² In proposito: GRUGNOLA, L., *La violenza sportiva*, in *Riv.dir.sport.*, 1960, pag. 53.

³ Nel libro di JOHAN HUIZINGA, *Homo ludens*, Torino, 1973, pag. 58, leggiamo a proposito del *ludus* e della sua intrinseca caratteristica di serietà: “[...] Abbiamo il diritto di far rientrare senza riserve ogni gara nel concetto di giuoco? Abbiamo visto che per i Greci l’*agòn* non spettava senz’altro al concetto di *paidià*. Ciò era però facilmente spiegabile per l’etimologia delle due parole. Infatti *paidià* esprimeva tanto direttamente e chiaramente il giuoco infantile che non avrebbe potuto essere applicato ai seri giuochi agonali altrimenti che in senso derivato. Il termine *agòn* invece stava a denominare la gara considerata da un altro lato; il più autentico significato di *agòn* sembra essere riunione (cfr. *agorà*). [...] Ora il fatto che la maggior parte delle gare elleniche si svolgesse apparentemente con profonda serietà, non è una ragione sufficiente per scindere l’agone dal giuoco. La serietà con la quale si suole fare una gara non sottintende affatto una negazione del suo carattere ludico. La gara infatti presenta tutte le caratteristiche formali del giuoco, e anche quasi tutte quelle funzionali.[...] Sia ricordata qui ancora quella curiosa testimonianza del 2Re 2.14, in cui una mortale lotta fra due gruppi è stata designata con una parola “giocare” che appartiene alla sfera del “ridere”.[...] Non mi sembra troppo temerario affermare che la denominazione distinta per giuoco e per gara nella lingua greca è dovuta ad un difetto più o meno fortuito di “astrazione” del concetto generale “giuoco”.”

Diceva Ortega y Gasset⁴ che la vita stessa ha un aspetto per così dire sportivo e, sottolineando i fattori che determinarono storicamente il passaggio dall'orda alla tribù sosteneva che lo sport è all'origine dello Stato.

In realtà, nel mondo greco la storia dello sport s'intreccia con la storia politica della nazione, con la storia della filosofia e della cultura, data l'importanza pedagogica che agli esercizi ginnici viene attribuita.

Anche presso i Romani, lo sport ebbe le sue istituzioni e le sue leggi. Basterà ricordare i *collegia juvenum* molto simili alle nostre associazioni sportive, nei quali i giovani che ne facevano parte (muniti, come segno di riconoscimento, di tesserine di piombo), sotto la direzione dei *curatores*, venivano addestrati nella corsa, nel salto e nel maneggio delle armi.

Più tardi nella storia e precisamente nel medioevo, erede dello spirito sportivo è la cavalleria. Nel sistema dei privilegi feudali, solo la cavalleria è accessibile a chiunque sia in grado di accettarne l'ideale e di superare le prove di abilità prescritte.

In tempi a noi più vicini, nei primi dell'800, viaggiando per l'Inghilterra si poteva constatare, quanto largamente diffusa fosse lì la pratica dello sport per ogni "ceto sociale", a conferma di un interesse crescente nella società.

In occasione dell'esposizione universale di Parigi il governo francese indisse persino un congresso per l'educazione fisica, affidandone l'organizzazione al barone De Coubertin, che s'interessava vivamente dell'argomento e che si era recato nell'America del nord per continuare nelle scuole d'oltre Atlantico l'inchiesta già compiuta nelle scuole inglesi⁵. De Coubertin, convinto profondamente della funzione sociale che lo sport può svolgere, espresse l'idea e la speranza di poter "perseguire e realizzare, su una base conforme alle condizioni della vita moderna, un'opera grande e utile: il ristabilimento dei

⁴ Citato in ALBANESI, A., *Organizzazione dello sport nazionale*, in *Riv.dir.sport.*, 1962, pagg. 240 ss..

⁵ Si veda: FERRETTI, L., *Olimpiadi*, Milano, 1952, pag. 133

giuochi olimpici”. Tale idea a taluni parve anacronistica, anche per l’ispirazione pagana che sembrava racchiudere, in contrasto con i dominanti orientamenti confessionali cristiani, ma il suo sostenitore seppe perseverare nel propagandarla e riuscì a dissipare gli equivoci, enucleando egregiamente la vitalità perenne dello spirito di Olimpia⁶.

In un successivo memorabile congresso, tenuto alla Sorbona con circa 2.000 intervenuti, fu approvato il progetto di ripristinare le Olimpiadi e venne nominato un comitato esecutivo composto 14 membri (oltre al fondatore De Coubertin), appartenenti a 10 Stati Europei.

De Coubertin, in quell’occasione, rimise a ciascun partecipante una lettera circolare nella quale ammoniva: “Prima di tutto è necessario che noi conserviamo allo sport le caratteristiche di nobiltà e di cavalleria che lo hanno distinto nel passato, in modo che esso continui a far parte dell’educazione dei popoli di oggi, così come ha contribuito mirabilmente ad essa al tempo dell’antica Grecia”⁷.

Fu l’atto di nascita dell’organizzazione mondiale dello sport nei tempi moderni, e nella Pasqua del 1896 si celebrò ad Atene la prima Olimpiade.

Intorno al grande ideale della fraternità e lealtà sportiva, intorno alla dottrina che l’esercizio fisico favorisce l’armonia dei muscoli e il conseguimento dell’equilibrio psico-fisico, cui aspira l’umanità, si sono raccolte moltitudini di persone, che hanno accettato spontaneamente le leggi dell’organizzazione sportiva.

Tuttavia, la pratica sportiva dovrà attendere, per raggiungere la sua attuale dimensione organizzativa, l’inizio del secolo XIX, momento a partire dal quale

⁶ ALBANESI, A., *Organizzazione dello sport nazionale.*, pagg. 240 ss..

⁷ Citato in ALBANESI, A., *Organizzazione dello sport nazionale*, cit., pag. 241.

si assiste alla sua consacrazione, dapprima in Inghilterra e in Francia⁸, quindi, alla fine del secolo, in Italia.

Da questo momento si assisterà ad un sensibile intervento dello Stato nell'organizzazione dell'esercizio dell'attività sportiva, in una sorta di *climax*, che raggiungerà il culmine durante il periodo del fascismo e che, successivamente, andrà riducendosi solo ad alcuni aspetti fino ad arrivare ad assumere le caratteristiche attuali, che rivelano una maggiore indipendenza dallo Stato, da parte del settore sportivo, in particolare sotto il profilo normativo e organizzativo.

Nel nostro Ordinamento, attualmente, lo sport (o meglio sarebbe dire determinati sport), non è collocato nella posizione che la sua funzione sociale e le implicazioni economiche proprie richiederebbe. Per ragioni piuttosto complesse e difficili da spiegare, determinata, probabilmente, nel clima e nella situazione che caratterizzavano l'Italia nell'immediato dopoguerra, come primaria si palesava, infatti, la necessità di "ricostruire" il Paese risolvendo problematiche sociali di indubbia priorità. Comunque già il modo d'intendere lo sport era mutato: Il suo essere inteso, nel periodo fascista, quale cura ed esercizio assiduo del corpo, come fosse un *must* legato all'antica, ma non anche fallace, concezione agostiniana di *mens sana in corpore sano*⁹ e che riproponeva

⁸ MARANI TORO, A., voce *Sport.*, in *Enc. giur. Treccani*, VI, Milano, 1988, pag. 1 ss..

⁹ Bisogna precisare che questa concezione, nella pratica, è anteriore rispetto a S. Agostino. Più che attribuibile agli spartani, la cui pratica sportiva era legata perlopiù alla guerra e meno incline alla *paideia* rispetto ai greci, essa è riferibile all'Atene democratica del V e IV sec. a. C. Col "passaggio progressivo da una cultura di nobili guerrieri ad una cultura di scribi", come afferma H.J. MARROU (in una pubblicazione del 1987, "*Athla*" e *atleti nella Grecia classica*, a cura di SOMMELLA, A.M.-TALAMO, E.-CIMA, M., pag. 14) il maggiore studioso di storia dell'educazione dell'antichità, si assiste ad un cambiamento di ottica per ciò che concerne l'educazione ginnica, che suscitò anche discussioni sui nuovi fini che proponeva e di cui possiamo renderci conto leggendo i versi di Aristofane o le pagine di Senofonte, di Platone e di Aristotele. Il primo, avversario della nuova *paideia*, nella commedia *Nuvole*, rappresenta, emblematicamente, i discepoli di Socrate (raffigurato come un sofista e quindi visto polemicamente), "gracili, macilenti...", rimpiangendo l'"antica educazione". Senofonte fa pronunciare, nell'opera *Memorabili*, a Socrate, un alto elogio della cura del corpo e dell'esercizio fisico, perché a suo dire "...l'oblio, lo scoraggiamento, la follia assalgono spesso il pensiero di un uomo proprio a causa delle cattive condizioni del suo corpo, al punto da oscurargli pure quel che sa". Diversamente da loro, Platone, il quale riteneva che l'uomo, essendo composto di corpo e di anima, dovesse avere un'educazione completa, quindi, sia fisica che spirituale, dando maggiore importanza a quest'ultima. Nel *Gorgia*, istituisce un parallelismo e un'analogia tra "ginnastica" e "amministrazione" della giustizia: l'una preserva la salute del corpo, l'altra dell'anima e afferma, contrariamente ai primi due autori, che non è il corpo che rende buona l'anima, ma, al contrario, l'anima virtuosa che rende buono il

il modello dell'antico *ginnasio*, viene a mutare, in favore di una prospettiva meno vincolante e di evasione dalla quotidianità. La complessità del suo articolarsi, per il diffondersi non solo di altre discipline (quali la pallacanestro, pallanuoto) “importate” dai paesi anglosassoni, che si sono aggiunte a quelle già esistenti in Italia, come il calcio e la scherma, ma anche di problemi fino a questo momento trascurati, ha reso possibile, appunto perché necessaria, un’“organizzazione multifunzionale” e delineata dalla legge 16.2.1942, n. 426, istitutiva del C.O.N.I. (Comitato Olimpico Nazionale Italiano).

La conformazione dell'ente può ritenersi avviata nel 1896, allorquando, in occasione dello svolgimento della prima Olimpiade moderna ad Atene, un gruppo di privati organizzò una rappresentanza di atleti facendoli partecipare a proprie spese, ai primi giuochi olimpici; il 1908 segnò, invece, l'anno di nascita del C.O.N.I., come associazione costituita dai rappresentanti dei diversi sport praticati, ricomprendendo al suo interno tutte le federazioni sportive allora esistenti.

Un modo siffatto di concepire lo sport è frutto, anche, di teorie che hanno cambiato il modo di considerare, *in primis*, il concetto di Ordinamento. Il merito si deve, in particolare, a quella che ha permesso di “superare” la cd. teoria dell'unicità dell'Ordinamento¹⁰, per divenire, ammettendo l'esistenza di altri ordinamenti, teoria della pluralità degli Ordinamenti¹¹.

corpo. E' su sulla base di questo principio che Platone, nella *Repubblica*, costruisce la sua pedagogia, invitando i giovani alla moderazione nel cibo e nei piaceri e nelle *Leggi* sostiene che, l'educazione fisica senza educazione spirituale, rende l'uomo violento e selvatico. Infine, in proposito, occorre dire del pensiero di Aristotele, che ispirò la pedagogia dei secoli successivi. Nella *Politica*, scrive, riferendosi a coloro che avevano cura solo del loro corpo: "...quelli perciò che spingono eccessivamente i figli in tali esercizi, rendendoli ignoranti delle cose necessarie, ne fanno in verità degli ignobili... e quindi in maniera inferiore agli altri..."

¹⁰ Fautore di tale teoria è KELSEN H.. Con la tesi monista riconduceva ogni sub-ordinamento all'ordinamento generale dello Stato. In proposito, KELSEN, H., *Teoria generale del diritto e dello Stato*, Milano, 1959.

¹¹ Tra i rappresentanti di spicco di tale teoria ricordiamo: SANTI ROMANO, ma anche CESARINI SFORZA W. e DI NELLA L.. Questi studiosi evidenziano che non si può negare l'esistenza di un diritto sportivo e di un'organizzazione sportiva, che, al pari di quella statale, sia dotata di poteri normativi e giudiziari finalizzati alla regolamentazione dell'attività sportiva. In proposito: ROMANO, S., *L'ordinamento giuridico*, Firenze, 1977, pag. 106; CESARINI SFORZA, W., *Il diritto dei privati*, in *Riv .it .sc .giur.*, 1929, pagg. 43 ss.; DI NELLA, L., *La teoria della pluralità degli ordinamenti sportivi: analisi critica dei profili teorici e delle applicazioni al fenomeno sportivo*, in *Riv. dir. sport.*, 1998, pag. 5.

Ragion per cui, anche il sistema sportivo è configurabile, alla stregua degli altri, come Ordinamento e, per certi profili, il normativo e organizzativo su tutti, indipendente da quello statale. Aspetto coesenziale, perché presente nel concetto stesso di ordinamento, si palesa il riconoscimento della sua giuridicità, caratteristica imprescindibile, che è individuabile in due aspetti che sono l'uno conseguenza dell'altro: indipendenza dell'ordinamento sportivo rispetto a quello statale (per quanto concerne determinati argomenti che andremo a trattare) e autonormazione.

Il primo di tali aspetti è facilmente individuabile da una più approfondita lettura non solo della stessa legge istitutiva del C.O.N.I., grazie alla quale si può parlare di riconoscimento da parte dell'ordinamento statale dell'autonomia di quello sportivo, ma anche da due importanti sentenze della Suprema Corte di Cassazione¹², in cui si parla di “riconoscimento, da parte dell'ordinamento statale dell'ordinamento giuridico sportivo”¹³.

Il secondo aspetto si desume dalla capacità che ha l'ordinamento sportivo di darsi norme, creare regolamenti, in sintesi di autodisciplinarsi; e non poteva essere altrimenti, dato che già nell'Antica Grecia le Olimpiadi erano caratterizzate, sebbene con le dovute differenze, da rigide normative¹⁴. Anche nell'Antichità, vigevano regole, secondo cui le gare potessero regolarmente svolgersi solo in presenza di determinati presupposti¹⁵ e col rispetto di determinate regole¹⁶. Con la presenza di norme si garantisce e si garantisce una

¹² Cass., sez. II, 2 aprile 1963, n. 811, *Foro it.*, 1963, 1963, I, 895; Cass., sez. III, 11 febbraio 1978, n. 625, *Foro it.*, 1978, I, 862.

¹³ Cfr. Cass., sez. II, 2 aprile 1963, n. 811, *Foro it.*, 1978, 1963, I, 894. In dottrina si veda: FRASCAROLI, R., *Sport (diritto pubblico e privato)*, in *Enc. dir.*, XLIII, Milano, 1990, pagg.523 ss.; QUARANTA, A., *Rapporti tra ordinamento sportivo e ordinamento giuridico*, in *Riv. dir. sport.*, 1979, pagg. 29 ss., i quali affermano la natura derivata dell'ordinamento sportivo da quello statale e, quindi, che sia quest'ultimo a conferire al primo il carattere della giuridicità.

¹⁴ Da una pubblicazione, del novembre 1987, “*Athla*” e atleti nella Grecia classica, (a cura di SOMMELLA, A.M.-TALAMO, E.- CIMA, M.), in particolare alla pag. 22, si evince come determinate gare fossero, ad esempio, ad esclusiva partecipazione solo di determinate classi sociali e come le donne potessero gareggiare solamente in quelle che attualmente sono definite gare di “atletica leggera”.

¹⁵ Come ad es. la qualifica di uomo libero o schiavo, aristocratico o plebeo, uomo o donna.

¹⁶ Nell'antica Roma alla fine dell'incontro tra gladiatori, l'imperatore, con il cd. pollice verso, esprimeva la volontà che il gladiatore vincente uccidesse il perdente.

maggior continuità nello svolgimento delle molteplici gare, ma anche una maggior serietà e più rigoroso controllo nelle stesse.

Si è parlato, a tale proposito di autonormazione dell'ordinamento sportivo, intendendosi con tale espressione, la produzione “da parte delle federazione sportive, [...] che stabiliscono le norme tecniche ed amministrative per il loro funzionamento e l'esercizio dello sport controllato”¹⁷;

Per autonormazione deve intendersi, inoltre, non solo la produzione di norme relative a quel settore, ma anche la garanzia dell'osservanza delle stesse.

Alla luce di questi fattori (quali, riconoscimento ed autonormazione dell'ordinamento sportivo) intrinseci e non sempre palesi dello sport, possiamo valutare meglio quanto questo concetto si sia dimostrato mutevole nel corso degli anni, o meglio sarebbe dire dei millenni, proprio perché mutevole è stata la sua importanza. Nell'epoca moderna, possiamo analizzare il fenomeno a partire dal dopoguerra.

Da questo momento, infatti, la parola sport appare estremamente più ricca di “significati” ed implicazioni di generi dissomiglianti rispetto a prima. Il trapasso della prospettiva quale quella, entro cui lo sport si muoveva prima del Ventennio e che ricordiamo essere prettamente ludica, lascia spazio all'“era” caratterizzata da un professionismo esasperato, che ci mostra lo sport sotto un'ottica diversa, molto spesso come un vero e proprio lavoro, che necessita di più rigide regolamentazioni anche sotto il profilo... Naturale sbocco è la legge 23/3/1981, n. 91, contenente “Norme in materia di rapporti tra società e professionisti”: questa legge considera lo sport, come realtà dalle diverse implicazioni, forse meno ludiche e maggiormente economiche del passato, che causano, molto spesso, un disinteresse per il vero scopo dello sport: il

¹⁷ Cfr. BERTINI, B., *La responsabilità sportiva*, Milano, 2002, pag. 9;
In giurisprudenza: Cass., 5 aprile 1993, n. 4063, *Foro it.*, 1994, I, 136.

divertimento e la vittoria, avulsa quest'ultima da qualsiasi implicazione eventuale e secondaria¹⁸.

Prescindendo da una eventuale disquisizione e discutibilità delle varie motivazioni politico-economico-sociali che hanno portato a ciò, si può, comunque, dire che l'aumento della "posta in gioco" ha condotto ad una progressiva crescita della corruzione e della violenza, *lato sensu* intese in quel settore che era, fino a poco tempo fa, al di fuori di ogni interesse materiale e che l'antica *aretè* ha ceduto, in parte, il passo ad un'altra concezione del "valore", che oggi viene commisurato in soldi.

Da qui, la necessità di una peculiare attenzione a che lo sport, già tutelato a livello costituzionale, non perda la sua caratteristica fondamentale di svago, divertimento e momento di crescita dell'individuo, e ciò è avvenuto grazie all'emanazione di leggi riguardanti nuovi aspetti e problemi dello sport: dalle misure antidoping, a quelle di sicurezza per prevenire la violenza negli stadi e nelle fasi di gioco tra gli atleti.

Con l'interesse che tale settore riveste, ci accingiamo a scoprire un mondo che oggi appare molto più complesso di ieri, ma comunque ricco di quel fascino che la gloria di una vittoria mantiene, inspiegabilmente, vivo nell'uomo, oggi, come e più di ieri.

¹⁸¹⁸ In merito alla legge n. 91/81, TRAVERSI, A., *Diritto penale dello sport*, Milano, 2001, pag. 43, afferma che: "Lo Stato, con legge 23 marzo 1981, n. 91, contenente norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti, ha consentito "l'emersione a livello statale" della struttura organizzativa, attribuendo così "portata generale anche alle regole sportive dettate dalle federazioni, le quali oltre ad adempiere alla funzione tecnica di assicurare la regolarità delle competizioni ponendo i contendenti in una condizione paritaria, assolvono incontestabilmente alla funzione di limitare i rischi che possono scaturire dalla violenza-base caratterizzante la specifica disciplina praticata"; così anche: VIDIRI, G., *Violenza sportiva e responsabilità penale dell'atleta*, in *Cass. pen.*, 1992, pag. 3159. *Contra*: VOLPE, G., *Il modello giuridico della società sportiva*, in *Riv. dir. sport.*, 1986, pag. 302, la quale afferma che: "Critiche devono essere mosse alla l. n. 81/91, che nonostante la pretesa di regolare gli sports del settore professionistico, ha dettato di fatto una disciplina per il giuoco del calcio".

2. Cenni di diritto comparato

L'esperienza sportiva si sviluppa non solo temporalmente, ma si diffonde altresì territorialmente.

Nei paesi più vicini tra loro per radici, culture, tradizioni, come quelli europei, in particolare di origine latina, la diffusione dello sport e della relativa legislazione, appare più simile: numerosi sono infatti i punti di contatto.

Nei paesi più vicini all'Italia, non solo geograficamente, ma anche e soprattutto per storia, arte, cultura in genere, è interessante notare come sia considerata attualmente e come si articoli la materia sportiva.

Una premessa appare necessaria: lo sport ha sì funzione e valori universali, per le molteplici finalità¹⁹ e per l'aspetto, estremamente sviluppato, che presenta in qualità di momento aggregante, ma ha, d'altra parte, un diverso modo di essere valutato e disciplinato a livello normativo nei vari Stati.

Prenderemo in considerazione, come termine di paragone, uno dei paesi più affascinanti d'Europa, forse il più somigliante all'Italia, la Francia, analizzando parallelamente la funzione dei Comitati Olimpici nei due Stati.

Come l'Italia, così questo paese ha ammesso l'esistenza dell'ordinamento sportivo quale autonomo rispetto a quello statale²⁰.

Anche in questo Stato lo sviluppo della normazione sportiva si è avuta, in massima parte, nel periodo *post-bellum* e che vede il suo apice negli ultimi decenni.

La legge francese di modifica dell'ordinamento sportivo nazionale, la n. 92/652 del 13 luglio 1992, si occupa con 3 commi aggiunti all'art. 19 legge n. 84/610 del 16 luglio 1984, del Comitato nazionale olimpico e sportivo francese (CNOSF).

¹⁹ E' interessante, in proposito, l'opinione di HUIZINGA, J., cit., aveva studiato le finalità di giuoco da un punto di vista antropologico: "Si può dire che la gara, come ogni altro giuoco è essenzialmente inutile. Cioè: ha fine in se stessa e il suo esito non fa parte dell'inevitabile processo vitale del gruppo" pag. 59

²⁰ Si veda in proposito: KARAQUILLO, J.P., *Le droit du sport*, Dalloz, 1993, pagg. 106 ss.

“Le linee ispiratrici della riforma sono da ricondursi ad un rafforzamento dell’intervento pubblico nel funzionamento delle istituzioni presenti nell’ordinamento sportivo congiunto, secondo moderne scelte politiche, tipiche dei sistemi democratici, ad un più esteso decentramento e ad una più attiva partecipazione dei soggetti interessati.

In questo lavoro si analizzano le innovazioni della legge francese in correlazione con l’attuale assetto legislativo italiano in materia. Da questa sommaria ricognizione comparativa emerge sovente una differenza di soluzioni, per identici problemi, giustificata dalla diversa struttura ordinamentale e da altri fattori di diversità...»²¹.

La legge del 1984 espressamente definisce il CNOSF (nato dalla riorganizzazione, operata nel 1972, del Comitato Olimpico Francese e del Comitato Nazionale dello sport) “organismo rappresentativo di Federazioni e gruppi sportivi”, e gli attribuisce un ruolo di pubblica utilità. Il CNOSF è quindi un’associazione privata investita (analogamente alle federazioni che rappresenta) dell’esercizio di un pubblico servizio²².

La sua doppia investitura di organo del CIO (Comitato Internazionale Olimpico) e di organismo rappresentativo dell’ordinamento sportivo presso i pubblici poteri, gli conferisce due grandi tipi di funzioni, statutariamente previste.

Nelle funzioni olimpiche il CNOSF, nel rispetto delle direttive fornitegli dal CIO, e similmente al CONI, è depositario dei simboli e proprietario degli emblemi olimpici nazionali, collabora alla preparazione e alla selezione degli atleti e assicura la loro partecipazione ai giochi olimpici. Il ruolo a livello nazionale, invece, rappresentativo delle varie federazioni sportive, implica il compito del CNOSF di eseguire a loro nome, o con la loro partecipazione, attività di interesse

²¹ MASTRORILLI, A., *La riforma dell’ordinamento sportivo francese: appunti di diritto comparato*, in *Riv.dir.sport.*, 1992, pagg. 493 ss.

²² Così espressamente riconosciuto “con decreto del Consiglio di Stato del 16 marzo 1984, che ha pertanto ravvisato il carattere amministrativo di alcuni suoi atti espressione di tale prerogativa pubblicistica”, come citato da MASTRORILLI, A., *La riforma dell’ordinamento sportivo francese: appunti di diritto comparato*, cit., pag. 516.

comune; di partecipare a tutte le iniziative per lo sviluppo dello sport e di rappresentare l'ordinamento sportivo presso i pubblici poteri.

In modo particolare, al Comitato francese è assegnato un ruolo di rilievo nella composizione del contenzioso sportivo attraverso procedure di conciliazione. La legge del 1984 prevede infatti che, in caso di conflitti tra tesserati, gruppi sportivi e federazioni, su richiesta di una delle parti, la controversia possa essere sottoposta, ai fini di conciliazione, al CNOSF; quest'ultimo ha l'obbligo di espletare il compito affidatogli senza facoltà di ricusarlo. In ordine a tale funzione, spesso rilevata molto efficace²³, si sono registrate le innovazioni apportate dalla legge del 1992 relative al Comitato. In particolare, la procedura di conciliazione, preventiva a qualsiasi ricorso di tipo contenzioso, è resa obbligatoria in caso di conflitti che coinvolgano federazioni delegatarie nell'esercizio di pubblici poteri o nell'applicazione degli statuti federali.

Il previo tentativo di conciliazione stragiudiziale costituisce infatti uno dei mezzi generali attraverso i quali si intende imprimere una maggiore velocità al processo²⁴.

Parallelamente, anche il C.O.N.I. partecipa, come il CNOSF, della duplice natura di fiduciario del CIO e di ente che sovrintende a tutta la regolamentazione sportiva italiana²⁵, con la profonda differenza che in Italia si tratta di ente pubblico: benché,

²³ Sul CNOSF si veda: ASTIER, P., *Comité National Olympique et Sportif Français*, Paris, 1990, pagg.103 ss.

²⁴ Un po' come avviene per il rito del lavoro in Italia, in cui è previsto un previo (ma facoltativo) tentativo di conciliazione devoluto ad apposite commissioni d'ufficio provinciale del lavoro. Sulle esigenze cui la norma sarebbe informata si veda: MANDRIOLI, *Manuale di diritto processuale civile*, Milano, 1987, II, pagg. 367 ss.

²⁵ Un paragone con l'Italia a tale proposito, veniva fatto da un autore tedesco, WEIHER, M., *Lo sport ed il diritto nella Germania occidentale*, relazione presentata al convegno di studi sul tema "Diritto e sport", indetto al centro int. L. Severini di Perugia, nel settembre 1962.

L'autore riconosceva che, in quegli anni, in Italia esisteva un insieme di norme e decisioni giuridiche, che si potevano raggruppare sotto la dizione di diritto dello sport; ciò era evidenziato dal fatto che esistesse una rivista specializzata per tale materia "Il diritto sportivo", diversamente dall'allora Germania occidentale, in cui, continuava l'autore: "Manca tuttavia un tale organo di discussione e di informazione sistematica, non solo, ma anche la trattazione approfondita e l'elaborazione sistematica di tale campo di studi giuridici è, a mia conoscenza, ancora agli inizi. [...] Le strutture ed i modi stessi dell'attività sportiva sono alieni alla sistemazione giuridica: a tutt'oggi infatti lo sport non è oggetto di regolamentazione centralizzata, ma la sua vita si svolge in associazioni autonome non solo di carattere nazionale ma anche regionale e locale".

Il Weiher si soffermava, poco oltre, sul sistema della giustizia sportiva: "Ciascuna associazione, piccola o grande, è regolata da un proprio statuto, che contiene di regola non solo disposizioni organizzative e relative all'esercizio delle particolari attività sociali, ma anche prevede una propria giurisdizione arbitrale cui vengono demandate le

infatti, la legge istitutiva si limitasse ad attribuire al C.O.N.I. la personalità giuridica, senza specificare se di natura pubblica o privata, la giurisprudenza, invece, ha sempre affermato la sua natura di ente pubblico non economico (consacrata, poi, con legge 70 del 1975 che ha ricompreso il C.O.N.I. tra gli enti pubblici parastatali²⁶)²⁷.

Anche per il C.O.N.I., “il duplice ordine di attribuzioni, fa sì che, in qualità di ente che sovrintende all’attività sportiva nazionale, esso svolga compiti generali: l’organizzazione ed il potenziamento dello sport nazionale e l’indirizzo di esso verso il trasferimento atletico, la conservazione, il controllo e l’incremento del patrimonio sportivo nazionale e altre ancora; in quanto fiduciario della CIO, esso persegue, inoltre, gli scopi fissati nella legge istitutiva in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi di quest’ultimo²⁸”.

Al contrario, invece, del sistema francese, non risulta che il nostro Ordinamento sportivo preveda un intervento del C.O.N.I. nella composizione dei conflitti tra i soggetti dell’ordinamento sportivo analogo a quello previsto dalla disciplina d’oltralpe: l’art. 10 della legge 91/1981 attribuisce al C.O.N.I. il potere solo di decidere i ricorsi preliminari contro la mancata affiliazione, o la revoca dell’affiliazione, da parte di una federazione, di una società sportiva; questo perché, a parte questa isolata previsione, il sistema di giustizia sportiva in Italia è regolato interamente dai regolamenti federali di giustizia (tra i quali il più

violazioni degli statuti (per esempio il pagamento di dilettanti, l’organizzazione di manifestazioni non regolamentari, ecc...). Senza dubbio le decisioni di tali istanze arbitrali costituiscono la stragrande maggioranza delle pronunce in materia sportiva. [...] Talora appaiono, non solo nella stampa sportiva, ma perfino nei quotidiani, comunicati relativi a tali pronunce: di regola, però, il solo dispositivo viene pubblicato senza l’argomentazione in fatto e in diritto. [...] Le violazioni delle regole sono sottoposte, nei casi più gravi, al giudizio di un collegio arbitrale e sociale. Va osservato tuttavia che tutta questa giurisdizione arbitrale sportiva non è sottoposta, salvo casi isolati, ad alcun controllo di organi statali, e costituisce pertanto un vero e proprio Stato nello Stato [...]. Purtroppo non si può neppure parlare di un’indagine giuridica sistematica e seria di tali casi. [...] Determinante rimane la fattispecie di ogni singolo caso”.

²⁶ Cfr. T.A.R. Lazio, Sez. III, 16 gennaio 1984, n. 4, in *Foro amm.*, 1984, I, 1274.

In dottrina: ROSSI, G., che nel suo testo, *Enti pubblici associativi*, Napoli, 1979, ricomprende il comitato (secondo coordinate elaborate da GIANNINI, M.S., *Istituzioni di diritto amministrativo*, Milano, 1981) tra gli enti si servizio associativo.

²⁷ Cass., Sez. Un., 7 maggio 1947, n. 693; Cons. Stato, 27 luglio 1955, in *Riv. dir. sport.*, 1955, pag. 310.

²⁸ Si veda in proposito: FERRARA, G., *Digesto pubbl.*, Torino, 1990, pagg. 175 ss.

importante, e in un certo senso paradigmatico, è quello della Figc²⁹) che contemplano minuziose procedure diverse, secondo le varie questioni da risolvere, affidate a specifici organi interni all'ordinamento sportivo³⁰.

Questo, però, non significa che al suo interno la giustizia operi in totale autonomia rispetto all'ordinamento statale: se così fosse, si violerebbe il diritto costituzionalmente garantito di adire il giudice in ogni caso di violazione di diritti soggettivi o di interessi legittimi³¹. Pertanto, le norme statutarie regolamentari in materia non costituiscono deroghe alla giurisdizione del giudice ordinario e, in particolare, non è consentita, attraverso di esse, l'introduzione di un sistema di ricorsi amministrativi pregiudiziale all'azione giudiziaria, che potrebbe essere instaurato solo con legge³².

Gli atti emanati dalle federazioni nell'esercizio di pubblici poteri (solitamente ci si riferisce agli atti di ammissione dei soci o di affiliazione delle società) sono pertanto soggetti alla giurisdizione amministrativa, secondo i principi generali del nostro ordinamento³³.

L'unica eccezione alla perdurante ingerenza della giurisdizione statale nell'ordinamento sportivo italiano riguarda la giustizia relativa a norme tecniche: le decisioni prese dagli organi di giustizia sportiva in questo settore sono insindacabili dal giudice statale, a causa della totale indifferenza dell'ordinamento

²⁹ E' interessante a tale riguardo il contenuto degli atti di un convegno tenutosi all'Univ. LUISS di Roma nel maggio-giugno 2003, che fanno parte di un testo ancora *inedito* dell'avvocato Enrico Lubrano, che si è occupato in modo particolare del settore calcistico, si veda alle pagg. 161 ss.

³⁰ Cfr. MASTRORILLI, A., *La riforma dell'ordinamento sportivo francese: appunti di diritto comparato*, cit., pagg. 519 ss.; sul punto si veda: DE SILVESTRI, A., *La giustizia sportiva nell'ordinamento federale*, in *Riv. dir. sport.*, 1981, pagg. 3 ss.; LUISO, F.P., *La giustizia sportiva*, Milano, 1975, pagg. 197 ss.; GATTI, L., *La giustizia sportiva*, in *Riv. dir. sport.*, 1987, pagg. 48 ss..

³¹ Art. 24 comma 1 Cost., che così recita: "Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi". In dottrina: VIDIRI, G., *Il caso Maradona, la giustizia sportiva e quella ordinaria a confronto*, in *Foro it.*, 1991, I, pagg. 337 ss.; PALADIN, L., *Diritto Costituzionale*, Torino, 1995, pagg. 552 ss..

³² Cass., 1 marzo 1983, n. 1531, in *Foro it.*, Rep. 1983, voce *Sport*, n. 18.

³³ La competenza degli organi di giurisdizione amministrativa in Italia è confermata dalla Cass., Sez. Un., 9 maggio 1986, 3091, in *Foro it.*, 1986, I, 1257; Trib. Trani, 17 aprile 1981, in *Rep. Foro it.*, 1982, I, 1419; T.A.R. Lazio, Sez. III, 8 febbraio 1988, n. 135, in *Riv. dir. spot.*, 1988, 250; T.A.R. Lazio, 25 maggio 1989, n. 1079, in *Trib. amm. reg.*, 1989, I, 2216.

generale per norme così peculiari dello sport da escludere l'esistenza di posizioni di diritto soggettivo o interesse legittimo ad esse connesse³⁴.

Anche l'ordinamento francese, a conferma della validità di un principio di ordine generale, che ammette una forma di osmosi tra giustizia sportiva e statale, prevede che, “quando si tratti di una decisione individuale, presa nei confronti di una persona fisica o morale, da una federazione, nell'esercizio di un pubblico potere, il giudice competente é, nonostante qualsiasi disposizione contraria, il tribunale amministrativo della residenza o della sede dei soggetti destinatari della decisione impugnata”³⁵.

³⁴ Si veda: VIDIRI, G., *Il caso Maradona, la giustizia sportiva e quella ordinaria a confronto*, cit., pagg. 337 ss.; in giurisprudenza: Cass., 26 ottobre 1989, n. 4399, in *Foro it.*, 1990, I, 899, con nota di CATALANO.

³⁵ Si veda: MASTRORILLI, A., *La riforma dell'ordinamento sportivo francese-appunti di diritto comparato*, cit., pagg. 516 ss.

CAPITOLO II

L'ORDINAMENTO SPORTIVO COME ORDINAMENTO GIURIDICO

1. L'Ordinamento sportivo e le sue fonti

Quello sportivo può essere considerato un fenomeno millenario: si è sviluppato ed evoluto nel tempo, mutando di caratteristiche ed importanza.

Come già detto, un cambiamento radicale, nell'era moderna, si è avuto col suo riconoscimento quale Ordinamento giuridico³⁶; ciò è avvenuto a metà del secolo scorso, formalmente, con la legge istitutiva del C.O.N.I., frutto di un mutamento del modo di considerare lo sport.

La questione della giuridicità dell'ordinamento sportivo ha suscitato l'attenzione di numerosi studiosi e giuristi³⁷.

Per essere considerato ordinamento, al pari di tutti gli altri, il fenomeno sportivo deve necessariamente presentare 3 elementi:

- a) soggettività, intesa quale esistenza di alterità e molteplicità di soggetti;

³⁶ In proposito si veda: GIANNINI, M. S., *Sulla pluralità degli Ordinamenti giuridici*, in *Atti del XIV Congresso Internazionale di Sociologia*, Roma, 1950, pag. 455 e *Prime osservazioni sugli Ordinamenti giuridici sportivi*, in *Riv.dir.sport.*, 1949, pagg. 1 ss., il quale, affermando l'equivalenza delle espressioni "gruppo organizzato" e "ordinamento giuridico", ha cura, soprattutto, di distinguere il fenomeno della normazione (cioè della produzione di norme), da quello dell'organizzazione. Egli osserva che vi può essere normazione senza organizzazione[...]; ma non vi può essere organizzazione senza normazione. In altre parole: se è vero che la produzione di norme, quali esse siano, non basta a creare un'istituzione, è altrettanto vero che un'istituzione non può essere creata senza una produzione di regole; PEREZ, R., *Disciplina statale e disciplina sportiva nell'Ordinamento dello sport*, in *Scritti in onore di M.S.Giannini*, Milano, 1988, I, pag. 507

³⁷ Spetta, senza dubbio, a CESARINI SFORZA il merito di aver affermato per primo la giuridicità dell'ordinamento sportivo. In proposito si veda: di CESARINI SFORZA, W., *Il diritto dei privati*, cit., pag. 29 e *La teoria degli ordinamenti giuridici ed il diritto sportivo*, in *Foro it.*, 1933, cc.1381 ss.; GIANNINI, M.S., *Prime osservazioni sugli ordinamenti giuridici sportivi*, pag. 18.; PALADIN, L., *Diritto Costituzionale*, Milano, pagg. 3 ss..

- b) normazione, quale insieme di regole che disciplinano le posizioni, le situazioni, i rapporti, i comportamenti, le attività, le competenze e le funzioni costituenti uno specifico ambito;
- c) organizzazione, elemento necessario per coordinare al meglio un'attività.

Lo sviluppo di questi 3 elementi nello sport, ha portato a considerare questo settore come ordinamento³⁸.

Il punto nodale della questione è da individuare nel passaggio dal cd. agonismo occasionale, in cui tra le singole gare non vi era alcun tipo di collegamento e quindi restavano dissociate e valutate singolarmente, ovvero a cd. programma limitato (le gare erano collegate, ma entro ambiti di categoria e territorio), all'agonismo a cd. programma illimitato, come si presenta attualmente, in cui le gare sono collegate senza limiti di tempo e spazio.

Nelle prime due ipotesi, infatti, non si configurano particolari problemi organizzativi, né dal punto di vista della mera esecuzione delle gare, né per ciò che concerne l'aspetto organizzativo. Nell'agonismo a programma illimitato, invece, in cui le competizioni sono svolte secondo un programma che collega formalmente i diversi risultati, diventa necessario fissare regole scritte, per poter rendere comparabili i risultati e si rendono altresì necessari meccanismi di controllo e di accertamento per una maggiore regolarità delle gare.

In questo tipo di agonismo le norme aumentano continuamente e si articolano in varie branche, che ineriscono ora all'aspetto organizzativo, ora all'aspetto economico, ora alla giustizia sportiva³⁹, e tale complesso di regole, rapporti, relazioni, viene a comporre, un sistema autonomo e sovrano di normative, in definitiva, un ordinamento giuridico.

³⁸ SANINO, M., *Diritto sportivo*, Milano, 2002, pag. 27.

³⁹ In proposito si veda: MARANI TORO, A.I., *Gli ordinamenti sportivi*, Milano, 1977, pagg. 32 ss..

Le conclusioni ora esposte sono condivise dalla dottrina⁴⁰ e sono state ribadite dalla giurisprudenza⁴¹, la quale, tra l'altro, si è più volte occupata incidentalmente della suddetta questione e, in particolar modo, nei casi in cui veniva prospettata un'ipotesi di collegamento tra Ordinamento statale ed Ordinamento sportivo.

Il complesso delle norme che sono alla base di tale Ordinamento si dimostra estremamente variegato.

Bisogna, innanzitutto, analizzare la Costituzione agli artt. 2, quale clausola generale di tutela della persona⁴², e 32, riguardante il "diritto alla salute"⁴³; articoli di principio e di orientamento, su cui devono basarsi le altre fonti⁴⁴. Nonché l'art. 18, espressivo della libertà di associazione.

⁴⁰ In particolare: FRATTAROLO, V., *Lo sport nella giurisprudenza*, Padova, 1980, pagg. 3 ss..

⁴¹ Cass., 2 aprile 1963, n. 811, cit.; Cass., sez. III, 11 febbraio 1978, n. 625, cit.; Trib. Trani, 17 aprile 1981, *Giur. Civ.*, 1982, I, 518.

⁴² Sul significato e sulla portata normativa di tale disposto si veda: PERLINGIERI, V., *Il diritto civile nella legalità costituzionale*, Napoli, 1991, pagg. 131 ss..

⁴³ In relazione si veda il d.lgs. 15 agosto 1991 n. 277 "Rischi ed infortuni sul lavoro" ed il d. lgs. 19-9-1994 n. 626, che disciplina la salute e sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro.

⁴⁴ E' interessante anche notare la funzione che assolve lo sport nell'ambito dell'ordinamento penitenziario a norma dell'art. 27 comma 3 In uno scritto di GIOGGI, F., *Lo sport nelle carceri*, in *Riv. dir. sport.*, 1966, pagg. 47 ss, si evince che il soggetto nelle migliori condizioni che per trattamento deve intendersi " il complesso delle attività strumentali da adottare e da utilizzare ai fini della rieducazione del condannato", includendo in esso anche lo sport. L'autore sottolinea come, dalla relazione al disegno di legge n. 1516 - presentato dall'allora Ministro di Grazia e Giustizia, on. Reale, al Senato in data 12 gennaio 1966 - sul nuovo ordinamento penitenziario e sulla prevenzione della delinquenza minorile, si evinca che lo sport possa essere usato nelle carceri non solo come mero momento di rilassamento, ma anche come citano gli artt. 38-39-63-108 del disegno di legge, come "attività che perseguono anche il fine di sviluppare la capacità d'iniziativa, di collaborazione".

L'autore afferma che: "L'organizzazione dell'attività sportiva con le sue regole, pone il soggetto nelle migliori condizioni di recepire i valori propri di una società organizzata [...] L'arbitro rappresenta l'autorità, la disciplina, impone l'autocontrollo [...] Il gruppo sportivo favorisce il senso della comunità organizzata; l'allenatore sta a significare lo stesso valore dell'insegnante...senso di accettazione, di rispetto;[...] la sconfitta...riconoscimento del valore altrui, sviluppando le virtù dell'umiltà e della forza[...]; la vittoria è frutto di ordine, resistenza, attesa [...]".

L'autore descrive come sia accentuato nello sport l'aspetto socializzante e risocializzante, come attestata nella pratica, la ludoterapia si sia dimostrata più funzionale di altre terapie. Questo aspetto fu sottolineato da studi effettuati dal prof. FRONTANESI M., dottore in feniatria, che testimoniò l'efficacia dello sport su individui affetti da personalità morbide, schizofreniche, sitofobe, epilettiche, e descrisse come, col tempo, tramite la pratica costante dello sport, le condizioni psichiche tendessero a stabilizzarsi o le patologie ad attenuarsi. FRONTANESI, M., *La ludoterapia - realizzazioni e risultati ottenuti*, in *Rivista dir. sper. di feniatria*, 1957, vol. LXXXI, fasc. II.

Ancora oggi, la legge conferma l'importanza dello sport nelle carceri e lo fa col nuovo ordinamento penitenziario, l. 354/75 modif. con l. 1/77, n. 450/77, n. 663/86 all'art. 15, in cui lo sport è esplicitamente menzionato quale una delle attività principali per il trattamento rieducativo dei detenuti.

Da ricordare anche gli artt. 116 – 117 - 118 Cost. per ciò che concerne il riparto di competenze tra Stato e regioni nella materia sportiva.

Infine, si ritiene che in questo quadro normativo non abbia portato modifiche la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, che conferisce alla legislazione concorrente delle regioni l'ordinamento sportivo *“salvo per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alle legislazioni dello Stato”*⁴⁵.

Sebbene la trattazione dello sport, a livello costituzionale, avvenga, riguardo alla totalità dello stesso, bisogna operare, necessariamente una distinzione tra attività sportiva agonistica e attività sportiva amatoriale posta ex art. 56 del D.P.R. 616/77⁴⁶, soprattutto in vista di un riparto di competenze tra Stato e regioni circa lo sport e che mantiene *“ferme le attribuzioni del C.O.N.I. per l'organizzazione delle attività agonistiche ad ogni livello e le relative attività promozionali”*; stabilendo, inoltre, che, *“per gli impianti e le attrezzature da essa promossi, la regione si avvale della consulenza tecnica del C.O.N.I.”*.

⁴⁵ Per un approfondimento a proposito delle competenze tra Stato e regioni si veda: TORTORA, M.-IZZO, G.C.-GHIA, L., *Diritto sportivo*, Milano, 1998, pagg. 219 ss.; successivamente alla riforma, si veda: SANINO, M., *Diritto sportivo*, cit., pagg. 99 ss..

⁴⁶ La Corte Costituzionale intervenne con la sentenza 17 dicembre 1987, n. 517, relativamente al riparto di competenze, in seguito ai ricorsi presentati dalla regione Lombardia e dalle province autonome di Trento e Bolzano, che hanno sollevato questione di legittimità costituzionale in merito agli artt. 1 comma 3°-4°-5°-6°, 2, comma 1°, lett. a) e lett. b), comma 6° e 2 bis della l. 6 marzo 1987, n. 65, recante misure urgenti per la costruzione, l'ampliamento, il riattamento, la ristrutturazione, il completamento, il miglioramento degli impianti sportivi, riservandone la competenza allo Stato e non agli enti territoriali. In particolare, i ricorrenti sostenevano che non fosse stato rispettato dal legislatore il principio costituzionale del decentramento amministrativo, come realizzato dal richiamato art. 56 del d.p.r. 616/77 in relazione alle funzioni di cui si tratta, per le seguenti ragioni:

- a) in quanto detta norma intenderebbe ripartire le competenze tra Stato (C.O.N.I.) e regioni, riconoscendo al primo solo l'organizzazione e la promozione dello sport agonistico e agli enti gli interventi (costruzione, ampliamento, etc.) su tutti gli impianti sportivi e relative attrezzature;
- b) che gli impianti sportivi, di regola, sono destinati tanto alle attività sportive agonistiche, che alle attività sportive ricreative.

La Corte provvedeva, preliminarmente, a definire la esclusiva competenza dello Stato per ogni profilo riguardante le manifestazioni internazionali, ponendo tale competenza in correlazione anche ai precisi obblighi internazionali che si accompagna a tal genere di eventi, esorbitando, in tal modo, dalla sfera di applicazione propria delle regioni.

Per quanto concerne, poi, le competenze legislative concorrenti, attribuite ai ricorrenti Enti, in materia delle attività sportive e ricreative con i relativi impianti ed attrezzature, queste vengono determinate dalle norme contenute negli statuti e quindi materialmente ripartite tra Stato (C.O.N.I.) e enti territoriali, attribuendosi a questi ultimi, come sostiene la Corte *“ tutte le attività sportive e ricreative, con i relativi impianti ed attrezzature, per l'innanzi esercitate nei rispettivi territori dallo Stato sia per il tramite diretto dei propri organi, sia per quello indiretto degli enti e degli istituti pubblici a carattere nazionale o sovra-provinciale. Nello stesso tempo, però, quelle stesse norme mantengono ferma la competenza del C.O.N.I. e delle relative federazioni affiliate alle federazioni internazionali, limitatamente alle attività competitive programmate, che sono disciplinate dall'ordinamento sportivo internazionale. Ciò significa, da un lato, che le competenze esercitabili dallo Stato attraverso il C.O.N.I., sono limitate in materia sportiva alle attività agonistiche (con relativi impianti ed attrezzature) [...]; e dall'altra, significa, che le province ricorrenti sulle restanti attività sportive [...]”*.

Viene, dunque, valorizzata, come criterio del riparto di competenze tra Stato e regioni, la distinzione tra attività agonistiche, che presuppongono cioè l'organizzazione di gare secondo regole ufficiali, intese a garantire la comparazione dei risultati e di competenza esclusiva del C.O.N.I., e attività sportive amatoriali, di competenza delle regioni.

Sulla traccia della ripartizione delle competenze, il successivo D.L. 29 marzo 1995, n. 97, recante il riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport, convertito con modificazioni dalla legge 30 maggio 1995, n. 203, ha disposto il trasferimento *“alle regioni a statuto ordinario [...] di tutte le competenze e funzioni amministrative del soppresso ministero del turismo e dello spettacolo salvo quelle espressamente attribuite all'amministrazione centrale dal presente decreto...”*.

Il d.lgs. 242/99, meglio conosciuto come riforma del C.O.N.I., recepisce all'art. 2 la suddetta ripartizione di competenze in materia sportiva, già introdotta dai precedenti interventi normativi.

La diversificazione delle competenze tra Stato e regioni è poi all'origine di un'esigenza di coordinamento e di concertazione che ha sollecitato l'istituzione di un nuovo organo del C.O.N.I. che è rappresentato dal Comitato Nazionale Sport per Tutti, di cui fanno parte *“i rappresentanti del C.O.N.I., delle Federazioni Sportive Nazionali, degli enti di promozione sportiva, nonché delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, degli enti locali e del Ministero della pubblica istruzione”*, che ha come fine quello di *“conseguire la massima diffusione della pratica sportiva”*, di partecipare, *“ad iniziative di promozione e di propaganda a livello nazionale cooperando con i soggetti competenti in materia, con particolare riguardo alle istituzioni scolastiche ed universitarie”*⁴⁷.

⁴⁷ Art. 3 del D. Lgs. 242/99.

Pertanto, compito specifico del Comitato Nazionale Sport per Tutti, alla luce del d.lgs. 242/‘99, è quello di curare lo sport sociale. “Il riconoscimento normativo del Comitato, che il legislatore annovera tra gli organi del C.O.N.I., rappresenta un dato importante ove si consideri che concorre al superamento di una concezione di sport inteso solo come insieme di discipline di vertice. In buona sostanza si riconosce il diritto di esistenza di una pratica sportiva in cui le finalità sociali, educative e culturali prevalgono su quelle agonistiche. Al di là del ruolo del Comitato Nazionale Sport per Tutti, e degli Enti di promozione sportiva, si ritiene che anche le regioni, qualora dotate di maggiore autonomia, possano contribuire in misura maggiore allo sviluppo dello sport sociale”⁴⁸

Si deve dire, ancora, di altre leggi di origine statale.

In primis, la legge 16 febbraio 1942 n. 426, istitutiva del C.O.N.I, grazie alla quale venne regolamentato in modo organico il suo ambito di operatività, riconoscendogli la qualifica di ente pubblico⁴⁹.

In seguito il C.O.N.I. fu oggetto di riforma ad opera del d.lgs. 23 luglio 1999, n. 242, adottato dal Governo in esercizio della delega, conferitagli dagli artt. 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59⁵⁰, che ha apportato le seguenti innovazioni:

- 1) viene riconosciuta esplicitamente la personalità di diritto pubblico del C.O.N.I. (art.1);
- 2) viene prevista la vigilanza sul C.O.N.I. da parte del Ministero per i beni e le attività culturali (spettante in precedenza al Ministero del turismo - artt.1 e 13);

⁴⁸ SANINO, M., *Diritto sportivo*, cit., pag. 100.

⁴⁹ L’assetto definitivo dell’Ente avvenne con il D.P.R. n. 530/1974.

⁵⁰ La legge 59/97 realizza un complessivo ripensamento dei compiti e funzioni dello Stato, sulla base di un disegno di generale conferimento degli stessi alle regioni ed agli enti locali in applicazione del principio di sussidiarietà: è conseguente all’applicazione di tale nuova definizione delle competenze, una complessiva revisione dell’amministrazione centrale dello Stato e degli enti pubblici. Per un’analisi della legge si veda: CARBONE, L., *Tra federalismo e semplificazione*; CARINGELLA, F., ROMANO, F., *Il nuovo volto della pubblica Amministrazione*; BUONCRISTIANO, A., *Delega al Governo per la riforma della pubblica Amministrazione*, pag. 715.

- 3) viene previsto per la prima volta uno statuto e ne vengono stabilite le finalità (art. 2);
- 4) si stabilisce che le federazioni non sono più organi del C.O.N.I. e non hanno più personalità giuridica pubblica;
- 5) vengono dettate norme relative agli organi, all'organizzazione ed al personale.⁵¹

Di notevole rilevanza, soprattutto per i nuovi aspetti che presenta lo sport, è la l. 23 marzo 1981, n. 91, che detta norme in materia di rapporti tra società e professionisti⁵². Altri esempi di leggi di origine statale sono: la l. n. 376/2000 sul doping, la n. 401/1989 e la l. n. 377/2001 per contrastare il fenomeno crescente della criminalità negli stadi.

E' il caso di citare uno dei più recenti testi legislativi in materia il D.P.R., recante attuazione della l. 27 dicembre 2002, n. 289, in materia di società e associazioni sportive dilettantistiche, approvato in data 29 settembre 2003⁵³.

Accanto alla normazione di provenienza statale e regionale è altresì rinvenibile una normazione più specifica del settore, infatti: "Le federazioni sportive [...]"

⁵¹ E' interessante notare come certe osservazioni anticipatorie della riforma si rinvengano in GIANNINI M.S., *Ancora sugli ordinamenti giuridici sportivi*, in *Riv .trim. dir. pubb.*, pagg. 671 ss.. L'ultimo contributo sulla riforma è di ALVISI, C., *Autonomia privata e Autodisciplina Sportiva, il C.O.N.I. e la regolamentazione dello Sport*, Milano, 2000; nonché NAPOLITANO, G., *La nuova disciplina dell'organizzazione sportiva italiana: prime considerazioni sul decreto legislativo 23 luglio 1999 n. 242, di riordino del C.O.N.I.*, in *Riv .it.*, 1999, IV, pag. 614.

⁵² In proposito si veda: REALMENTE, F., *L'atleta professionista e l'atleta dilettante*, in *Riv.dir.sport.*, 1997, pagg. 371 ss..

E' interessante, inoltre, a tale riguardo, il contenuto degli atti di un convegno tenutosi nel maggio-giugno 2003 presso l'Università LUISS di Roma e che fanno parte di un testo ancora inedito dell'avv. Enrico LUBRANO, che si è occupato di questa legge in particolare per il settore calcistico, alla luce anche del nuovo statuto della FIGC, si vedano in proposito le pagg. 113 ss. e 161 ss..

⁵³ Le novità da introdurre, ad opera del decreto ed entro 90 giorni a partire dalla sua pubblicazione, non sono di poco conto. Le principali modifiche consistono:

- a) rafforzamento dei poteri del C.O.N.I., che approva gli statuti e le modalità di affiliazione e adotta i necessari provvedimenti in caso di violazioni o irregolarità;
- b) obbligo di reinvestire gli utili conseguiti in attività sportive;
- c) divieto per gli amministratori di cumulare cariche e ricevere compensi per gli incarichi
- d) obbligo di devoluzione del patrimonio a fini sportivi, in caso di scioglimento della società o associazione

stabiliscono le norme tecniche ed amministrative per il loro funzionamento e l'esercizio dello sport controllato»⁵⁴

In seguito alla nascita della C.E.E.⁵⁵, necessita di essere citata anche l'inerenza al settore sportivo di fonti comunitarie, ma, bisogna anticipare, solo per ciò che riguarda determinati aspetti. Il problema che direttamente investe l'organizzazione sportiva, con riferimento al diritto comunitario è, sostanzialmente, la libertà di stabilimento e di lavoro in Italia e il divieto di discriminazione basato sulla cittadinanza⁵⁶. In particolare, “nell'art. 39 del Trattato di Amsterdam⁵⁷, che codifica il principio della libera circolazione dei lavoratori all'interno della comunità (al n. 1) e l'abolizione di qualsiasi discriminazione fondata sulla nazionalità tra i lavoratori degli stati membri, per quanto riguarda l'impiego, la retribuzione e le altre condizioni di lavoro (al n. 2), è stato fatto rientrare l'attività di calciatore, con l'esclusione degli aspetti puramente sportivi, che sono preponderanti, ad esempio, nella composizione delle rappresentative nazionali^{58,59}

In realtà, sebbene il complesso delle fonti sia molto vasto, si può affermare che prima dell'aspetto per così dire codificato, quello sportivo fosse un fenomeno pressoché consuetudinario⁶⁰, dal punto di vista della pratica e dello svolgimento delle varie discipline⁶¹.

⁵⁴Cfr. BERTINI, B., *La responsabilità sportiva*, cit., pag. 9.

⁵⁵ Avvenuta il 25 marzo 1957.

⁵⁶In dottrina si veda: Coopers & Lybrand (a cura di), *L'impatto della C.E. sullo sport*, in cui si legge che “[...] tutti i governi che hanno firmato la Carta dovrebbero prendere provvedimenti per garantire la soppressione delle norme delle federazioni sportive che discriminano atleti dilettanti stranieri”; altresì, BERNINI, C., *Lo sport ed il diritto comunitario dopo Maastricht: profili generali*, pagg. 654 ss.

In giurisprudenza si veda la risoluzione approvata l'11 aprile 1989, n. A2-415/88, dall'Assemblea di Strasburgo, sulla circolazione dei calciatori nella U.E., in base alla relazione n.A2-0415, depositata in data 1 marzo 1989 dalla “Commissione giuridica e per i diritti dei cittadini”.

Il documento sostiene l'illegittimità dei limiti alla libera circolazione in base alle sentenze della Corte di giustizia del 1974 (C. Giust. C. E. E. 12 dicembre 1974 in *racc. giur. C. giust.*, 1974,1418) e del 1976 (C. Giust. C. E. E. 14 luglio 1976, n.13, cit.), affermando che, in sostanza, gli artt. 7-48-59 del Trattato sul divieto di discriminazione basato sulla cittadinanza, si applicano anche agli sportivi professionisti (in questi casi specifici, ai calciatori).

⁵⁷ Il Trattato di Amsterdam è entrato in vigore il 1° maggio 1999.

⁵⁸ DONÀ c. MANTERO, causa 13/76, sentenza 14 luglio 1976, *Racc. p.* 1333, punto 14.

⁵⁹ Cfr. TESAURO, G., *Diritto comunitario*, Milano, 2001, pagg. 416 ss..

⁶⁰ DE ANGELIS, L., *L' "animus ludendi" nelle competizioni non organizzate ufficialmente*, in *Riv. dir. sport.*, 1962, pagg. 203 ss.. Bisogna dire, però, che ci sono autori che negano alla consuetudine, in questo campo, ogni valore:

Sappiamo come sia avvenuto e quali siano state le cause di un tale mutamento dal punto di vista formale nelle fonti; si può solo dire che, molte delle modalità di svolgimento di gare, delle usanze⁶², di eventuale irregolarità e sanzioni, sono rimaste immutate negli anni ed alcune nei millenni, fino ad arrivare così ai giorni nostri.

2. Gli organi della giustizia sportiva.

L'Ordinamento sportivo ha indubbiamente una caratteristica particolare: si configura come ordinamento mondiale, è cioè un ordinamento che potremmo definire "superstatale"⁶³, ma distinto da quello internazionale⁶⁴: quest'ultimo, infatti, ha come propri soggetti giuridici gli Stati; invece, nell'ordinamento

MAYER, M.E., *Der allgemeine Teil des Deutschen Strafrechts (La parte generale del diritto penale tedesco)*, 2 ed. pag. 25.

⁶¹ Ad esempio, il calcio, praticato oggi, ha origini antichissime, si pensa, infatti, che una specie fosse praticato già in Cina ed in Giappone verso il secolo XI a. C.. Successivamente, si hanno notizie della sua presenza in Grecia e a Roma. La città dove il giuoco del calcio ebbe il suo massimo fulgore fu la Firenze medicea. In Inghilterra, Giacomo I Stuart nel 1617 ne favorì la diffusione. Nel 1820, il calcio aveva già regole simili a quello odierno, anche se per il primo vero e proprio regolamento tecnico si dovrà attendere il 1863.

⁶² Già nell'antichità ad esempio, per gli allenamenti del pugilato, veniva utilizzato un attrezzo chiamato *còrucos*, simile all'attuale punching-ball come ci riporta Plutarco nei *Moralia*.. In molte gare, poi, dove vi era qualche "presa", gli atleti si cospargevano di polvere le mani, per averla più salda.

⁶³ PEREZ, R., *Disciplina statale e disciplina sportiva nell'ordinamento nello sport*, cit., pag. 507; MARANI TORO, A., *Sport*, cit., pag. 42; BORRELLI, E., *Alla ricerca di un inquadramento del diritto sportivo: istituzioni, regole e giudici nell'analisi dell'esperienza francese (note a margine ad un libro recente)*, in *Riv. dir. sport.*, pagg. 633 ss., afferma che: "Lo sviluppo e la promozione dello sport sono affidati, al vertice, alle organizzazioni sportive mondiali, il cui ruolo di gestione e di indirizzo e la cui serena potenza sono indiscussi. Sul piano strutturale non si può negare la stretta relazione intercorrente tra il CIO – Comitato Internazionale Olimpico - ed i singoli comitati continentali e nazionali".

⁶⁴ Normalmente l'ordinamento internazionale si limita a porre regole organizzative, procedurali e tecniche, appartenenti all'area dell'extra-giuridico, che comunque non contrastano con i fini dell'ordinamento statale, anzi concorrono a sviluppare l'attività sportiva e, in particolare, a facilitare la leale collaborazione tra organismi internazionali, ordinamento sportivo interno e Stato. L'ordinamento sportivo internazionale non solo s'impone negli ordinamenti sportivi interni, tant'è che in dottrina si è parlato di "sovranità limitata" dei comitati olimpici e delle federazioni nazionali (SIMON, G., *Puissance Sportive et ordre juridique etatique*, Paris, 1990, 51 ss.), ma addirittura tende a premere sugli ordinamenti degli stati in particolare, attraverso l'adozione di sanzioni verso le federazioni sportive di quegli stati, in cui si riscontrano gravi violazioni dei diritti dell'uomo. Si pensi al noto episodio dell'esclusione del sud-Africa dalle manifestazioni olimpiche a causa della discriminazione razziale, messa al bando dalle Carte olimpiche, attuata in quel paese, anche a danno degli atleti di colore che non venivano selezionati per i giuochi e le altre gare internazionali.

sportivo mondiale sono soggetti le persone fisiche e alcuni numerosi enti che operano nel settore. Basta dunque far presente una simile caratteristica per capire la vastità dei soggetti facenti parte dell'ordinamento sportivo, non solo per quanto concerne il momento prettamente agonistico o comunque attinente alla gara, ma anche per il modo di articolarsi della giustizia; ed è proprio quest'ultimo che c'interessa analizzare.

Sotto la dizione di giustizia sportiva si comprendono infatti tutti quegli istituti previsti, non dalle leggi statali, bensì degli statuti e regolamenti federali, per dirimere le controversie che insorgono tra gli atleti, le associazioni di appartenenza e le Federazioni.

Analizzeremo, in questa sede le principali problematiche segnalate a tale proposito.

Prescindendo dalla descrizione dei singoli sistemi di giustizia sportiva previsti dalle varie Federazioni, assai simili, peraltro, tra loro e comunque regolati in modo piuttosto chiaro dalle fonti che li contemplano, possiamo senz'altro affermare⁶⁵ che gli statuti e i regolamenti federali consentono di distinguere, tra le varie ipotesi di controversie che possono sorgere e la cui risoluzione è demandata agli organi di giustizia sportiva, quattro tipi di procedimenti:

1) un procedimento tecnico, che mira a garantire il corretto svolgimento della gara. Per comprendere la funzione e la finalità di tale tipo di giustizia, occorre premettere che lo svolgimento di qualsiasi attività agonistica non può prescindere dall'osservanza di regole tecniche ben precise, che costituiscono le norme alle quali i contendenti devono sottostare al fine di assicurare la regolarità dello svolgimento della gara.

Tali disposizioni sono emanate dalle singole federazioni, nell'ambito del potere loro riconosciuto di disciplinare l'attività sportiva di loro competenza, e la loro osservanza è assicurata dall'ufficiale di gara, il quale, essendo chiamato ad

⁶⁵ FRASCAROLI, R., *Sport (dir. pubbl. e priv.)*, in *Enc. dir.*, XLIII, Milano, 1990, pag. 513.; LANDOLFI, S., *Autorità e consenso nella giustizia federale calcistica*, in *Riv. dir. sport.*, 1979, pag. 336.

adottare sul campo di giuoco decisioni definitive di natura disciplinare (per es. espulsione di un giocatore), o tecnica (per es. annullamento di un goal per fuorigioco), va qualificato come organo di giustizia tecnica.

Per tutte le controversie ed istanze non attribuite alla competenza dell'ufficiale di gara, i regolamenti federali prevedono, per la loro risoluzione e definizione, giudici sportivi (che sono organi di giustizia sportiva) ed apposite commissioni di primo e secondo grado (che hanno compiti, in questo caso, disciplinari, ma possono essere costituite anche per altri ambiti), che vengono adite sia ad iniziativa di chi gareggia⁶⁶, sia d'ufficio per iniziativa di alcuni organi federali mediante reclamo.

2) Un procedimento disciplinare, che viene esperito in tutti quei casi in cui è necessario “reprimere” i comportamenti degli associati che siano contrari ai principi cui deve essere informata l'attività sportiva: questo genere di responsabilità si verifica ogniqualvolta il singolo associato ponga in essere un fatto o un comportamento che violi una norma dello statuto o del regolamento federale o altra disposizione vigente, a cui l'ordinamento ricollega una sanzione di carattere disciplinare.

Come si dirà meglio in seguito, una delle principali differenze tra illecito penale ed illecito sportivo, è data dal fatto che, mentre il primo è compiutamente tipizzato in omaggio al principio *nullum crimen nulla poena sine lege*, il secondo, al contrario, non risponde sempre al principio di legalità. Infatti, accanto a norme federali che contengono sia la parte precettiva, sia la parte sanzionatoria, ve ne sono altre che si limitano alla mera previsione della condotta, senza nulla dire circa la natura e l'entità della sanzione e lasciando in pratica al giudice sportivo la scelta e la determinazione di essa⁶⁷. Altre norme, infine, descrivono soltanto in termini generalissimi il comportamento doveroso, potrebbero mancare in esse, infatti, oltre alla previsione della sanzione anche quella del precetto: in tale ambito si collocano quelle disposizioni che impongono all'associato il dovere generico di lealtà,

⁶⁶In genere è la società sportiva che decide di adire gli organi di giustizia.

⁶⁷TORTORA, C., IZZO, G., GHIA, L., *Diritto sportivo*, in *Giurisprudenza sistematica di diritto civile e commerciale*, a cura di BIGIAMI, W., Torino, 1998, pag. 194 ss..

probità e rettitudine, lasciando anche qui al giudice sportivo il compito d'individuare e punire i fatti posti in essere dall'affiliato o dal tesserato.

Questa scelta del legislatore sportivo, se può apparire criticabile vista nell'ottica dell'ordinamento statale improntata a maggiori esigenze di certezza di diritto e tipicizzazione degli illeciti (specie in vista di una possibile sanzione), trova, invece, giustificazione piena nell'ambito dell'ordinamento sportivo che, in considerazione della sua particolare autonomia, ha preferito privilegiare le esigenze di una giustizia più rapida, mirata al caso concreto da giudicare, al fine di raggiungere l'immediata e completa reintegrazione dell'ordine giuridico violato⁶⁸.

Le pene possono essere pecuniarie o personali, temporanee o definitive (si pensi alla radiazione, la maggiore sanzione esistente): tutte comunque, hanno i caratteri dell'"afflittività" e dell'immediata esecutività anche se la loro funzione essenziale è quella di riaffermare l'autorità dell'istituzione e di reintegrare l'ordine giuridico violato⁶⁹.

Si deve precisare che l'accertamento come la punizione di un illecito sportivo avviene sempre attraverso procedimenti previsti e disciplinati dalle varie federazioni e sono comunque rispettati: il principio del contraddittorio, della contestazione preventiva degli addebiti e difesa, nonché dell'obbligo di motivazione della decisione. Gli organi di disciplina sono dotati di ampi poteri di ricerca di acquisizione delle prove⁷⁰. Gli organi di giustizia disciplinare sono i

⁶⁸ Sulla legittimità di tale procedimento Cass., sez. VI, 20 dicembre 1993, n. 996.

⁶⁹ Le sanzioni penali, rispondono *in toto* ai principi dettati dalla Costituzione in materia di "pene", in quanto potrebbero essere lesive della libertà personale (ex art. 13 Cost.) e che ricordiamo essere: principio della "necessità" della pena (art. 25), quale sistema garantista del nostro sistema giuridico; principio di legalità della pena (art. 25²⁻³ Cost.), avente come corollario il principio della riserva di legge, di tassatività e di irretroattività; principio di proporzionalità della pena (artt. 3 - 27¹⁻³); principio della personalità della pena (art. 27 Cost.); principio di umanizzazione della pena (art. 27 Cost.); principio del finalismo rieducativo (art. 27 Cost.). Si veda: MANTOVANI, F., *Diritto penale. Parte generale*, Milano, 2001, pagg. 750 ss. L'illecito sportivo, al contrario, per le differenze che lo contraddistinguono da quello di tipo penale, non presenta le sue stesse caratteristiche, pertanto, molto spesso non vige il principio di legalità (e i principi da esso derivanti) e personalità della pena (nelle ipotesi in cui siano le squadre, in cui sono tesserati gli atleti, chiamate a rispondere dei danni da essi cagionati) tralasciando ovviamente i problemi circa l'art. 27 Cost. che riguarda le sanzioni penali. Si veda: TORTORA, C. - IZZO, G. - GHIA, L., *Diritto sportivo*, cit., pagg. 196 ss..

⁷⁰ Anche se la prova principale rimane il referto redatto dall'ufficiale di gara, in quanto funge da verbale ed in esso deve essere riportato tutto ciò che avviene nell'ambito dello svolgimento delle competizioni, soprattutto la descrizione dettagliata di irregolarità, scorrettezze, falli, etc...

Giudici sportivi, le Commissioni disciplinari e la Corte d'appello federale (CAF), quale giudice di secondo grado⁷¹.

3) un procedimento economico, che, invece, non è previsto in tutte le federazioni; esso si esperisce davanti ad organi precostituiti, come ad esempio per la Federazione Italiana Giuoco Calcio); per altre federazioni invece dette controversie sono attribuite alla cognizione di un Collegio Arbitrale che si costituisce volta per volta e si scioglie una volta emessa la decisione sulla controversia.

Un tale tipo di procedimento è deputato a risolvere le controversie di carattere economico-patrimoniale insorte tra gli associati e le società o associazioni sportive⁷². Tali controversie possono essere deferite o al giudizio di appositi collegi arbitrali, previa accettazione (da parte dei soggetti coinvolti) di una clausola compromissoria, oppure al giudizio di organi federali, i quali, anche in questo caso, assumono veste di giudici imparziali, collocandosi in posizione di terzietà rispetto alle parti in contesa, così le federazioni non sono mai parte delle controversie economiche.

Occorre far cenno, inoltre, dei procedimenti in materia economica previsti dalle carte federali, e, in particolare dal regolamento della F.I.G.C., nel quale sono individuate 3 tipi di controversie: quelle rimesse al giudizio dei Collegi per le controversie economiche in materia di rapporti di lavoro fra calciatore e società sportiva; quelle relative al vincolo in generale, di competenza della Commissione

⁷¹ Competenti in primo grado per tutti i tipi di sanzioni, sono le Commissioni disciplinari, ma in alcuni casi, e cioè quando le infrazioni si sono verificate nel corso di una gara e risultano quindi dagli atti ufficiali, la fase di primo grado può essere preceduta da un procedimento di competenza dei giudici sportivi, che può concludersi con un "decreto" di condanna opponibile. Avverso le decisioni (immediatamente esecutive) di primo grado è consentito proporre appello innanzi ad organi di secondo grado (Corti d'Appello Federali), il cui *thema decidendi*, individuato dai motivi di ricorso, con il divieto di comminare sanzioni gravose per l'incolpato rispetto a quelle comminate in primo grado.

⁷² A tale proposito si rende necessaria una tripartizione degli atleti in: dilettanti; semi-dilettanti e professionisti, che venne effettuata per la prima volta da PICONE, R., *Arbitro sportivo e conciliazione extragiudiziale*, in *Riv. dir. sport.*, 1991, pagg. 15 ss. La prima categoria si configura, dal punto di vista economico, autosufficiente; la seconda, parzialmente sorretta dall'ordinamento sportivo; la terza, integralmente sorretta dall'ordinamento sportivo. Questa tripartizione è rimarcata ancora di più dalla legge 23 marzo 1981, n. 91. Cfr., BELLAVISTA, A., *Il lavoro sportivo professionistico e l'attività dilettantistica*, in *Riv. giur. lav.*, 1997, I, pag. 521; In giurisprudenza si veda: Trib. Milano, 3 aprile 1989, in *Foro it.*, 1989, I, 2951.

In quell'occasione il tribunale ha affermato che, non osta alla qualifica dell'atleta come dilettante, la percezione di compensi anche monetari e ragguagliati all'importanza dei risultati agonistici ottenuti.

tesseramenti; nonchè le controversie di carattere economico insorte tra società in seguito al trasferimento di calciatori, affidate alla competenza delle commissioni vertenze economiche. I collegi⁷³ per le controversie economiche giudicano in un'unica istanza, secondo equità, e possono anche irrogare sanzioni di carattere economico⁷⁴.

Viceversa, le commissioni anzidette, giudicano in primo grado e contro le loro decisioni è ammesso reclamo alla Corte d'appello federale.

4) un procedimento amministrativo⁷⁵, infine, che è un tipo di procedimento del tutto particolare e si riferisce alla possibilità prevista da statuti di alcune federazioni⁷⁶, di impugnare gli atti degli organi di governo. Analogo procedimento è previsto anche nel sistema normativo della FIGC (artt. 21 – 22 del medesimo Statuto), nel quale è prevista una Corte federale che ha competenza nel decidere in tema di validità delle assemblee, dei provvedimenti disciplinari, dell'interpretazione e validità delle norme federali⁷⁷.

⁷³ La differenza tra Collegio (ex art. 28 Statuto Figc) e Commissioni (ex art. 25 Statuto Figc), consiste nel fatto che il primo esercita il controllo sull'intera gestione economico-finanziaria della Figc e dei propri organi, mentre le seconde, possono giudicare in prima istanza per le violazioni in materia gestionale ed economica.

⁷⁴ Rispettivamente agli artt. 43 – 44, 45 – 46, 47 dello Statuto della Figc.

⁷⁵ Il termine “procedimento” è usato in senso atecnico e non ha nulla a che vedere con la nozione di “procedimento” di cui al D. P. C. M. 19 marzo 1994 n. 282. A differenza dell'ordinamento dello Stato, in cui vige il principio costituzionalmente garantito ex art. 113 Cost., dell'impugnabilità degli atti amministrativi, nell'ordinamento sportivo gli organi d'indirizzo politico-amministrativo adottano atti che, pur potendo essere assimilati ai provvedimenti amministrativi statali, sono insindacabili da parte degli organi di giustizia sportiva.

In ambito sportivo vige una netta distinzione tra attività di giustizia ed attività di governo, il che comporta che gli organi di indirizzo politico-amministrativo non hanno potere d'interferire nelle materie riservate alla competenza degli organi di giustizia (per es. annullare una gara), ma sono legittimati a provocare i relativi giudizi per ottenere indirettamente quel risultato che non possono raggiungere direttamente per mezzo di propri provvedimenti. Ecco perché, negli ordinamenti federali può parlarsi di una giustizia amministrativa soltanto in senso atecnico e residuale: TORTORA, C. - IZZO, G. - GHIA, L., *Diritto sportivo*, cit., pagg. 194 ss.

⁷⁶ Federazione Italiana Pallacanestro (FIP) e Federazione Italiana Hockey e Pattinaggio (FIHP)

⁷⁷ E' senz'altro da evidenziare il diverso atteggiamento assunto dalla giurisprudenza relativamente alla decisione degli organi federali a seconda che abbiano contenuto disciplinare ovvero economico: quanto ai primi, dalla loro natura di atti amministrativi (in quanto promanati da un ente pubblico, quale il C.O.N.I.) si deduce la giurisdizione del giudice amministrativo; quanto ai secondi, invece, si sostiene che il vincolo di giustizia in materia economica tragga titolo da una clausola compromissoria, pertanto l'intervento degli organi sportivi, dovendo essere ricondotto alla figura del cd. arbitro irrituale, non contrasterebbe con l'art. 806 c. p. c. e perciò, la predetta clausola non soggiacerebbe alla disciplina dell'art. 1341, 2° co., c.c.. La posizione della dottrina è più mediata: da una parte vi è una corrente, peraltro minoritaria, costituita da: ADDOBATI, G., *Natura giuridica delle federazioni sportive nazionali nell'Ordinamento del C.O.N.I. – Riflessi pubblicistici*, in *L'Ordinamento sportivo e la responsabilità nell'Ordinamento federale calcistico*, Napoli, 1977, pag. 21; BONGIORNO, G., *Giustizia comune e giustizia sportiva*, in *Riv. dir. sport.*, 1964, pag. 19; MONGIARDO, F., *Le federazioni sportive sono organi del C.O.N.I.*, in *Riv. dir. sport.*, 1955, pag. 237, che, aderendo all'orientamento espresso dalla giurisprudenza, ritiene di dover inquadrare la giustizia sportiva in una dimensione pubblicistica sulla base della qualificazione del C.O.N.I. come ente pubblico e delle federazioni come suoi organi (con il successivo assunto che i regolamenti federali sono fonti di diritto);

Ciò premesso è da rilevare, che negli statuti e nei regolamenti di ogni federazione è rinvenibile una disposizione peculiare del sistema di giustizia sportiva che impone agli aderenti degli obblighi fondamentali e dà luogo a quella particolare vicenda comunemente identificata con l'espressione "vincolo di giustizia"⁷⁸.

Il primo obbligo è quello dell'accettazione e del rispetto delle norme e dei provvedimenti federali. Trattasi di previsione che non presenta aspetti singolari, ed in verità chi entra a far parte volontariamente dell'organizzazione sportiva deve, conseguentemente, accettare i provvedimenti adottati dagli organi delle federazioni.

Decisamente più rilevante si configura il secondo obbligo che viene imposto agli affiliati alle organizzazioni sportive: quello di adire, per eventuali controversie insorte tra loro, esclusivamente gli organi federali. Ciò comporta la preclusione per i tesserati di rivolgersi, per la risoluzione delle controversie, ad altre autorità (comprese quindi l'autorità giudiziaria ordinaria ed il giudice amministrativo) che non siano quelle federali, obbligo sanzionato addirittura con l'espulsione dai quadri organizzativi in caso d'inottemperanza. E' però il caso di avvertire che la disciplina non è identica per tutte le federazioni: per alcune, infatti, il cd. vincolo di giustizia è limitato alle controversie di carattere tecnico e disciplinare⁷⁹. Con riferimento a tale fattispecie, acquista rilievo la distinzione tra i vari procedimenti di giustizia sportiva: infatti, allorquando normalmente si afferma che i tesserati sono vincolati dalla cd. clausola compromissoria, s'intende che quest'ultima è pertinente per le controversie di ordine economico, che secondo alcuni statuti devono essere necessariamente risolte da collegi arbitrali; nella prassi invece, con

dall'altra parte, alcuni autori, tra cui spiccano CASSESE, S., *Sulla natura giuridica delle federazioni sportive e sull'applicazione ad esse della disciplina del parastato*, in *Riv. dir. sport.*, 1979, pag. 117, e GIANNINI, M.S., *Prime osservazioni sugli ordinamenti sportivi*, in *Riv. dir. sport.*, 1949, pagg. 12 ss., sostengono la tesi privatistica e cioè che la giustizia sportiva del C.O.N.I. abbia rilevanza nell'ordinamento statale sul piano del diritto privato; più in particolare si sostiene che le federazioni sportive siano associazioni private e soprattutto che i regolamenti federali siano oggetto di accettazione contrattuale. Pertanto, l'ingresso dei soggetti nella comunità sportiva, avviene esclusivamente in base ad un atto di adesione spontanea alla comunità stesse all'accettazione convenzionale delle sue regole che gli organismi preposti all'organizzazione sportiva liberamente si sono dati.

⁷⁸ In proposito si veda: DE CAROLIS, D., *Il C.O.N.I. e le federazioni nel quadro normativo nazionale*, Relazione tenuta a Milano il 7 luglio 1989, nell'ambito del seminario permanente "Università per lo sport".

⁷⁹ In proposito: LUISO, F.P., *La giustizia sportiva*, cit., pagg. 197 ss.

tale termine si suole indicare genericamente la posizione nella quale si trova l'atleta nei confronti delle federazioni, ricomprendendovi quindi anche la preclusione che allo stesso viene imposta e che consiste, per l'appunto, nel divieto di rivolgersi al giudice ordinario o amministrativo per vicende che attengono a motivi disciplinari.

Alla luce di un quadro siffatto, possiamo trarre un'importante considerazione: il sistema della giustizia e responsabilità si muove entro ambiti di competenza del C.O.N.I. e delle federazioni che vi fanno capo, ma *quid* per quei fenomeni sportivi che non inquadrabili nell'ambito del C.O.N.I.⁸⁰? Si deve distinguere:

- a) i casi in cui le stesse discipline sportive, già regolate dal C.O.N.I., siano esercitate ed organizzate stabilmente e a cura di altri enti (per esempio i campionati organizzati dal C.S.I., comitato - sportivo italiano);
- b) i casi in cui si tratti di attività sportive non comprese tra quelle regolate dal C.O.N.I. e dalle sue federazioni, ma stabilmente organizzate da altri enti (per esempio il giuoco delle bocce);
- c) i casi in cui una gara od un torneo siano organizzati con carattere meramente occasionale o improvvisati;
- d) i casi di attività sportiva esercitata senza scopo agonistico, per semplice svago e finalità amatoriali.

Per le prime due tipologie, il problema della valutazione della responsabilità si pone in termini analoghi a quanto già prospettato per le attività sportive organizzate dal C.O.N.I. e dalle sue federazioni; nel caso a), in particolare, “ritenuta l'adozione quanto meno delle medesime regole di condotta di gara che caratterizzano l'attività sportiva nella predetta sfera, i contendenti sono animati dallo stesso spirito agonistico e ludico e devono pur sempre conseguire un risultato sportivo, anche se con effetti più limitati rispetto all'ipotesi generale. Non si hanno, pertanto, varianti tali da poter influire sul giudizio di responsabilità”⁸¹.

⁸⁰ In proposito: DE ANGELIS, L., *L' "animus ludendi" nelle competizioni non organizzate ufficialmente*, cit., pagg. 203 ss..

⁸¹ Cfr. FRARRAROLO, V., *La responsabilità civile per le attività sportive*, Milano, 1984, pag. 59.

Anche nel caso b), peraltro, i presupposti appena accennati non mutano. Com'è naturale, infatti, anche per le discipline sportive che non interessano la competenza del C.O.N.I. sussistono regole tecniche di svolgimento del giuoco e, in particolare, regole di condotta per le quali vige la stessa presunzione legittime vista a proposito dei regolamenti federali “quella, cioè, che esse siano state in buona parte dettate, oltre che per la realizzazione della finalità sportiva, anche tenendo conto del dovere di rispetto dell'altrui incolumità ed integrità fisica”⁸²

Per le altre due, invece, la valutazione della condotta dovrà ricondursi unicamente al principio del *neminem ledere*⁸³. Si può tuttavia verificare, altresì, l'ipotesi in cui, per gareggiare, i concorrenti abbiano convenuto di attenersi alle regole stabilite per lo sport prescelto: in questi casi il procedimento di valutazione del fatto avverrà secondo il disposto degli artt. 2043 ss. c.c.⁸⁴, per cui il giudice potrà indirizzare l'indagine, nel senso di appurare l'osservanza o meno di dette regole e stabilire quindi se un certo tipo di condotta sia stato o no prudente e si sia attenuto ai regolamenti⁸⁵.

3. Conclusioni sulla “Giuridicità” dell'ordinamento sportivo

L'espressione “diritto sportivo” è entrata a far parte della terminologia giuridica, a quanto consta, oltre sessant'anni fa⁸⁶, ma il primo che si è impegnato in un tentativo di ricostruzione dottrinale del fenomeno sportivo, è stato proprio

⁸² Cfr. FRATTAROLO, V., *La responsabilità civile per le attività sportive*, cit., pag. 60.

⁸³ Cass Pen., Sez. II, 2 marzo 1951, *Riv. dir. sport.*, 1952, 49; Trib. Varese, 11 maggio 1970, *Riv. dir. sport.*, 1970, 421.

⁸⁴ All'ipotesi dell'art. 2043 c. c., viene tradizionalmente la pratica dello scii non agonistico, per la quale sono state predisposte da appositi organismi tecniche regole di comportamento denominate “Decalogo dello sciatore”, le quali, più che regole tecniche vere e proprie, sono norme di prudenza.

⁸⁵ In proposito si veda: BERTINI, B., *La responsabilità sportiva*, Milano, 2002, pagg. 42 ss.

⁸⁶ SUGLIA, F., *Saggio di diritto sportivo*, Milano, 1929

Cesarini Sforza⁸⁷. Questi ha avuto il merito di aver affermato per primo la sua giuridicità, quale espressione di quello che ebbe a definire, con fortunata espressione⁸⁸, “il diritto dei privati”.

La ricostruzione più articolata e completa del fenomeno sportivo in chiave ordinamentale, alla quale si continua a fare riferimento, resta comunque, quella, *dejàs vu*, operata dal Giannini⁸⁹, il quale enunciò gli elementi costitutivi di ogni ordinamento (plurisoggettività, organizzazione, normazione).

Ulteriori contributi alla teoria ordinamentale sono stati infine apportati da Inigo e Alberto Marani Toro, i quali hanno individuato, nel passaggio dall'agonismo occasionale, ovvero a programma limitato, a quello a programma illimitato, la ragione della nascita dell'ordinamento sportivo e della sua intrinseca giuridicità⁹⁰.

Anche se attualmente, in virtù di approfondimenti e autorevoli adesioni, della giuridicità dell'ordinamento sportivo e della sua ricostruzione in termini ordinamentali nessuno può più seriamente dubitare⁹¹, non si deve, però, pensare, che a tali conclusioni si sia giunti senza contrasti.

Vi è stato chi, “con serietà d'intenti e dovizia di argomenti, ma evidentemente e clamorosamente fuorviato, ha tentato di dimostrare un'intrinseca ed improbabile, totale incompatibilità tra sport e diritto”⁹², con la conseguenza che, essendo il fenomeno sportivo “nient'altro che un complesso e un sistema di giuochi”, non sarebbe stato “neppure lontanamente configurabile alcuna interferenza e collisione

⁸⁷ CESARINI SFORZA, W., *Il diritto dei privati*, in *Riv.it.sc.giur.*, 1929, pagg. 43 ss., ove accenna ad un primo tentativo di ricostruzione dogmatica del fenomeno sportivo, nonché, *amplius*, ne *La teoria degli ordinamenti giuridici ed il diritto sportivo*, in *Foro it.*, 1933, I, 1381.

⁸⁸ Cfr. DE SILVESTRI, A., *Le qualificazioni giuridiche dello e nello sport*, in *Riv. dir. sport.*, 1992, pag. 283.

⁸⁹ GIANNINI, M.S., *Prime osservazioni sugli ordinamenti sportivi*, cit., pagg. 10 ss.; *Sulla pluralità degli ordinamenti giuridici*, cit., pag. 455; ID., *Gli elementi degli ordinamenti giuridici*, in *Riv. trim. dir. pubb.*, 1958, pagg. 219 ss.

⁹⁰ MARANI TORO, A.I., *Gli ordinamenti sportivi*, cit., pagg. 411 ss., 446 ss..

⁹¹ Trattandosi di un dato scientifico generalmente e progressivamente accettato, sembra superfluo segnalare le numerosissime ed esplicite adesioni (oltre a quella autorevolissima di ROMANO S., *L'Ordinamento giuridico*, Pisa, 1918, pag. 106 e GIANNINI, M.S., *Gli elementi degli ordinamenti giuridici*, cit., pagg. 219 ss.). E' il caso di aggiungere, piuttosto, che una ulteriore riprova della giuridicità dell'ordinamento sportivo e dell'esistenza di un suo “diritto interno” si ottiene, sulla scorta di quell'orientamento che, allargando l'area di ricerca processualistica, tende a cogliere fenomeni di giustizia e schemi processuali correlati ovunque essi si presentino, e quindi anche al di fuori dell'ordinamento statale, dalla constatazione dell'esistenza delle varie federazioni, di forme tipiche di giustizia realizzate senz'altro tramite procedimenti e relativi provvedimenti.

In proposito: FALLAZZARI, E., *I processi nell'ordinamento italiano*, Padova, 1973, pagg. 30 ss.

⁹² Si veda: FURNO, C., *Note critiche di giuochi, scommesse ed arbitraggi sportivi*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1952, pag. 641

tra l'ordinamento giuridico statale e l'ordinamento tecnico sportivo", trattandosi di ordini "eterogenei situati su piani differenti"⁹³.

Né è mancato chi, e si è trattato di un autore di grande importanza, pur non concordando sulla pretesa incompatibilità tra sport e diritto, ha tuttavia "denunciato" come una sorta d'"infatuazione"⁹⁴, la tentazione di spiegare la realtà sportiva secondo lo schema della pluralità degli ordinamenti giuridici ed ha sostenuto, ancora, che il diritto aveva comunque scarsissima utilità per regolare i conflitti d'interesse che sorgono in quel campo, dominato, invece, presumibilmente, dal principio del "fair-play"⁹⁵.

Alla lunga, però, ci si è dovuti convincere che fosse assolutamente insostenibile⁹⁶ l'idea secondo cui nel mondo sportivo non ci sia la necessità del diritto per regolare i conflitti di interessi e per assicurare in ogni caso l'ordinato svolgimento della competizione sportiva: si poteva affermar che in esso, proprio perché costituente un ordinamento autosufficiente, non vi fosse affatto bisogno del diritto statale, ma non certo in ogni forma di diritto⁹⁷. D'altro canto, non si era potuto non notare, come proprio la presenza di una vasta ed articolata normazione tecnica, regolante una materia del tutto priva di riscontri nell'ordinamento statale, fosse la riprova più evidente della dimensione giuridica propria ed autonoma dell'organizzazione sportiva, posto che le norme tecniche e gli atti da questa qualificati, non potevano trovare fondamento alcuno in quell'ordinamento⁹⁸.

⁹³ Sempre: FURNO, C., *Note critiche di giuochi, scommesse ed arbitraggi sportivi*, cit., pagg. 640, 655-656

⁹⁴ DE SILVESTRI, A., *Le qualificazioni giuridiche dello e nello sport.*, cit., pag. 286.

⁹⁵ Su tutti: CARNELUTTI, F., *Figura giuridica dell'arbitro sportivo*, in *Riv.dir.proc.*, 1953, pag. 20.

⁹⁶ DE SILVESTRI, A., *Le qualificazioni giuridiche dello sport e nello sport*, cit., pag. 284.

⁹⁷ Si veda: LUISO, F.P., *La giustizia sportiva*, Milano, 1975, pag. 12.

⁹⁸ DE SILVESTRI, A., *Le qualificazioni giuridiche dello sport e nello sport*, cit., pagg. 283 ss.

CAPITOLO III

CONDOTTA SPORTIVA E RESPONSABILITÀ PENALE

1. Autonomia e confini della responsabilità sportiva

Che cosa s'intende con l'espressione "responsabilità sportiva"? E quando se ne può verificare un'ipotesi?

Per ciò che concerne l'aspetto giuridico, mentre da un lato la dottrina penalistica⁹⁹ si è più volte interrogata sulla punibilità del cd. delitto sportivo, cioè del fatto lesivo che si manifesta nell'esercizio di attività sportiva, senza porsi il problema più generale dell'autonomia concettuale dell'espressione "responsabilità sportiva", sul fronte civilistico si è negato¹⁰⁰ che la responsabilità, derivante dall'esercizio e dall'organizzazione di attività sportive, si contraddistingua per l'applicazione di regole e principi diversi da quelli comuni, sì da imporre una trattazione separata: Non si sarebbe, dunque, di fronte ad un sistema di responsabilità autonomo, organico e coerente".

"Si è quindi concluso che l'individuazione di un'autonoma categoria di <responsabilità sportiva> fosse superflua, dovendosi ricomprendere le ipotesi di

⁹⁹ BORRUSO, R., *La responsabilità per lesioni arrecate a terzi nell'esercizio dello sport*, in *Riv. dir. sport.*, 1957, pag. 3; MARINI, G., *Violenza sportiva*, , XX, Torino, in *Novissimo Digesto Italiano*, 1975, pag. 982; DE FRANCESCO, G., *La violenza sportiva ed i suoi limiti scriminante*, in *Riv. it. Proc. Pen.*, 1983, pag. 593.

¹⁰⁰ In proposito, ALPA, G., *La responsabilità civile in generale e nell'attività sportiva*, in *Riv. dir. sport.*, 1984, pag. 472, ha affermato che: "In materia di attività sportiva, salvo le regole relative alle manifestazioni agonistiche, non si applicano norme specifiche o principi diversi da quelli codicistici e consolidati nella tradizione [...]. Mantenere in vita la cd. responsabilità sportiva significa alimentare equivoci e dubbi".

danni derivanti dallo svolgimento di attività sportive nell'ambito della responsabilità civile in generale”¹⁰¹.

D'altro canto, “la giurisprudenza, [...] chiamata a risolvere questioni attinenti alla responsabilità civile, penale ed amministrativa di coloro che fanno parte del mondo dello sport, non solo non può offrire per la sua stessa natura di attività interpretativa del caso concreto, una esplicita indicazione in ordine all'autonomia concettuale dell'espressione <responsabilità sportiva>, ma, al contrario, sembra a volte vittima di tali incertezze, allorquando appare oscillante o addirittura contraddittoria nell'applicazione delle norme in tema di responsabilità¹⁰² a specifiche fattispecie legate al fenomeno sportivo”¹⁰³.

Ma quali sono, concretamente, i fattori che caratterizzerebbero la responsabilità sportiva, rispetto alle varie ipotesi di responsabilità giuridica (civile, penale, amministrativa)?

“In primo luogo i principi generali informatori dell'ordinamento sportivo, ai quali vanno ricondotte tutte le attività legate al mondo dello sport e nei quali queste ultime trovano la loro ragion d'essere: l'agonismo come estrinsecazione dell'attività, la lealtà competitiva, la probità e la rettitudine, il disinteresse degli atleti, l'assenza di stimoli concorrenziali nello svolgimento dell'attività – la cd. manifestazione disinteressata – il principio della responsabilità oggettiva. Questi fondamenti, ai quali si conforma la responsabilità sportiva in senso stretto, acquistano una precisa valenza anche in tema di responsabilità sportiva in senso lato”¹⁰⁴.

¹⁰¹ Cfr. BERTINI, B., *La responsabilità sportiva*, cit., pag. 11.

¹⁰² Cass., Sez. U., 26 ottobre 1989, n. 4399, *Foro it.*, 1990, 906; T.A.R. Lazio, Sez. III, 15 luglio 1985, n. 1099, in *Riv. dir. sport.*, 1985, VI, pagg. 589 ss..

¹⁰³ Cfr. SCIALOJA, A., *Responsabilità sportiva*, in *Digesto delle discipline privatistiche*, Sez. civ., XVII, Torino, 1998, pag. 411, il quale ha affermato, nel tentativo di trovare un “varco” per attribuire un'autonoma dignità scientifica alla responsabilità sportiva: “In particolare, l'opportunità di un'autonoma considerazione, nel campo del diritto, del concetto di responsabilità sportiva va forse ricercata ponendo l'accento non tanto sul termine responsabilità, le cui specifiche qualificazioni, per forza di cose, non possono divergere da quelle codificate se non nell'ambito importante, ma sostanzialmente circoscritto, di un'attività d'interpretazione, ma piuttosto sul concetto di “attività sportiva e sui diversi significati che può assumere questa espressione”.

¹⁰⁴ Cfr. SCALOJA, A., *Responsabilità sportiva*, cit., pag. 415; l'Autore per “responsabilità sportiva in senso stretto” intende la responsabilità derivata dalla pratica dello sport, mentre con “responsabilità sportiva in senso lato”, quella che inerisce, in maniera più generica, alla totalità dell'ambito sportivo.

Se, dunque, l'autonomia concettuale dell'espressione "responsabilità sportiva" trova fondamento nell'indispensabile qualificazione della responsabilità giuridica alla luce dei principi e delle disposizioni dell'ordinamento sportivo¹⁰⁵, questa lettura consente, anche secondo Scaloja, d'individuare con esattezza i confini tra responsabilità sportiva e responsabilità *tout court* (cioè tipica dell'ordinamento statale). Se, infatti, si individua la responsabilità sportiva nelle ipotesi in cui la responsabilità giuridica, nelle sue articolazioni (civile, penale e amministrativa), si riconnette all'ordinamento sportivo, ne rimarranno fuori tutte quelle situazioni nelle quali la risarcibilità del danno o la sanzione penale o amministrativa derivino dallo svolgimento di un'attività agonistica "non programmata", posta in essere, cioè, al di fuori di un'organizzazione strutturata, intesa come attività del tempo libero, o a carattere meramente ludico.¹⁰⁶

In questi casi non vi è dubbio che le norme dell'ordinamento sportivo non avranno alcuna incidenza sulla qualificazione e sull'accertamento della responsabilità¹⁰⁷.

In quest'ottica troppo dilatata, l'espressione "responsabilità sportiva" perderebbe veramente ogni connotato autonomo, dovendosi far riferimento, in tema di responsabilità civile, unicamente alle norme codicistiche, "senza particolari attenuazioni o varianti"¹⁰⁸.

Esulano, quindi, dalla responsabilità sportiva problemi relativi, ad esempio, a quella del gestore di impianti di risalita per i danni subiti dai praticanti l'attività sciistica¹⁰⁹ o la responsabilità del gestore di un maneggio per i danni subiti dagli

¹⁰⁵ BERNASCHI, A., *Limiti della illiceità penale nella violenza sportiva*, in *Riv. dir. sport.*, 1976, pag. 9; TOMASELLI, A., *La violenza sportiva ed il diritto penale*, in *Riv. dir. sport.*, 1970, pagg. 324 ss.; PERSEO, T., *Sport e responsabilità*, in *Riv. dir. sport.*, 1962, pagg. 269 ss..

¹⁰⁶ Cfr. BERTINI, B., *La responsabilità sportiva*, cit., pag. 13; ZAGANELLI, S., *L'illecito penale nell'organizzazione sportiva*, in *Riv. dir. sport.*, 1963, pag. 218.

¹⁰⁷ SCIALOJA, A., *Responsabilità sportiva*, cit., pag. 416.

¹⁰⁸ Cfr. ALPA, G., *La responsabilità civile in generale e nell'attività sportiva*, cit., pag. 487.

¹⁰⁹ C'è anche la giurisprudenza che si è espressa in senso contrario: Trib. Bolzano, 22 maggio 1987, *Riv. dir. sport.*, 1988, 404; Trib. Torino, 8 giugno 1999, *DR*, 2000, 291.

allievi durante le esercitazioni sotto la guida di un istruttore¹¹⁰, o, ancora, la responsabilità¹¹¹ dell'organizzatore di competizioni sportive, che non dovrà essere accertata con riferimento ai principi di lealtà e correttezza cui sono tenuti i concorrenti in base alle regole sportive, ma in base alle normali regole della responsabilità civile contrattuale ed extracontrattuale¹¹².

Emergono, quindi, dal diritto sportivo, in particolare per ciò che riguarda un autonomo concetto di responsabilità, due elementi:

- 1) autonomia, in quanto tutta la materia dello sport viene regolata da norme contemplate da tale diritto;
- 2) specialità, in quanto esso regola rapporti intercorrenti tra determinati soggetti, svolgenti una circoscritta attività, non inquadrata dalla legge comune¹¹³.

Essendo quindi le norme sportive, in particolare quelle tecniche di organizzazione e amministrazione delle gare, “poste fuori” dell'ordinamento statale, “a maggior ragione lo sono quelle che regolano il giuoco vero e proprio, tanto che si tratti del modo e della tecnica di esecuzione della specifica disciplina sportiva, tanto che si tratti della leale e corretta esecuzione anche nei confronti degli altri partecipanti”¹¹⁴.

“Accade sovente, infatti, che la condotta attuata nella preparazione o nello svolgimento del giuoco o anche quella che ne è avulsa, traendo semplice occasione dalla gara, in quanto non rispondenti ai principi di lealtà, correttezza, parità, fondamentali per l'ordinamento sportivo, turbino o alterino il regolare andamento

¹¹⁰ La Cassazione, 11 febbraio 1994, n. 1380, *N. giur. civ. comm.*, 1995, I, 398, ha affermato: “Il gestore del maneggio, in quanto proprietario o utilizzatore dei cavalli che servono per le esercitazioni, è soggetto, per i danni subiti dagli allievi durante le esercitazioni eseguite sotto la sorveglianza e la direzione di un istruttore ed in condizioni, quindi, che privano della disponibilità dell'animale, alla presunzione di responsabilità di cui all'art. 2052 c.c., a meno che non si tratti di danni conseguenti alle esercitazioni di principianti o di allievi giovanissimi la cui inesperienza, e conseguente incapacità del controllo dell'animale, imprevedibile nelle sue reazioni se non sottoposto ad un comando valido, rende pericolosa l'attività imprenditoriale di maneggio”.

¹¹¹ Cass., 10 giugno 1968, n. 2414, *RCP*, 1969, 335; Trib. Monza, 13 settembre 1988, *Riv. dir. sport.*, 1990, 192.

¹¹² DINI, P., *L'organizzatore e le competizioni: limiti della responsabilità*, in *Riv. dir. sport.*, 1971, pag. 421; CONRADO, G., *Ordinamento giuridico sportivo e responsabilità dell'organizzatore di una manifestazione sportiva*, in *Riv. dir. sport.*, 1991, pag. 3.

¹¹³ Cfr. TOMASSELLI, A., *La violenza sportiva ed il diritto penale*, *Riv. dir. sport.*, 1970, pag. 320.

¹¹⁴ FURNO C., *Note critiche in tema di giuochi, scommesse ed arbitraggi sportivi*, cit., pag. 656; LUISO F.P., *La giustizia sportiva*, cit., pag. 35.

della gara stessa o il suo risultato e siano di indole tale da suscitare la reazione dell'ordinamento statale e da provocarne la sanzione penale e civile”¹¹⁵.

E' pacifico che la condotta illecita che abbia trovato nella gara una semplice occasione, restando estranea allo svolgimento dell'azione di giuoco e dall'intento agonistico ed essendo, invece, dettata dalla volontà specifica di aggressione e di pregiudizio all'altrui incolumità personale, non può ricevere alcuna tutela dall'ordinamento, né essere assistita da alcuna scriminante come si ritiene, in genere, per l'esercizio dello sport e per le sue conseguenze dannose¹¹⁶.

2. Illecito sportivo ed illecito penale

Ci si chiede quali siano le differenze tra illecito sportivo ed illecito penale: per illecito sportivo¹¹⁷ deve intendersi il fatto posto in essere dai singoli associati in violazione delle norme dello statuto e dei regolamenti federali o altra disposizione vigente a cui l'ordinamento stesso ricollegghi una sanzione di carattere disciplinare¹¹⁸. Le norme contenute nei regolamenti federali “risultano, normalmente, costituite da due elementi: una parte precettiva, che descrive dettagliatamente le condotte ed i comportamenti da osservare nell'esercizio della specifica disciplina sportiva, e una sanzione, che rappresenta la conseguenza che deve seguire alla violazione del precetto. Alcune norme, però, si limitano alla mera descrizione della condotta vietata senza nulla disporre circa la natura e l'entità

¹¹⁵ Cfr. FRATTAROLO, V., *L'ordinamento sportivo nella giurisprudenza*, Milano, 1995, pag. 388.

¹¹⁶ In questi termini: Cass., 20 novembre 1973, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1975, pag. 660, con nota di RAMPIONI, R., *Sul cd. “delitto sportivo”: limiti di applicazione*; CAIANELLO, C., *L'attività sportiva nel diritto penale*, in *Riv. dir. sport.*, 1975, pag. 273; più recentemente: Cass., 6 marzo 1992, *ibidem*, 1992, pag. 321; Trib. Udine, 6 giugno 1990, *ibid.*, 1991, pag. 85, e relativo commento critico di BOLOGNA, A., *Attività sportiva e responsabilità penale*, pag. 243; Trib. Belluno, 28 maggio, *ibidem*, pag. 95; Trib. Marsala, 29 ottobre 1981, *ibidem*, 1982, pag. 197; Pret. Palermo, 14 novembre 1975, *ibidem*, 1975, pag. 404, con nota di FEDELI, V., *Brevi note sulla violenza nello sport e negli impianti sportivi*.

¹¹⁷ Sul punto: ALPA, G., *Responsabilità civile e danno. Lineamenti e questioni*, Bologna, 1991, pagg. 432 ss..

¹¹⁸ Si deve sottolineare che i regolamenti federali distinguono tra due tipi di sanzioni: quelle da applicare alle società e quelle da applicare ai tesserati.

della sanzione; altre, invece, descrivono in termini molto generali soltanto il comportamento dovuto e nelle quali viene a mancare, perciò, oltre alla previsione della sanzione anche quella precettiva in senso stretto. Tali norme, infatti, impongono all'associato il dovere generico di lealtà, probità e rettitudine, lasciando, pertanto, all'interprete e in particolare al giudice sportivo un ampio potere di dare concreti contenuti alla violazione di tale dovere¹¹⁹. E' chiaro come tali previsioni normative non suscitino particolari problemi se viste nell'ottica dell'ordinamento sportivo e della sua speciale autonomia rispetto all'ordinamento statale¹²⁰; se, viceversa, esaminate in relazione ai principi costituzionali, esse destano qualche perplessità circa la loro compatibilità con il principio generale di legalità formale¹²¹.

E' noto, infatti, che nel diritto penale valga il principio *nullum crimen, nulla poena sine lege*, che costituisce una garanzia di libertà per i cittadini, in quanto li assicura che essi non saranno puniti se non nei casi preventivamente fissati dalla legge e che anche in questi casi essi non subiranno restrizioni ai loro diritti all'infuori di quelle che la legge medesima stabilisce.

La legge, insomma, riserva a sé il potere di determinare i fatti che costituiscono reato come pure le relative sanzioni. Nell'ordinamento sportivo, invece, il legislatore, introducendo una forma d'illecito non sempre compiutamente

¹¹⁹ SANINO, M., *Diritto sportivo*, cit., pag. 101.

¹²⁰ Perché la sanzione disciplinare non desta problemi simili alla sanzione penale, in particolare esula dalla questione sulla libertà personale.

¹²¹ Il principio di legalità è codificato già nella Costituzione all'art. 25 comma 2, che recita così: "Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso", ed è ribadito nel ex art. 1 c. p.: "Nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente preveduto come reato dalla legge, né con pene che non siano da esse stabilite". Tale principio è connaturale agli ordinamenti democratici in quanto tutela l'individuo contro eventuali abusi dello Stato. Il potere di quest'ultimo, infatti, di punire, deve trovare fondamento sempre nella legge. La preventiva minaccia della sanzione, peraltro, si raccorda con la funzione di prevenzione generale della pena: intanto questa può distogliere gli individui dal porre in essere condotte penalmente rilevanti, operando in tal senso come deterrente psicologico, in quanto gli stessi sappiano prima quali sono i comportamenti ed i fatti alla cui realizzazione l'ordinamento fa conseguire l'irrogazione di una sanzione penale. Corollario del principio di legalità è, conseguentemente, il principio della riserva di legge, il quale tende a garantire i cittadini da eventuali abusi del potere esecutivo, al quale non è consentita in via regolamentare l'emanazione di norme penali e garantisce, quindi, che sia la legge l'unica fonte normativa in materia penale, con l'esclusione della normativa secondaria. Si veda in proposito MANTOVANI, F., *Diritto penale. Parte generale*, Milano, 2001, pagg. 40 ss.; VASSALLI, G., *Nullum crimen sine lege*, in *N. Dig. it.*, XI, 1965, pagg. 493 ss.; PETROCELLI, G., *Appunti sul principio di legalità nel diritto penale*, in *Saggi di dir. pen.*, pagg. 191.

tipizzato, ha fatto una scelta precisa di nel senso di un più rapido intervento della giustizia sportiva, con un certo sacrificio del principio della certezza del diritto¹²².

Questo non implica, tuttavia, che altri principi propri del diritto penale non vengano rispettati¹²³:

Anche nell'ambito dell'illecito sportivo ritroviamo i principi di materialità, di offensività e di soggettività¹²⁴.

Il primo, derivante dal brocardo latino *nullum crimen sine cautione*, è valido nell'ordinamento sportivo, in quanto, come ogni illecito giuridico anche quello sportivo non può spingersi fino a colpire un pensiero, un proposito, un desiderio che non si esteriorizzi in un'azione o in un'omissione e in ciò è conforme al disposto dell'art. 1 c.p.¹²⁵, derivante, a sua volta dall'art. 25² Cost., codificante il principio di materialità.

Circa il secondo, si può dire che ogni sistema giuridico a legalità formale si può orientare e sviluppare o su un concetto dell'illecito come violazione di un dovere posto da un precetto (indirizzo soggettivo dell'antidoverosità) oppure su un concetto dell'illecito come comportamento produttivo del danno o del pericolo per un determinato bene-interesse (principio dell'offensività). A tale proposito non sarebbe errato affermare che, l'ordinamento sportivo si basi sul principio dell'antidoverosità, con qualche accenno al principio dell'offensività¹²⁶.

¹²² TORTORA, C. - IZZO, G.C. - GHIA, L., *Diritto sportivo*, cit., pagg. 194 ss.

¹²³ Vigono, infatti: il principio di necessità della pena (ex art. 25 Cost.); di proporzionalità della pena (artt. 3 e 27¹⁻³ Cost.), e in parte, per i motivi che vedremo, il principio della personalità della pena (art. 27 Cost.).

¹²⁴ CARABBA, E.F., *Illecito sportivo ed illecito penale*, cit., 1981, pagg. 186.

¹²⁵ In diritto penale si profila il problema della determinazione del primo atto punibile, problema che, almeno sulla carta, non può interessare anche la materia sportiva, nella quale non sussiste distinzione tra illecito tentato ed illecito consumato. Anzi, mentre l'art. 56 c.p. richiede, per la punibilità del tentativo, l'idoneità dell'azione e non equivocità di essa, nel campo sportivo, invece, si richiede soltanto codesta univocità. Il pericolo, dunque, che si possa arrivare a punire il proposito solo vagamente esteriorizzato e, quindi, sostanzialmente il pensiero, non può essere escluso. Si veda in proposito: NUVOLONE, P., *L'illecito sportivo nella prospettiva dell'art. 640 c.p.*, in *Riv. dir. sport.*, 1981, pag. 197.

¹²⁶ Da questo punto di vista, gli illeciti sportivi si dispongono in tre categorie:

- a) illeciti che, consistendo in violazioni di doveri generali, non implicano per la loro sussistenza, nessuna lesione di un determinato bene-interesse;
- b) illeciti che, risolvendosi in violazioni di determinati e precisi doveri, non richiedono neppure essi il predetto pericolo, ma lasciano intravedere il bene-interesse che s'intende tutelare (ad esempio l'art. 27 comma 3 statuto FIGC, che non richiede il pericolo, nemmeno presunto, di un'effettiva lesione dell'autonomia dell'ordinamento sportivo);

Il principio di colpevolezza, infine, costituzionalmente garantito dall'art 27 Cost. per il diritto penale, viene parzialmente a mutare nell'illecito sportivo; infatti, oltre ad ipotesi della presenza dell'elemento soggettivo del dolo e della colpa, come poi vedremo, nell'ordinamento sportivo si profilano anche ipotesi di responsabilità oggettiva¹²⁷.

Fino ad ora abbiamo parlato delle differenze che sussistono tra illecito sportivo ed illecito penale, ora sarà utile analizzare le reciproche interconnessioni.

Per quanto attiene ai rapporti tra illecito sportivo ed illecito penale, devono prospettarsi 3 possibili posizioni:

- a) il fatto posto in essere può violare solo l'ordinamento sportivo e non quello penale e, pertanto, l'illecito sarà accertato e punito esclusivamente dal giudice sportivo;
- b) il fatto posto in essere può essere vietato tanto dalla normativa sportiva, che da quella penale e, in tal caso, gli organi di giustizia sportiva perseguiranno e sanzioneranno il fatto secondo le regole federali, mentre il giudice penale opererà alla stregua di quelle dell'ordinamento statale¹²⁸.

Può sorgere, tuttavia, un problema di coordinamento tra i due procedimenti: esiste, infatti, una sostanziale autonomia tra il procedimento penale e quello sportivo, ma, se non determina particolari problemi il caso in cui entrambe le decisioni risultino essere concordanti nell'assolvere o nel condannare

-
- c) illeciti che richiedono, invece, il pericolo che si verifichi un evento materiale offensivo di un determinato interesse specifico.

Gli illeciti sportivi, sono principalmente ispirati dall'esigenza di mettere in evidenza e di colpire le violazioni dei doveri posti dalla legge sul C.O.N.I. e degli statuti e regolamenti organici e tecnici delle federazioni e delle associazioni, ma è possibile cogliere i valori che costituiscono le fonti di tali doveri. Tali valori sono:

- 1) il prestigio e l'efficienza degli organi sportivi;
- 2) il regolare e leale svolgimento delle competizioni;
- 3) l'autonomia dell'ordinamento sportivo rispetto all'ordinamento statale;

Cfr. CARABBA, E.F., *Illecito sportivo ed illecito penale*, cit., pag. 192.

¹²⁷ Nel regolamento disciplinare della FIGC, all'art. 1 lett. a), sono previste non solo ipotesi di responsabilità oggettiva per fatto proprio (si allude alla responsabilità delle società per l'operato dei propri dirigenti dotati della rappresentanza legale delle società medesime), ma anche, per fatto altrui, quali quelli commessi dal dirigente non dotato di legale rappresentanza, o dai soci, o tesserati, accompagnatori o sostenitori e, addirittura, da persone ad esse estranee, come nel caso in cui all'art. 4 del medesimo regolamento, per i fatti previsti dalla lettera C2) del titolo I, del medesimo statuto.

¹²⁸ CARABBA, E.F., *Illecito sportivo ed illecito penale*, cit., pagg. 195 ss..

l'incolpato, qualche osservazione deve muoversi se si prospetta la situazione in cui le decisioni risultino tra loro contrastanti¹²⁹.

Può accadere, infatti, che il giudice penale, per esempio, assolva, mentre quello sportivo condanni, ed entrambe le decisioni passino in giudicato. Tale evenienza si verifica ogniqualvolta il giudizio penale escluda la sussistenza del reato ed il fatto, viceversa, integri un illecito sportivo, come tale sanzionato dalla giustizia sportiva. Nella fattispecie, l'interessato potrà soltanto eseguire il rimedio della revocazione del giudicato sportivo nei limiti in cui ricorrano i presupposti previsti dalle norme federali in materia;

- c) per il fatto posto in essere, infine, il soggetto agente può venire condannato dal giudice penale ed assolto dal giudice sportivo con decisione divenuta irrevocabile¹³⁰.

Si conferma, in tal modo, che, ferma restando la possibilità di revisione del giudicato penale nei casi previsti dal codice di procedura penale, secondo il disposto dell'art. 629 del c.p.p., possono essere oggetto di revocazione anche le decisioni assolutorie e definitive del giudice sportivo. E' chiaro, pertanto che, nell'ipotesi considerata, il giudicato penale avrà la sua rilevanza nell'ambito dell'ordinamento sportivo, nel senso che quest'ultimo dovrà necessariamente tenerne conto¹³¹.

3. Soggetti attivi

La cerchia dei soggetti attivi che potrebbero, con la loro condotta, dare adito a responsabilità in ambito sportivo, appare piuttosto ampia e variegata: dalla responsabilità dell'organizzatore di competizioni sportive, a quella dei genitori di atleti minorenni, a quella dei tifosi più violenti, la molteplicità di potenziali

¹²⁹ MODUGNO, F., *Giustizia e sport: problemi generali*, in *Riv. dir. sport.*, 1993, pagg. 328 ss..

¹³⁰ CARABBA, E.F., *Illecito sportivo ed illecito penale*, cit., pagg. 197 ss..

¹³¹ TORTORA, C. - IZZO, G.C. - GHIA, L., *Diritto sportivo*, cit., pag. 10; Cass., 22 novembre 1961, *Riv. crit. Priv.*, 1962, 507.

categorie di responsabili è dovuta soprattutto ad un'eterogeneità di "tipi" di responsabilità: civile, penale e prettamente sportiva.

Possiamo senza dubbio affermare che il primo eventuale responsabile in ambito sportivo, la condotta del quale può rilevare, a volte, anche in quelli penale e civile¹³², è l'atleta. La responsabilità di tale soggetto, pur riconducibile in linea di massima alla disciplina di cui all'art. 2043 c.c., salvi i casi di responsabilità aggravata, richiede una valutazione particolare alla luce delle regole tecniche proprie della disciplina praticata. Il rispetto dei regolamenti sportivi crea una presunzione di liceità della condotta sportiva, superabile solo se si dimostri che l'atleta non si sia attenuto ai principi di comune prudenza¹³³. Va da sé che detti principi siano destinati ad operare per gli eventi dannosi cagionati tra i contendenti che si siano sottoposti volontariamente ai rischi dell'attività praticata¹³⁴.

Per ciò che concerne l'ipotesi di responsabilità penale, il rispetto delle regole tecniche della gara e delle norme di comportamento è il primo sintomo concreto della non colpevolezza e, pertanto della non configurabilità di una responsabilità dell'atleta¹³⁵, unitamente all'esclusivo raggiungimento delle finalità agonistiche e del rischio consentito¹³⁶. Il *quantum* di rischio di cui l'atleta deve farsi carico varia in rapporto al contenuto della violenza consentito dalle finalità tecniche della specifica disciplina e in rapporto anche al tipo di gara¹³⁷, di quel determinato sport. Bisogna, per un momento, analizzare l'applicazione delle regole di responsabilità inerenti alle più popolari discipline sportive o, quantomeno, a quelle che hanno offerto il maggior numero di pronunce giurisprudenziali.

¹³² Si veda a tale proposito: FRATTAROLO, V., *La responsabilità civile per le attività sportive*, cit., pag. 73.

¹³³ Si veda: BERTINI, B., *La responsabilità sportiva*, cit., pag. 53; FRAU, R., *La responsabilità civile sportiva*, in *La responsabilità civile – responsabilità extracontrattuale*, ne *Il diritto privato nella giurisprudenza*, a cura di CENDON, P., Torino, 1998, volume X, pagg. 307 ss., il quale afferma: "in tale prospettiva, peraltro, dovrà tenersi conto che, i canoni di comportamento contemplati dai regolamenti medesimi, di norma, hanno già preventivamente temperato le esigenze della gara con quelle di tutela dell'integrità dei partecipanti".

¹³⁴ Sempre: BERTINI, B., *La responsabilità sportiva*, cit., pag. 34.

¹³⁵ A tale proposito: TORTORA, M. – IZZO, G.C. – GHIA, L., *Diritto sportivo*, cit., pagg. 123 ss..

¹³⁶ Cfr. DE MARZO, G., *Accettazione del rischio e responsabilità sportiva*, in *Riv. dir. sport.*, 1992, pagg. 2 ss..

¹³⁷ A tale riguardo si è espressa Cass. Pen., Sez. V, 30 aprile 1992, *Giust. Pen.*, 1993, II, 297 secondo cui "il rischio accettabile ed accettato varia, infatti, a seconda che si tratti di incontro tra professionisti e dilettanti, o di semplice allenamento, o di gara amichevole, fino a dover diventare minimo nel caso d'incontri tra squadre di ragazzi o fanciulli".

Tra le tante, ricordiamo l'alpinismo, che rappresenta una disciplina sportiva non agonistica, ma per sua natura certamente pericolosa e che richiede particolari doti di prudenza e cautela da parte dell'atleta, in considerazione dell'alto rischio a cui si può esporre la propria incolumità individuale e quella dei compagni che partecipano alla scalata. Nonostante tali peculiarità abbiano indotto parte della dottrina¹³⁸ a ricondurre detta disciplina nell'ambito delle attività pericolose di cui all'art. 2050 c.c., l'interpretazione opta per una configurazione della responsabilità secondo la regola generale dell'art. 2043 c.c.. Vi è da fare, comunque, una distinzione a seconda che le modalità dell'escursione vengano concordate su un piano paritario tra i partecipanti o, viceversa, vengano imposte da un accompagnatore (propriamente detto "guida alpina"), rispetto al quale gli altri escursionisti si trovino in posizione di subordinazione¹³⁹: nel primo caso, se cioè la decisione di affrontare il rischio e la scelta del modo e dei mezzi tecnici da utilizzare siano comuni, allora non potrà essere addossata all'uno o all'altro partecipante la colpa dell'eventuale sinistro verificatosi¹⁴⁰; diversa è, invece, l'ipotesi in cui sussista un vincolo di subordinazione dei componenti della cordata o degli escursionisti ad una guida o ad un accompagnatore responsabile, perché, in tal caso il problema dell'attribuzione della responsabilità si intreccia con quello della responsabilità professionale della guida o con quello degli obblighi incombenti sull'accompagnatore¹⁴¹

Si può sostanzialmente affermare che, anche in materia alpinistica, restano fermi i tradizionali criteri d'imputazione della responsabilità, che impongono l'accertamento preliminare:

¹³⁸ FRATTAROLO, V., *La responsabilità civile per le attività sportive*, cit., pag. 89; CONFORTI, M., *Esposizione al pericolo e responsabilità civile*, Napoli, 1965, pag. 291.

¹³⁹ La giurisprudenza in Trib. Bolzano, 24 gennaio 1977, *Riv. crit. Priv.*, 1978, 471, non ha escluso, in alcune circostanze, il profilarsi della responsabilità dell'escursionista meno esperto. In essa, infatti, si afferma che: "Esiste pure un obbligo del cliente alla collaborazione e prudenza che varia in proporzione alla sua esperienza. In particolare, quest'ultimo non può volontariamente smantellare la sicurezza, mettendo a repentaglio anche la vita della guida".

¹⁴⁰ In proposito: Cass. Pen., Sez. II, 27 novembre 1957, *Arch. resp. civ.*, 1960, 27

¹⁴¹ In una pronuncia ormai risalente la Suprema Corte (Cass. Pen., Sez. II, 27 novembre 1957, *Arch. resp. civ.*, 1960, 27) precisava che: nel caso di sinistro durante una gita alpinistica, sussiste la responsabilità di uno dei partecipanti in relazione alla decisione di affrontare un rischio ed alla scelta dei modi e dei mezzi tecnici da impiegare solo quando vi sia fra e gli altri partecipi un rapporto di sicura subordinazione.

- a) del rispetto o meno delle regole suggerite dalla tecnica e dalla consuetudine alpinistica;
- b) dell'adozione delle specifiche cautele consigliate dal caso concreto, in rapporto alle quali acquisterà senza dubbio rilievo il grado di abilità e di esperienza degli alpinisti e il dovere di reciproca assistenza che la decisione comune di partecipare alla scalata o all'escursione fa sorgere¹⁴².

Un altro sport, che ha dato luogo a diverse pronunce giurisprudenziali, è stato quello che ormai possiamo senza alcun dubbio definire sport nazionale per eccellenza: il calcio.

Occorre preliminarmente dire della regolamentazione di un eventuale illecito sportivo contemplata all'art. 6 dello statuto della FIGC, che, infatti, prevede che esso si verifichi nel caso di compimento di atti volti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara, ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica¹⁴³.

Il concetto di responsabilità si desume facilmente in ambito calcistico, grazie al Titolo I, Norme di comportamento, del medesimo statuto¹⁴⁴, in cui, tra i principi di carattere generale leggiamo:

- a) in primo luogo, il cd. principio di lealtà sportiva, ovvero un principio di carattere generale di lealtà, correttezza e probità, al quale, tutti i soggetti che operano nell'ordinamento della FIGC devono conformare la propria attività nell'ambito di ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva;
- b) in secondo luogo, il principio *ignorantia legis non excusat*,¹⁴⁵ ovvero di presunzione assoluta di conoscenza delle “Carte federali” e dei “Comunicati ufficiali”, una volta pubblicati, da parte dei soggetti operanti nell'ordinamento sportivo;

¹⁴² Cfr. FRATTAROLO, V., *La responsabilità civile per le attività sportive*, cit., pag. 91

¹⁴³ LUBRANO, E., *Atti di un convegno tenutosi nel maggio – giugno presso l'Università L. U. I. S. S.*, cit., pag. 191.

¹⁴⁴ Il titolo primo prevede come norme di comportamento due punti fondamentali: principi di carattere generale e divieti di carattere generale.

¹⁴⁵ Già previsto dall'art. 5 del codice penale.

c) in terzo luogo, i principi relativi all'individuazione della responsabilità dei vari soggetti dell'ordinamento federale¹⁴⁶.

Precisato ciò, si deve riferire dei limiti entro cui la giurisprudenza ritiene che il contatto fisico possa essere ritenuto conforme alle esigenze di giuoco e, per ciò stesso, lecito: la giurisprudenza, ha affermato il rigoroso principio secondo cui, l'azione di giuoco, anche se svolta nell'osservanza delle regole sportive, non può prescindere dal rispetto dell'integrità fisica e della vita dell'avversario e dei terzi, alla luce delle norme di comune prudenza¹⁴⁷.

Sotto il profilo penalistico, la giurisprudenza non si è, inoltre, mostrata incline ad accogliere l'attenuante, secondo cui l'imputato abbia agito sotto la suggestione della folla in tumulto (ex. art. 62, n. 3 c.p.)¹⁴⁸.

Logico, quindi, che il primo tipo di responsabilità che rilevi, sia quella derivante dalla condotta dell'atleta e non sarebbe potuto essere altrimenti, data l'importanza che riveste in quest'ambito.

¹⁴⁶ Corollari della lettera C) sono:

1) l'art. 2 del Codice, il quale precisa un principio generale di responsabilità di tutti i soggetti dell'ordinamento federale per dolo o colpa, salvo il caso di diversa specifica disposizione (che preveda un diverso genere di responsabilità), nel caso in cui essi pongano in essere dei comportamenti in violazioni delle norme loro applicabili.

2) per quanto riguarda la responsabilità specifica dei singoli soggetti, lo stesso art. 2 precisa; alla lettera b), che "il calciatore che riveste la qualifica di capitano della squadra in una determinata gara è responsabile degli atti di violenza compiuti in danno degli ufficiali di gara da qualsiasi proprio compagno di squadra nel caso in cui questi non sia stato individuato (tale responsabilità viene meno nel caso in cui venga individuato l'autore del fatto)".

¹⁴⁷ La Suprema Corte si è espressa in tal senso con l'ormai storica pronuncia del 1950 (Cass. Pen., Sez. II, 9 ottobre 1950, *Giust. Pen.*, 1951, II, 232), in cui si precisa che: "Nelle competizioni sportive l'atleta deve seguire scrupolosamente tutte le regole stabilite per la data attività sportiva e inoltre mantenere nella sua azione il senso vigile e prudente del rispetto dell'integrità fisica e della vita dell'avversario e dei terzi nei limiti delle particolari finalità agonistiche. Nell'ipotesi di portiere gettatosi a tuffo sulla palla minacciante la rete, se il giocatore attaccante carica il portiere a terra con un calcio diretto a togliergli la palla di mano e colpisce, invece, il portiere, non può essere affermata la responsabilità per colpa dell'attaccante, se non dopo aver accertato, in base a tutte le modalità dell'azione, se questa era permessa dalle regole del giuoco e se, pur essendo tale, non fu controllata da quella umanitaria avvedutezza consentita dalle finalità del giuoco". E ancora, una interessante recente pronuncia del tribunale di Aosta del 1997 (Trib. Aosta 21 maggio 1997, *Riv. crit. Priv.*, 1997, 1208): "In caso di lesioni arrecate ad un avversario durante una competizione agonistica, la scriminante del consenso dell'avente diritto, art. 50 c.p., non è più configurabile quando l'atleta travalichi il dovere di lealtà sportiva e si ponga scientemente a repentaglio l'incolumità fisica del partecipante, esponendolo ad un rischio superiore a quello consentito in quella determinata pratica sportiva ed accettato dal partecipante medio".

¹⁴⁸ In tal senso si esprime la pretura di Palermo nel 1975 (Pret., Palermo 14 novembre 1975, *Riv. dir. sport.*, 1975, pag. 404): "Nel corso di una partita di calcio, se avviene *incidenter tantum* uno scontro tra un giocatore attaccante e il portiere, ricorre l'esimente di cui all'art. 50 c.p., nel caso che il portiere rimanga ferito, ma se si dà un colpo dopo che l'azione per il possesso della palla si è esaurita, si versa nell'ipotesi di lesioni volontarie e il reato non merita attenuanti in considerazione della teatralità dell'atto e del danno arrecato alla società che, in forza di una sanzione sportiva, ha subito la squalifica del campo e la perdita della partita".

Non bisogna però dimenticare che quello sportivo è un ordinamento con una ben precisa caratteristica, la plurisoggettività¹⁴⁹, ed è pertanto consequenziale e implicita in questo fattore la presenza di altri soggetti, i quali possono rendersi a loro volta, in qualche modo, responsabili¹⁵⁰. I soggetti, la cui condotta può dare adito a responsabilità e che andremo a vedere, sono: le società, l'arbitro¹⁵¹, il medico sportivo e i tifosi violenti¹⁵².

Altro potenziale responsabile può quindi essere la società: l'appartenenza dell'atleta ad un'associazione, società o gruppo sportivo, solleva la questione della responsabilità di questi ultimi nei confronti degli atleti o dei terzi danneggiati dal fatto illecito dell'"appartenente", a norma dell'art. 2049 c.c. (responsabilità dei padroni e committenti).

¹⁴⁹ A tale riguardo: CESARINI SFORZA, W., *Il diritto dei privati*, cit., pag. 29.

¹⁵⁰ SANINO, M., *Diritto sportivo*, cit., pag. 56; BERTINI, B., *La responsabilità sportiva*, cit., pagg. 119 ss..

¹⁵¹ Si deve dire che, queste ultime tre categorie di soggetti, saranno singolarmente analizzate ai successivi paragrafi 10 – 11 – 12, del presente capitolo.

¹⁵² Citando solo questi soggetti, non si vuole escludere la presenza, nell'ordinamento sportivo, di altri potenziali responsabili (come quella degli allenatori o dei genitori, o dei dirigenti, etc.), ma queste sono ipotesi di responsabilità meno frequenti e piuttosto marginali rispetto alle altre riferibili a questo contesto. Per ciò che concerne la responsabilità dell'allenatore o dell'istruttore per i danni cagionati dagli o agli atleti/allievi a seguito di loro comportamenti imprudenti o negligenti, essi sono a chiamati a rispondere in base al disposto degli artt. 2047-2048 c.c.. La distinzione tra le due norme, si basa sul fatto che l'allievo sia capace od incapace: se è incapace, si applicherà l'art. 2047 c.c. e il precettore risponderà secondo il regime ivi contemplato. Se, invece, il minore è capace d'intendere e volere, sarà responsabile lo stesso minore, cui andrà aggiunta la responsabilità solidale del "precettore", ai sensi dell'art. 2048, comma 2, c.c.. A tale proposito si veda: PATTI, S., *Insegnamento dello sport e responsabilità civile*, *Riv. crit. priv.*, 1992, pagg. 509 ss.. La dottrina sottolinea inoltre la necessità di una distinzione circa la prova liberatoria ("non aver potuto impedire il fatto") esigibile dagli istruttori sportivi, i quali non possono essere chiamati ad educare il minore così come deve fare il genitore. Pertanto, la prova configurata dalla giurisprudenza a carico dei genitori (aver adottato una vigilanza adeguata al grado di educazione impartito al minore) non potrà essere pretesa dai maestri di sport. In ogni caso, la responsabilità prevista dell'art. 2048 c.c. sarà esclusa, sia per il minore che per il genitore e istruttore, dalla ricorrenza del caso fortuito (Cass. 3 marzo 1995, n. 2463, *Foro it.*, 1995, pag. 326). L'onere di sorveglianza non ha peraltro carattere assoluto, ma è commisurato all'età e al grado di maturità degli allievi; è infatti principio condiviso in dottrina che il comportamento dell'istruttore e del maestro debba essere tanto più cauto e previdente quanto maggiore sia la pericolosità dello sport insegnato e quanto minori siano le capacità e facoltà di apprendimento dell'allievo, FRATTAROLO, V., *La responsabilità civile per le attività sportive*, cit, pag. 96. Per ciò che concerne la responsabilità di genitori (o del tutore), secondo il disposto dell'art. 2048 comma 1 c.c., è prevista, appunto, una loro responsabilità per fatti illeciti dei minori non emancipati, con la precisazione, però, che la suddetta responsabilità dev'essere esclusa se il fatto è compiuto durante l'effettuazione della gara o durante l'allenamento, o in tutte le circostanze in cui il minore è affidato alla disciplina e al controllo di soggetti estranei alla potestà o alla tutela. In queste ipotesi sembrerebbe più corretta l'applicazione del secondo comma dell'art. 2048, qualora si sostenga che, l'allenatore o istruttore o il maestro di sport debbano essere equiparati ai precettori o a coloro che insegnano un'arte o un mestiere, ovvero, ancora, dell'art. 2049 c. c., quando ne ricorrano i presupposti; l'unico caso che consta in giurisprudenza è quello risolto dal Trib. Rovereto 10 dicembre 1971, *Riv. dir. sport.*, 1971, pag. 431, puntuale nell'ammettere la responsabilità del genitore per danni causati dal lancio di un giavellotto eseguito a margine di prove di selezione giovanile di atletica e nel negare la responsabilità della società sportiva organizzatrice, artt. 2049 e 2051 c.c., non partecipando il minore alle suddette prove.

Occorre, perciò, considerare se anche le associazioni o società sportive debbano essere considerate “padroni” o “committenti”, secondo la previsione di questo articolo e se l’esercizio dell’attività sportiva da parte dell’atleta per i propri colori sociali rientri nella nozione di “incombenza” pure contemplata dalla norma. Ovviamente la risposta positiva al primo quesito comporterebbe che l’atleta dovrebbe essere definito “domestico” o “commesso” secondo l’espressione usata dalla norma¹⁵³.

Occorre, anzitutto, sottolineare che taluni rapporti intercorrenti tra società di calcio e calciatore evidenziano la pressoché incontrovertita natura subordinata degli atleti, caratteristica di subordinazione riconosciuta, in seguito all’emanazione della l. 23 marzo 1981, n. 91, “Norme in materia di rapporti tra società sportive e professionisti”, a qualsiasi tipo di prestazione a titolo oneroso dell’atleta¹⁵⁴.

E’ fuor di dubbio, pertanto, che quantomeno per siffatti rapporti, le società sportive possano essere chiamate a rispondere degli eventi dannosi prodotti dai propri atleti nell’esercizio dell’attività sportiva e la conclusione può essere legittimamente estesa a tutti quei casi in cui sia ravvisabile un potere di direzione e sorveglianza del club nei confronti dell’atleta, estrinsecatosi, ad esempio, nella capacità e possibilità d’impartire direttive e di controllare che questi tenga, durante il giuoco, una condotta leale e conforme alle regole sportive¹⁵⁵.

In relazione a quest’ultimo aspetto, la giurisprudenza di merito ha escluso l’applicabilità dell’art. 2049 c.c. alla società sportiva (nella specie, appunto, società di calcio) alla quale apparteneva il giocatore colpevole¹⁵⁶.

¹⁵³ A tale proposito FRATTAROLO, V., *La responsabilità civile per le attività sportive*, cit., pag. 97, ha affermato che: “Seguendo l’orientamento costante della giurisprudenza in materia, per la quale, ai fini della responsabilità indiretta di cui all’art. 2049 c.c., è necessario, se non un vero e proprio rapporto subordinato, un incarico di esecuzione di opere, anche di carattere occasionale e temporaneo, che importi un vincolo di dipendenza, vigilanza e sorveglianza tra committente e commesso in relazione alle mansioni a questo affidate, è lecito concludere che anche il rapporto in questione è attratto nella sfera di applicazione della norma: e ciò indipendentemente dal suo atteggiarsi specifico; si tratti, cioè, di una prestazione occasionale o continuativa, resa dall’atleta professionista o dal dilettante [...]”.

¹⁵⁴ L’art. 3 della l. 23 marzo 1981, n. 91 così dispone: “La prestazione a titolo oneroso dell’atleta costituisce oggetto di contratto di lavoro subordinato, regolato dalle norme contenute dalla presente legge”.

¹⁵⁵ BERTINI, B., *La responsabilità sportiva*, cit., pag. 201.

¹⁵⁶ Le considerazioni che hanno portato ad una simile conclusione sono state le seguenti: “Il giocatore di calcio esercita un’attività agonistica e sportiva nell’interesse del proprio prestigio di atleta oltre che della società cui appartiene, onde il carattere di dipendenza con la società, se pur non manca, è quantomeno sensibilmente

Negli ultimi tempi l'attenzione di dottrina e giurisprudenza si è invece concentrata, più che altro su tre distinte ipotesi di responsabilità della società sportiva, affermata o esclusa a seconda della fattispecie concreta:

- a) responsabilità solidale con il proprio atleta per i danni da lui cagionati ad atleta della squadra avversaria nel corso della competizione¹⁵⁷;
- b) responsabilità per i danni cagionati accidentalmente da un proprio tesserato ad un terzo non partecipante¹⁵⁸;
- c) responsabilità, ex art. 2051 c.c., per i danni cagionati ad un tennista per “cattiva manutenzione del terreno di giuoco” da parte della società sportiva custode del campo¹⁵⁹.

affievolito. In ogni caso manca il fondamento per una qualsiasi responsabilità - ex art. 2049 c.c.- della società cui il giocatore appartiene. Non è possibile ipotizzare la *culpa in vigilando*, essendo notorio che, durante lo svolgimento di una gara calcistica, la vigilanza sul giuoco e sul comportamento dei giocatori in campo è riservata esclusivamente all'arbitro, regolarmente designato dalla competente autorità sportiva e quindi regolarmente accettato dalla società e dagli stessi giocatori tesserati. Né è possibile ipotizzare la *culpa in eligendo*. E' pure notorio, infatti, che l'assunzione di giocatori di calcio ha una propria disciplina che, se non annulla, quanto meno rende limitatissima la possibilità di una libera scelta. Nell'esercizio della facoltà di scelta, comunque, la società non può prevedere - e quindi eliminare e prevenire - le reazioni personali e incontrollabili dei giocatori determinate dalla situazione agonistica in atto e nella quale volontariamente si è immesso colui che subisce un danno. Manca quindi il presupposto giuridico per applicare, nella specie, la norma di cui all'invocato art. 2049 c.c.”, Trib. Bari 10 giugno 1960, *Dir. giur.*, 1963, pag. 83. L'applicabilità o meno dell'art. 2049, incontra pareri contrastanti; in favore si veda: SCOGNAMIGLIO, R., *In tema di responsabilità della società sportiva ex art. 2049 c.c. per illecito del calciatore*, in *Dir. giur.*, 1963, pagg. 81-89. Secondo tale autore: “La società ha sul giocatore un intenso potere di direzione, disciplina e controllo che non viene ad interrompersi durante la gara, rispetto alla quale l'arbitro ha solo un potere di disciplina del giuoco. Inoltre la società ritrae, dall'attività dei giocatori, un vantaggio certo che vale pure ad integrare la *ratio* dell'art. 2049”. Per la tesi contraria: GIANNINI, M.S., *La responsabilità civile degli organizzatori di manifestazioni sportive*, in *Riv. dir. sport.*, 1986, pagg. 277-286, che afferma l'inapplicabilità di detto regime, in quanto le prestazioni dell'atleta avrebbero un' “estricazione individuale”, che non è in rapporto causale con l'attività sportiva organizzatrice. Sostenitore, infine, di una tesi intermedia: FRATTAROLO, V., cit., pag. 94, il quale dice: “Ancorché la motivazione della suddetta sentenza del tribunale di Bari non risulti del tutto appagante, essa, tuttavia, coglie la speciale fisionomia del rapporto e della prestazione di lavoro sportivo rispetto al comune rapporto di lavoro subordinato. La soluzione preferibile sulla sussistenza in concreto del potere di direzione e di vigilanza sembra essere, pertanto, quella che dimanda al giudice l'indagine che, in certe ipotesi - caratteristiche della prestazione sportiva- è totalmente assente. Può essere, per esempio, ritenuta responsabile la società di appartenenza del giocatore per i fatti commessi durante gli incontri o le gare fra rappresentative nazionali o tal ruolo dev'essere assunto dalla federazione, per incarico della quale l'atleta è chiamato ad esibirsi in questo tipo di manifestazioni? La risposta è in quest'ultimo senso se si ravvisa nella federazione la figura del committente, sia pure temporaneo ed occasionale”.

¹⁵⁷ In giurisprudenza si veda: Trib. Monza 5 giugno 1997, *Riv. dir. sport.*, 1997, pag. 758; in questa sentenza è stato affermato che “qualora risulti accertato che l'infortunio occorso ad un atleta durante una competizione sportiva, anche contraddistinta da elevato agonismo (nella specie una partita ufficiale di hockey su pista), è stato provocato da un gesto avulso dalla dinamica del giuoco e diretto a ledere l'avversario, va dichiarata la responsabilità solidale dell'autore del gesto e della società sportiva nelle cui file quest'ultimo militava”. In dottrina: CALMIERI, A., *Oltre l'agonismo: competizioni sportive e responsabilità civile*, in *Riv. dir. sport.*, 1997, pagg. 764 ss..

¹⁵⁸ A tale proposito: App., Genova 6 ottobre 1981, *Riv. dir. sport.*, 1982, 189; si è espressa così: “Una società sportiva non è responsabile dei danni causati a terzi, durante un corso di nuoto, da un allievo minore, qualora in relazione e alla fattispecie e alla capacità d'intendere e volere da riconoscere all'autore del fatto in base a dati di comune esperienza, emerge una responsabilità personale prevista dall'art. 2043 c.c.. Tale responsabilità, non essendo il minore penalmente imputabile, non può estendersi, al risarcimento dei danni non patrimoniali”.

In realtà, una società può incorrere in un triplice ordine di responsabilità, esistente nell'ordinamento sportivo: diretta, oggettiva, presunta.

Le società rispondono direttamente dell'operato di chi le rappresenta ai sensi delle norme federali¹⁶⁰; sono oggettivamente responsabili dell'operato dei propri dirigenti, soci e tesserati agli effetti disciplinari¹⁶¹; sono inoltre presunte responsabili, sino a prova contraria, degli illeciti sportivi a loro vantaggio che risultino commessi da persone ad esse estranee¹⁶².

Sono stati espressi i maggiori dubbi¹⁶³ nei confronti della responsabilità oggettiva che, nell'attuale ordinamento sportivo si articola in due ipotesi, consistenti:

- a) nella commissione, con qualsiasi mezzo, da parte di società, dirigenti, soci, tesserati, a loro nome o nel loro interesse, di atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato della gara, ovvero ad assicurare un vantaggio in classifica (art. 2 cod. giust. sport.);
- b) nella realizzazione, anche da parte di accompagnatori e sostenitori, di fatti o situazioni che abbiano influito decisamente sul regolare svolgimento di una gara o che ne abbiano impedito la regolare effettuazione (art. 7 cod. giust. sport.).

E' questo secondo punto, vista la situazione attuale, in cui vengono effettuate le gare, che rileva in maniera preponderante, in attesa di provvedimenti più efficaci per garantire che le competizioni vengano svolte nella maniera più tranquilla possibile.

Avremo modo di dedicare più attenzione a tale problematica, tuttavia, qui si può anticipare che nelle decisioni degli organi di giustizia sportiva le più frequenti

¹⁵⁹ Cass. 28 ottobre 1995, n. 11264, *Riv. dir. sport.*, 1996, pag. 87: "Posto che l'art. 2051 c.c. pone a carico del custode una presunzione *iuris tantum* di colpa per i danni cagionati dalla cosa, quantunque priva di un dinamismo proprio, la società sportiva risponde della distorsione tibio-tarsica subita da un tennista a seguito di una caduta su una buca del campo da giuoco, non potendo considerarsi caso fortuito, inteso come assenza di colpa del custode, la mancata ispezione preventiva del campo da parte del giocatore".

¹⁶⁰ Ai sensi dell'art. 6 comma 1, cod. giust. sport..

¹⁶¹ Ai sensi dell'art. 6 comma 2, cod. giust. sport..

¹⁶² Ai sensi dell'art. 6 comma 5, cod. giust. sport.. Si può dire, per ciò che concerne detta responsabilità, che la presunzione di responsabilità si ha per superata se, dalle prove fornite dalla società dall'istruttoria svolta dall'Ufficio Indagine o dal dibattimento risulti, anche in via di fondato e serio dubbio, che la società medesima non ha partecipato all'illecito e lo ha ignorato.

¹⁶³ Si veda: TORTORA, M. - IZZO, G.C. - GHIA, L., *Diritto sportivo*, cit., pag. 104.

applicazioni dell'istituto della responsabilità oggettiva nei confronti delle società sportive riguardano il mantenimento dell'ordine pubblico sul proprio campo di giuoco, nel senso che, in caso di mancata osservanza di tale obbligo per qualsivoglia ragione, le società sportive ne rispondono oggettivamente¹⁶⁴.

In ogni caso, non ogni comportamento delle persone per le quali le società sportive debbono rispondere è suscettibile di responsabilità oggettiva, bensì solo quello in cui vi è coincidenza ed identità tra “il centro d'interesse e di profitto del responsabile subiettivo e la sfera d'azione del responsabile obiettivo”¹⁶⁵. Si attendono ulteriori sviluppi legislativi a tale riguardo¹⁶⁶.

¹⁶⁴ Tale responsabilità sarebbe fondata:

- a) sull'impossibilità di distinguere nella massa del pubblico i responsabili diretti di fatti d'intemperanza e violenza (C. A. F., 11 novembre 1978, *Riv. dir. sport.*, 1979, pag. 434). Con lo sviluppo delle tecniche di ingradimento fotografico e l'utilizzo di telecamere a circuito chiuso all'interno degli stadi, peraltro, la Questura e le forze dell'ordine sono oggi in grado d'individuare e fermare i tifosi, che si rendono colpevoli di atti vandalici, prima, durante e dopo lo svolgimento della gara;
- b) sull'impossibilità di prevenire tali fatti mediante la forza pubblica, che non può controllare singolarmente tutti gli spettatori.

Ai fini della responsabilità in esame, sono rilevanti solo i fatti estranei al giuoco (C. A. F., 3 luglio 1978, *Riv. dir. sport.*, 1979, pag. 433), intendendosi quali fatti di giuoco quelli verificatisi sotto la percezione dell'arbitro e nell'ambito delle sue funzioni, tanto da essere sanzionati disciplinarmente dallo stesso. Significativa a tale riguardo la puntualizzazione, più volte ribadita dagli organi di giustizia sportiva (C. A. F., 25 giugno 1971, *Riv. dir. sport.*, 1971, pag. 523; C. A. F., 21 febbraio 1985, *Riv. dir. sport.*, 1985, pag. 708; C. A. F., 21 settembre 1989, *Riv. dir. sport.*, 1991, pag. 477; C.A. F., 30 settembre 1989, *Riv. dir. sport.*, 1991, pag. 479; C. A. F., 10 novembre 1989, *Riv. dir. sport.*, 1991, pag. 482), che “l'ipotesi dell'ordine pubblico va rapportata a manifestazioni di un apprezzabile estensione collettiva, che turbino non solo la regolarità della gara, ma l'intera situazione ambientale del campo di giuoco” (C. A. F., 17 novembre 1989, *Riv. dir. sport.*, 1991, pag. 485). Va segnalata un'altra importante decisione (C. A. F., 27 gennaio 1972, *Riv. dir. sport.*, 1972, pag. 151) che, nel confermare l'ammenda inflitta ad una società sportiva per l'uso di fuochi d'artificio da parte del pubblico ha precisato che “la responsabilità oggettiva non è intesa a reprimere nessuna *culpa in vigilando*, ma a punire indirettamente, attraverso la punizione della squadra del cuore, i sostenitori intemperanti”; in chiave critica: PAGLIARA, F., *Ordinamento giuridico sportivo e responsabilità oggettiva*, in *Riv. dir. sport.*, 1989, pag. 165, che osserva come “la punizione indiretta dei tifosi è una mera finzione rispetto all'esplicita affermazione dell'estraneità della società sportiva alla punizione disciplinare, perché la ragione della norma non può essere quella di punire il tifoso, il quale, il più delle volte, rimane all'oscuro dei provvedimenti adottati contro la propria squadra, bensì quella di sanzionare l'andamento non regolamentare di una gara”.

¹⁶⁵ C. A. F., 30 gennaio 1985, *Riv. dir. sport.*, 1985, pag. 556.

¹⁶⁶ Vi è, infatti, chi ritiene necessario un radicale intervento legislativo sull'art. 7, 1° comma, cod. Giust. Sport. (perdita della gara a tavolino per la società ritenuta responsabile, anche oggettivamente, di fatti o situazioni che abbiano influito decisamente sullo svolgimento della gara o ne abbiano impedito la regolare effettuazione); in tal senso, BUONCRISTIANO, M., *La responsabilità oggettiva delle società sportive: problemi, limiti e prospettive*, in *Giur. it.*, IV, pagg. 161 ss.: “Pur conscio dell'esigenza di frenare il fenomeno della violenza negli stadi, non posso non ribadire l'assoluta illogicità della normativa e non solo l'inidoneità allo scopo della sanzione (non credo che per il tifoso teppista la perdita a tavolino sia idoneo deterrente), ma anche la negativa influenza che la soluzione arreca a regolare svolgimento dell'intero campionato”.

4. Condotte che danno origine a responsabilità sportiva. Il cd. rischio sportivo.

Accade sovente che, la condotta attuata nella preparazione e nello svolgimento del giuoco o anche quella che ne è avulsa, traendo semplice occasione dalla gara, in quanto non rispondente ai principi di lealtà, correttezza e parità, fondamentali per l'ordinamento sportivo, turbi o alteri il regolare andamento della gara stessa o il suo risultato e siano di indole tale da suscitare la reazione dell'ordinamento statale e da provocarne la sanzione penale o civile¹⁶⁷.

E' chiaro che la condotta illecita che abbia trovato nella gara una semplice occasione, restando estranea allo svolgimento dell'azione di giuoco e dell'intento agonistico ed essendo invece dettata dalla specifica volontà di aggressione e di pregiudizio all'altrui incolumità personale, non può ricevere alcuna tutela dall'ordinamento, né essere assistita, come vedremo, da alcuna scriminante¹⁶⁸.

Nell'ipotesi in cui il fatto lesivo nasca invece dalla stessa azione di giuoco oggetto di valutazione, essa certamente si complicherebbe perché è vero che è possibile istituire un immediato collegamento valutativo fra la condotta, la sua adeguatezza o meno rispetto alle norme tecniche a fra queste ultime e gli artt. 2043 c.c. e 43 c.p. (la cui formulazione comprende i regolamenti interni così come le discipline e i canoni di comune di diligenza, prudenza e perizia¹⁶⁹), ma è anche vero che la

¹⁶⁷ FRATTAROLO, V., *L'ordinamento sportivo nella giurisprudenza*, cit., pag. 388.

¹⁶⁸ In questi termini: Cass., 20 novembre 1973, *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1975, pag. 660, con nota di RAMPIONI, R., *Sul cd. "delitto sportivo": limiti di applicazione*; CAIANELLO, C., *L'attività sportiva nel diritto penale*, cit., pag. 273; più recentemente: Cass., 6 marzo 1992, *ibidem*, 1992, pag. 321; Trib. Udine, 6 giugno 1990, *ibidem*, 1991, pag. 85, ed ivi commento critico di BOLOGNA, A., *Attività sportiva e responsabilità penale*, cit., pag. 243; Trib. Belluno, 28 maggio, *ibidem*, pag. 95; Trib. Marsala, 29 ottobre 1981, *ibid.*, 1982, pag. 197; Pret. Palermo, 14 novembre 1975, *ibidem*, 1975, pag. 404, con nota di FEDELI, V., *Brevi note sulla violenza nello sport e negli impianti sportivi*.

¹⁶⁹ Mentre in Italia il richiamo alle regole del giuoco si basa sul richiamo alla prudenza e diligenza, la giurisprudenza francese non esita ad ammettere che ogni infrazione alle regole del giuoco costituisce un illecito civile o penale. La Cour D'Appel de Toulouse con sentenza 10 febbraio 1977, *Gaz. pal.*, 1977, pag. 279, (relativa ad un caso piuttosto clamoroso di violazione delle regole del giuoco, che aveva condotto alla sospensione dell'atleta responsabile da parte della federazione francese di rugby), precisò che la responsabilità penale dell'atleta ricorre solo se la condotta inosservante delle regole del giuoco abbia cagionato un danno corporale anormale ad altro atleta e discenda "*d'une imprudence ou d'une maladresse caractérisée ou de la simple brutalité volontaire*". A questa elencazione si è aggiunto talora il *coup déloyal*, ovvero si è sostituito il generico riferimento alla *grave imprudence*.

condotta, può essere astrattamente imputabile secondo il diritto comune, ma appare inevitabile o “dovuta” in base alle regole del giuoco¹⁷⁰.

Il problema, dunque, è essenzialmente dei limiti dell’impiego della violenza, sia per gli sport dove la stessa, diretta alle persone, faccia parte delle regole del giuoco (pugilato, lotta, judo), sia per gli sport rispetto ai quali non sia contemplata, anzi, proibita dalle medesime regole, ma possa essere comunque, spesso ed ineluttabilmente, presente (calcio, rugby, hockey, etc.).

Vi è da dire che l’attività sportiva, al pari di qualsiasi altra attività umana, anche se particolarmente utile dal punto di vista sociale e, quindi, protetta con norme speciali dall’ordinamento, non sfugge ai principi generali che presiedono all’applicazione della sanzione o della pena, occorrerà pertanto riferirsi per stabilire la liceità di una determinata condotta e l’imputabilità dell’evento derivatone¹⁷¹: cosa che la giurisprudenza ha sostanzialmente sempre fatto, sostenendo oltre alla validità dei regolamenti, l’esistenza del principio generale di *neminem laedere*¹⁷².

Mentre la valutazione della conformità della condotta ai regolamenti di gara è apparsa alquanto agevole, si è registrata qualche diversità di vedute sulla valutazione dell’osservanza dei precetti generali dell’ordinamento, dato che il comportamento dell’atleta impegnato nella competizione non sempre si presta ad essere giudicato alla stregua dell’ordinaria diligenza, perizia o prudenza dovendosi tener conto anche delle caratteristiche e del grado di pericolosità e quindi del “rischio” presente in misura diversa nell’esercizio di ciascuna disciplina sportiva¹⁷³. In via generale, i principi che possono ritenersi acquisiti sono che l’atleta deve, innanzitutto, rispettare le regole tecniche e sportive e che, inoltre, la

¹⁷⁰ FRATTAROLO, V., *L’Ordinamento sportivo nella giurisprudenza*, cit., pag. 388.

¹⁷¹ FRATTAROLO, V., *La responsabilità civile per le attività sportive*, cit., pag. 36; PIACENZA, F., *Riflessi penalistici della colpa nell’esercizio di attività pericolose*, in *Giust. pen.*, 1948, II, c. 433; in giurisprudenza: Trib. Marsala, 29 ottobre 1981, cit., 1982, 187.

¹⁷² In tal senso il Trib. Bari, 31 marzo 1958, in *Arch. giur. circ.*, 1958, pag. 1047, che ha sostenuto come i regolamenti tecnici abbiano valore parametrico indispensabile ai fini della responsabilità, ma che sussistono, altresì, principi di ordine pubblico stabiliti dall’ordinamento generale che devono comunque prevalere.

¹⁷³ STIPO, G., *La responsabilità civile nell’esercizio dello sport*, in *Riv. dir. sport.*, 1961, pag. 25; ALBEGGIANI, F., voce *Sport*, in *Enciclopedia del diritto*, XLIII, Milano, 1990, pagg. 546 ss..

sua azione non deve travalicare la finalità agonistica e le esigenze del giuoco nel rispetto dell'altrui incolumità¹⁷⁴.

Circa il grado di pericolosità di ogni singolo gruppo di sport, rileva il concetto di "rischio sportivo"¹⁷⁵.

Alcune premesse sono necessarie: innanzitutto, per ciò che riguarda la responsabilità, il concetto di normalità deve riferirsi all'uomo di prudenza e diligenza, ma trova alcune limitazioni nell'esercizio delle attività che determinano situazioni di pericolo e pertanto i criteri di valutazione della condotta devono necessariamente subire delle attenuazioni di fronte alle speciali condizioni in cui dette attività sono svolte¹⁷⁶. Da qui si deve desumere, per i partecipanti, una manifestazione implicita di accettazione del "rischio" inerente alle medesime per cui, nella previsione dei pericoli conseguenti e dei danni che ne possono derivare, si profilano gli estremi di quel consenso dell'offeso o dell'avente diritto, che priva detti danni di contrarietà al diritto perché il danneggiato ha consentito ad essi. La ragione per cui al consenso del danneggiato è riconosciuta tale efficacia consiste in ciò che il danno non ha conseguenze giuridiche rilevanti perché non proviene da una causa estranea al danneggiato. Infatti, quando il soggetto consente alla "produzione del danno", egli si rende partecipe della causa che lo determina, rinunciando, con ciò, alla tutela che il diritto gli appresta verso l'autore materiale, ciò, ovviamente, nel rispetto dei diritti costituzionalmente protetti. Sicchè, restando il danno circoscritto entro determinati ambiti, viene meno anche la responsabilità di costui¹⁷⁷.

¹⁷⁴ In tal senso si esprime anche il Trib. Milano, 14 gennaio 1985, in *Foro it.*, 1985, II, c. 218; con commento di BARBORINI, M.B., *Rilevanza penale dell'attività sportiva*, in *Giur. Mer.*, 1985, pag. 908; PALOMBI, E., *I limiti di liceità dell'attività sportiva violenta*, in *Riv. dir. sport.*, 1985, pag. 194, che esamina principalmente, dichiarandola infondata, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 50 c.p., nella parte in cui, secondo l'opinione del p.m. che l'aveva sollevata, scriminerebbe i fatti lesivi commessi nell'esercizio di attività sportiva consistente nell'uso della violenza fisica sulla persona, in contrasto con gli artt. 2 - 32 Cost.

¹⁷⁵ DE MARZO, G., *Accettazione del rischio e responsabilità sportiva*, cit., pagg. 8 ss..

¹⁷⁶ BERTINI, B., *La responsabilità sportiva*, cit., pag. 33.

¹⁷⁷ FRAU, R., *La responsabilità civile sportiva*, in *Responsabilità civile- responsabilità extracontrattuale*, cit., pag. 317.

La giurisprudenza ha posto in rilievo che dalla partecipazione ad un giuoco sportivo non può, infatti, desumersi il consenso a subire indistintamente lesioni¹⁷⁸ o danni dai competitori perché il consenso non può che essere riferito alla partecipazione ad una gara o ad un giuoco svolto normalmente entro i limiti dell'esercizio corretto dei medesimi¹⁷⁹ e nel rispetto del principio prevalente tutelante l'integrità fisica e della tutela della vita dell'atleta secondo il disposto costituzionalizzato all'art. 32.

Si sono avute, inoltre, notevoli altre affermazioni della giurisprudenza, secondo le quali le lesioni prodotte in combattimento sportivo non costituiscono reato né illecito civile quando sono state cagionate nel corretto svolgimento dell'esercizio e senza violare le regole fissate. In tal caso assumono, quindi, importanza le regole anzidette e le norme di correttezza sportiva perché l'infrazione delle une o delle altre può determinare una responsabilità di natura penale o eventualmente civili per i danni che ne sono conseguiti¹⁸⁰.

Il rischio sportivo, in conclusione, incide direttamente su chi esercita l'attività sportiva, il quale si sottopone ai pericoli che sono propri di certe competizioni e assume su di sé, senza possibilità di rivolgersi ad altri, le conseguenze di quei danni che rientrano nell'alea della competizione¹⁸¹ e che sono stati prodotti nel normale esercizio dell'agone sportivo senza violare le regole della gara¹⁸².

Possiamo affermare che il problema del rischio inerisce alle tipologie di sport praticati e all'utilizzo della violenza, che è in essi ricompresa: pur essendo, infatti,

¹⁷⁸ In argomento è di particolare rilievo una decisione della Cass. Pen., Sez. II., 9 ottobre 1950, in *Riv. dir. sport.*, 1950, 107, con la quale è stato ritenuto responsabile del reato di lesione colposa un giocatore di calcio che, proseguita la sua corsa verso il portiere, lo aveva colpito con un calcio, dopo che questi, con notevole anticipo, si era impadronito della palla.

¹⁷⁹ App. Firenze, 26 agosto 1953, in *Giur. Toscana*, 1953, pag. 512.

¹⁸⁰ PASCASIO, M., *Sul rischio sportivo*, in *Riv. dir. sport.*, 1961, pag. 77.

¹⁸¹ A tale proposito si è rivelata importante una sentenza della Cass. Pen., Sez. I, 20 novembre 1973, in *Riv. dir. sport.*, 1975, pag. 273 (con nota adesiva di CAIANELLO V.), con la quale un calciatore è stato ritenuto responsabile di lesioni personali gravi, per aver colpito un avversario, procurandogli la frattura della mandibola, quando i due atleti non erano in alcun modo impegnati in un'azione di giuoco.

¹⁸² In proposito: BONASI BENUCCI, E., *Il rischio sportivo*, in *Riv. dir. sport.*, 1955, pag. 422; FRATTAROLO, V., *La responsabilità civile per le attività sportive*, cit., pag. 56, il quale ha affermato: "Si ritorna così al criterio informatore della valutazione della responsabilità sportiva, perché la misura della normalità e della liceità del rischio non può che essere data, fondamentalmente, che dal rispetto delle norme che regolano lo svolgimento normale dell'attività sportiva considerata".

il concetto di sport essenzialmente unitario, in quanto alla base di ogni competizione vi è lo stesso *animus ludendi*¹⁸³, è necessario distinguere le varie discipline a seconda dei rischi per l'incolumità fisica che comportano per coloro che li praticano e talora anche per i terzi.

Considerate sotto questo aspetto, le attività sportive possono essere suddivise in categorie: alcuni autori le suddividono in due¹⁸⁴, altri, invece, in tre categorie¹⁸⁵,

¹⁸³ Si veda: BERNASCHI, A., *Limiti della illiceità penale nella violenza sportiva*, cit., pag. 4.

¹⁸⁴ GRUGNOLA, L., *La violenza sportiva*, in *Riv. dir. sport.*, 1960, pagg. 56 ss., il quale afferma: "Va [...] compiuta una distinzione tra i vari sports, cioè fra gli sports violenti, quelli che importano l'applicazione di forza muscolare contro le persone, o comunque ammettono o contemplano, in via normale od eventuale, un contatto uno scontro tra i competitori, e gli sports non violenti quelli in cui ogni partecipante compie l'esercizio o la gara [...] per sé solo, senza che un contatto con gli altri sia contemplato nella struttura normale dell'attività, neppure come eventuale, e semmai è espressamente vietato"; BERNASCHI, A., *Limiti della illiceità penale nella violenza sportiva*, cit., pag. 4, che scrive: "[...] è necessario distinguere gli sports non violenti, in cui ogni partecipante compie l'esercizio o la gara per sé solo (vedi le varie discipline della ginnastica, dell'atletica, del nuoto, del canottaggio, del ciclismo, del tiro ecc.), senza che un contatto con gli altri partecipanti sia contemplato nella struttura normale dell'attività, neppure come eventuale, e se mai è espressamente vietato e sportivamente inconcepibile, dagli sport violenti [...]".

¹⁸⁵ La ripartizione delle discipline agonistiche in tre diverse categorie, teorizzata, per primo da DELOGU, T., *La teoria del delitto sportivo*, in *Annali dir. e proc. pen.*, 1932, I, pag. 1297, fu poi ripresa da ALTAVILLA, E., *Responsabilità colposa in una partita di calcio*, in *Giust. pen.*, 1951, II, col. 230, e VASSALLI, G., *Agonismo sportivo e norme penali*, in *Riv. dir. sport.*, 1958, pag. 181. Dello stesso avviso sono: TOMASELLI, A., *La violenza sportiva ed il diritto penale*, in *Riv. dir. sport.*, 1970, pagg. 319 ss., in cui espone entrambe le suddivisioni circa la presenza o meno della violenza negli sports e della varie distinzioni che in tal senso sono state fatte: "Qualcuno ha distinto: giuochi sportivi a forma di combattimento in cui l'azione cade sull'altrui persona fisica (pugilato, lotta, rugby) e giuochi non a forma di combattimento in cui l'azione cade o su niente (atletica) o su una cosa (calcio, tennis). Altri ha preferito invece distinguere: sports che si praticano mediante violenza sull'avversario (boxe e lotta); sports consistenti in un misto di violenza sulle persone e sulle cose simultaneamente (rugby); sports che prescindono dalla violenza (calcio e tennis). Vi è, infine, chi propone questa partizione: sports a contatto istituzionalizzato tra i contendenti (lotta, boxe, catch); sports a contatto eventuale (calcio); sports a contatto assolutamente proibito (atletica e nuoto)". Ci pare, a questo riguardo, opportuno citare l'opinione del CHIAROTTI, F., *Dovere giuridico della lealtà nelle competizioni sportive*, in *Riv. dir. sport.*, 1959, pag. 237, secondo la quale le riferite distinzioni appaiono tutte viziate alla base: la parola violenza, tanto importante ai nostri fini, viene, infatti, usata promiscuamente: "Solo con molta genericità - scrive l'Autore - possono raggrupparsi in base al comune denominatore della lotta diretta, esplicatesi in manifestazioni di violenza, il pugilato, la lotta, il rugby e il calcio, ove si consideri che, mentre il regolamento sul pugilato consente, sia pure con l'osservanza di certe norme, di mettere in stato di inferiorità l'avversario con ricorso all'uso della violenza, quello sulla lotta, nella quale si tende alla sconfitta dell'avversario per atterramento (contatto anche breve delle spalle sul tappeto), vieta le prese irregolari proibendo rigorosamente ogni caduta violenta". Si profilano in tal modo due diversi significati del termine "violenza": violenza genericamente intesa come attuazione di un qualsiasi contatto tra i competitori; e violenza specificamente intesa come lesione volontariamente inferta all'avversario e consentita dal regolamento. "Alla luce di tali rilievi - conclude - si profila la distinzione tra le pratiche sportive che intendiamo accogliere: pugilato (da considerare dunque autonomamente); sports violenti con esclusione però di attività lesiva intenzionale (lotta libera, lotta greco-romana, lotta giapponese, calcio, rugby) e sports che non implicano alcuna violenza (tutti gli altri). Si può ovviamente escludere con assoluta certezza che per la terza categoria di pratiche sportive si possa presentare un problema di liceità della violenza eventualmente esercitata: in questi casi la competizione sportiva è solo un mezzo offerto all'atleta per porre in essere un'attività lesiva nei confronti dell'avversario". Ancora: TRAVERSI, A., *Diritto penale dello sport*, Milano, 2001, pagg. 39 ss.: "[...] le attività sportive possono essere suddivise in tre categorie: quelle che non presuppongono alcun contatto fisico tra gli atleti né rischi per gli spettatori (come il tennis o l'atletica leggera); quelle che, pur escludendo l'uso della violenza, ammettono il contatto fisico con conseguente rischio per l'incolumità degli atleti (come ad esempio il calcio, l'hockey ed il rugby), nonché le attività in sé pericolose sia per i gareggianti che per i terzi (per esempio l'automobilismo) e, infine, quelle ontologicamente violente (cd. a violenza necessaria), nelle quali l'uso della violenza fisica sulla persona non dà luogo, come negli altri sports, a violazione

anche se non manca chi, addirittura, si è espresso in favore di una quadripartizione¹⁸⁶.

Di seguito si utilizzerà lo schema della tripartizione dividendo gli sport in: 1) attività sportive a violenza necessaria; 2) attività sportive a violenza eventuale; 3) attività sportive non violente.

5. *Segue: attività sportive a violenza necessaria*

Molto spesso si assiste, nell'ambito di gare o competizioni, ad episodi di violenza, che frequentemente possono essere causa di lesioni gravi, o peggio anche della morte¹⁸⁷.

Innanzitutto, si deve dire che il tema degli sports violenti è stato al centro di ampi dibattiti¹⁸⁸, soprattutto per le suddivisioni degli stessi in base alla maggiore o minore possibilità di contatto fisico tra gli atleti.

delle regole del giuoco ma, al contrario, costituisce l'essenza stessa della disciplina (come nel caso del pugilato e della lotta libera)".

¹⁸⁶ Questo è il pensiero di RAMPIONI, R., *Sul cd. "delitto sportivo": limiti di applicazione*, cit., pag. 660, secondo il quale sarebbe più opportuno distinguere tra: 1) sports caratterizzati da una violenza diretta e necessaria sulla persona (boxe, lotta); 2) quelli nei quali si esercita la violenza contemporaneamente sulla persona e sulla cosa (rugby); 3) quelli a violenza solo eventuale sulla persona (calcio); 4) quelli a violenza solo su cose (tennis).

¹⁸⁷ Pur se soltanto negli ultimi decenni, col diffondersi dello sport di massa, il problema ha assunto una particolare rilevanza, i giuristi dell'epoca greco-romana affermavano in proposito: già DEMOSTENE sosteneva che andasse esente da colpa l'atleta che nei giuochi avesse procurato la morte dell'avversario, in considerazione dell'intenzione che era stata di "superare un vivente, non di dargli la morte", anche nel *Corpus Juris*, d'altra parte, si può leggere: "*Si quis in colluctatione vel in pancrazio vel pugiles dum inter se exercentur alius alium occiderit, si quidam in publico certamine, cessat Aquilia, quia gloriae causa et virtutis non iniuriae gratia damnum datum*" (D. 9, 2, De lege Aquilia, fr. 7, par. 4); MENOCHIUS, nel diritto intermedio, così sosteneva l'impunità delle lesioni sportive: "*Cum quis in ludo et certamine publico permisso vulneribus socium cum quo certat casu, non autem consulto, afficit vel etiam occidit, tunc vulnerans ex lege divini Platonis poena dignus non est*".

¹⁸⁸ BORRUSO, R., *Combattimento sportivo e diritto penale. L'incidenza della responsabilità penale nell'esercizio dello sport*, in *Riv. dir. sport.*, 1956, pag. 410 ss., riporta nel suo testo il dibattito avvenuto a proposito del cd. reato sportivo. "Il 18 dicembre 1929, a Roma era riunita la terza sottocommissione parlamentare per l'esame del progetto del nuovo codice penale.

Nell'ambito degli sports violenti si palesa necessaria una distinzione¹⁸⁹:

- a) sport a forma di combattimento (boxe, lotta, judo), in cui l'atleta ottiene la vittoria esercitando la forza muscolare contro l'avversario e mettendolo in condizioni d'inferiorità o addirittura d'impossibilità di continuare la difesa. In questi combattimenti la violenza fisica dei contendenti in loro reciproco danno è un'evenienza normale, caratteristica del loro svolgimento tipico.
- b) sport collettivi, a squadre contrapposte, nei quali il fine mediato dei giocatori è quello di colpire un oggetto, in genere un pallone, o impossessarsi di esso e in cui lo scontro con l'avversario è previsto dalle regole tecniche del giuoco in via eventuale o è permesso entro certi limiti. Ci si riferisce in particolar modo al calcio, rugby, pallacanestro, etc.

In questo frangente c'interesserebbe agli sports del primo gruppo, ossia a quelli che sono stati definiti "a contatto istituzionalizzato"¹⁹⁰: nello svolgimento normale di queste attività, con maggiore o minore frequenza statistica, si verificano fatti che di per se stessi rientrano in norme incriminative.

In prima approssimazione, così si configura il problema della violenza sportiva: ma quale è la rilevanza in ambito penale di azioni violente, di per sé rientranti in fattispecie penali, che un contendente compie nei confronti di un altro nell'esercizio regolare di determinati sport? L'atleta che in tal modo percuote, lede, uccide, è da ritenersi penalmente responsabile o no? E soprattutto: qualora si concluda nel senso di ritenerlo non penalmente responsabile, quale sarà la ragione? Il problema è sempre stato vivo nella dottrina italiana. "Al di sotto di un apparentemente consolidata opinione comune, di cui è traccia nel comportamento del legislatore del 1930, che, pur sollecitato, non regolò espressamente il problema

La discussione sugli articoli del progetto di codice, posti al vaglio dei commissari, era vivace, ma ad un tratto essa diventò ancora più animata. Risuonò nell'aria un'espressione nuova ed interessante: < reato sportivo >". La discussione che vide come protagonisti gli onorevoli MADIA, DIENA, MANGINI e FOSCHINI, riguardò il possibile reinserimento nel codice penale del reato di lesione personale del consenziente, in particolare nel caso di lotte sportive. "Finita la discussione, i commissari MADIA e DIENA proposero che le lesioni del consenziente, nel caso di lotte sportive, fossero considerate come reato. Gli altri commissari, cioè la maggioranza, non approvarono la proposta".

¹⁸⁹GRUGNOLA, L., *La violenza sportiva*, cit., pag. 55 ss.; BERNASCHI, A., *Limiti della illiceità penale nella violenza sportiva*, cit., pag. 5.

¹⁹⁰Così: BERNASCHI, A., *Limiti della illiceità penale nella violenza sportiva*, cit., pag. 5.

ritenendolo pacifico e non curandosi di approfondirne le ragioni teoriche, la questione si rivela estremamente fluida ed opinabile”¹⁹¹.

Si è discusso molto circa la natura del rischio consentito in siffatto contesto, soprattutto per ciò che concerne l’ammissibilità, dal punto di vista giuridico, di eventuali lesioni personali: taluno ha parlato d’impunità degli sport violenti, derivante da una situazione di mera “tolleranza dell’autorità, che non trova giustificazione nel nostro diritto positivo”¹⁹²; altri di liceità soggettiva del fatto per mancanza dell’elemento intenzionale¹⁹³; altri ancora di liceizzazione del fatto da parte della legge istitutiva del C.O.N.I. o, in ogni caso, delle autorizzazioni di pubblica sicurezza prescritte per lo svolgimento di gare¹⁹⁴; altri, infine, hanno sostenuto che i comportamenti di cui trattasi, sarebbero da ritenersi oggettivamente leciti in virtù di una vera e propria causa di giustificazione, consuetudinaria¹⁹⁵ o normativamente disciplinata¹⁹⁶, consistente nel “consenso dell’avente diritto” (di cui all’art. 50 c.p.) ovvero nell’ “esercizio di un diritto” (di cui all’art. 51 c.p.)¹⁹⁷.

¹⁹¹ Cfr. GRUGNOLA, L., *La violenza sportiva*, cit., pag. 57.

¹⁹² ALTAVILLA, E., *La colpa*, Torino, 1957, vol. II, pag. 241.

¹⁹³ In proposito: FLORIAN, E., *Trattato di diritto penale. Parte generale*, Milano, 1934, vol. I, pag. 656.

¹⁹⁴ Fra gli autori che, a vario titolo, si richiamano al criterio dell’autorizzazione allo svolgimento dell’attività sportiva per giustificare la non punibilità delle condotte di violenza: ANTOLISEI, F., *Manuale di diritto penale. Parte generale*, Milano, 1997, pag. 311, ove afferma che “il vero fondamento della liceità deve ravvisarsi nella considerazione che l’attività sportiva è permessa dallo Stato, il quale, anzi, la favorisce, ritenendola utile dal punto di vista sociale, in quanto migliora le condizioni fisiche della popolazione e sviluppa lo spirito agonistico”.

¹⁹⁵ La consuetudine come causa di giustificazione è stata sostenuta solo da una parte minoritaria della dottrina: PICHLER, J., *La lesione sportiva nel processo penale*, in *Riv. dir. sport.*, 1964, pag. 163. Circa i problemi connessi ad essa si veda più approfonditamente il par. 3, cap. 4 del presente elaborato.

¹⁹⁶ Così si espresse una ormai remota sentenza: Cass. Pen. 24 febbraio 1928, *Giur. it.*, 1928, 141, nella quale si legge: “L’uccisione di uno dei lottatori mediante colpi infertigli dall’altro durante le gare atletiche (lotta greco-romana, boxe e simili) ha tutti i caratteri dell’omicidio preterintenzionale. Tuttavia, nonostante che il fatto si appalesi di per sé antiggiuridico e nessuna disposizione di legge accordi l’impunità, una norma di diritto consuetudinario si è imposta per la quale tali fatti vengono impuniti”.

¹⁹⁷ Sostenitore dell’opinione che giustifica gli atti lesivi in forza di una norma consuetudinaria è PICHLER, J., *La lesione sportiva nel processo penale*, cit., pag. 163. Altri autori fanno, invece, risalire l’impunità della condotta sportiva ad una causa di giustificazione non codificata, fondata sull’utilità o sulla mancanza di danno sociale: BERNASCHI, A., *Limiti della illiceità penale nella violenza sportiva*, cit, pag. 3; CORDERO, F., *Appunti in tema di violenza sportiva*, in *Giur. it.*, 1951, II, c. 313 ss.; LA CUTE G., *L’esercizio dell’attività sportiva come causa di giustificazione non codificata*, in *Giur. mer.*, 1975, II, pag. 15; TOMASSELLI, A., *La violenza sportiva ed il diritto penale*, cit., pag. 319; VASSALLI, G., *Agonismo sportivo e norma penale*, cit., pag. 183. La dottrina prevalente è, invece, orientata a porre a fondamento della liceità dei fatti lesivi la scriminante del consenso dell’avente diritto di cui all’art. 50 c.p.. In questo senso: CHIAROTTI, F., *La responsabilità nell’esercizio dello sport*, in *Riv. dir. sport.*, 1959, pag. 237; NOCCIOLI, G., *Le lesioni sportive nell’ordinamento giuridico*, in *Riv. dir. sport.*, 1953, pag. 251; MANCINI, V., *Trattato di diritto penale*, Torino, 1985, vol. XX, pagg. 982 ss.; RAMPIONI, R., *Sul cd. “Delitto sportivo”: limiti di applicazione*, cit, pagg. 660 ss.. Un ulteriore indirizzo fa leva, infine, sulla scriminante dell’ “esercizio di una facoltà legittima” contemplata nell’art. 51 c.p., evidenziando che le condotte violente proprio perché previste da discipline sportive riconosciute e permesse dallo Stato, concretizzano attività autorizzate e,

“Ognuna di queste tesi, tuttavia, presta il fianco a critiche od obiezioni difficilmente superabili: escluso che la violenza sportiva rimanga impunita per una sorta di rassegnata tolleranza da parte dell’ordinamento, poiché esso, anzi, si è invece più volte interessato dello sport disciplinandone vari aspetti, è altresì da escludere che le lesioni sportive non costituiscano reato per difetto dell’elemento intenzionale, perché il fine ludico, per quanto nobile ed elevato, non può assurgere a fattore di tale rilevanza da liceizzare un’azione di per sé antiggiuridica, non fosse altro per il fatto che l’atleta che colpisce l’avversario lo fa proprio con l’intento di cagionargli un danno, o quantomeno, rappresentandosi tale eventualità ed accettandone perciò il rischio¹⁹⁸; quanto alla tesi della liceizzazione ex lege, ovvero mediante rilascio di autorizzazioni di pubblica sicurezza, [...] il fatto che lo Stato consenta o autorizzi lo svolgimento di una determinata attività, non implica l’automatica accettazione delle possibili conseguenze dannose derivanti dal non corretto esercizio di essa¹⁹⁹; né, tantomeno, [...] l’ultima teoria che si richiama a cause di giustificazione consuetudinarie o non codificate: quanto all’ipotizzata esimente consuetudinaria, perché, laddove esistente, sarebbe in quanto tale inidonea a derogare a norme penali; quanto alle altre, perché alla loro applicazione osta l’indisponibilità del diritto all’integrità fisica sancito dall’art. 5 c.c.”²⁰⁰: data l’inscindibile connessione esistente tra il consenso allo svolgimento della gara e l’accettazione del rischio di offese permanenti all’integrità fisica, è quindi da escludere che il consenso possa di per sé legittimare l’uso della violenza fisica.

quindi, legittimate dall’ordinamento giuridico. Tra gli altri: CAIANELLO, C., *L’attività sportiva nel diritto penale*, cit., pag. 273; GRUGNOLA, L., *La violenza sportiva*, cit., pag. 53; NUVOLONE, P., *I limiti taciti della norma penale*, Milano, 1972, pag. 181; PANNAIN, A., *Violazione delle regole di gioco e delitto sportivo*, cit., pag. 98; VIDIRI, G., *Violenza sportiva e responsabilità penale dell’atleta*, in *Cass. pen.*, 1992, pag. 315.

¹⁹⁸ Si veda: ZAGANELLI, S., *L’illecito penale nell’attività sportiva*, in *Riv. dir. sport.*, 1963, pag. 218, il quale critica la tesi della liceità della lesione sportiva anche sotto il profilo etico, osservando che essa “presuppone un’indifferenza morale di fronte ad eventi quali le lesioni gravi e la morte, che certamente ripugna prima che al buon senso comune, all’animo di qualsiasi cultore dell’attività sportiva”.

¹⁹⁹ L’art. 11 del R.D. 6 maggio 1940, n. 635 (Regolamento per l’esecuzione del T.U. 18 giugno 1931, n. 773), delle leggi di pubblica sicurezza prevede infatti che “le autorizzazioni di polizia non possono essere invocate per escludere o diminuire la responsabilità civile o penale in cui i concessionari possano essere incorsi nell’esercizio concreto della loro attività”.

²⁰⁰ TRAVERSI, A., *Diritto penale dello sport*, cit., pagg. 45 ss..

E' così che in giurisprudenza dopo alcune oscillazioni, si è fatta strada una diversa soluzione. Per stabilire i limiti di punibilità della cd. "violenza sportiva", si è iniziato a fare ricorso a criteri differenziati in rapporto alle diverse tipologie di lesioni sportive, distinguendo quelle originate da comportamenti violenti, ma tuttavia conformi ai regolamenti sportivi, da quelle causate da azioni commesse in violazione di norme regolamentari dettate proprio per salvaguardare l'incolumità dei partecipanti. Si è ritenuto, quindi, che le prime dovessero senz'altro essere scriminate ai sensi dell'art. 51 c.p., perché commesse nell'esercizio di una facoltà legittima e che le altre potessero, invece, esserlo a norma dell'art. 50 c.p., ossia in virtù del consenso dell'avente diritto, ma solo ove risultasse che le stesse fossero riconducibili nell'area del cd. rischio consentito.

Circa la presenza della violenza in determinati sport, abbiamo già dato una, seppur breve, risposta, parlando del cd. rischio consentito. In relazione ad esso, non ogni violazione di regole comporta automaticamente la sussistenza di una colpa ai sensi dell'art. 43 c.p., perché nel consenso si deve far rientrare anche il rischio generico del "fallo", per cui la colpa si configura solo nel caso in cui quest'ultimo, oltre ad essere volontario, sia di tale durezza da comportare la prevedibilità di un serio pericolo di lesioni a carico dell'avversario, cosicché esso venga esposto ad un rischio superiore a quello accettabile dal partecipante medio²⁰¹. Pertanto nelle competizioni sportive, nelle quali la violenza fisica costituisca elemento essenziale e che implicino necessariamente la possibilità di cagionare un danno fisico all'avversario (come il pugilato), è principio unanimemente condiviso che, sono da ritenersi lecite le lesioni prodotte nello stretto esercizio e nei limiti dell'attività sportiva e che si possa rispondere a titolo di colpa soltanto nel caso di lesioni cagionate nella violazione colposa di tali limiti²⁰².

Conseguenza di tali premesse è la distinzione tra condotte violente avulse dalla gara e condotte violente inserite nel contesto agonistico: le prime, se produttive di

²⁰¹ TRAVERSI, A., *Diritto penale dello sport*, cit., pagg. 49 ss..

²⁰² Sui limiti di liceità dell'attività sportiva: FRATTAROLO, V., *L'Ordinamento sportivo nella giurisprudenza*, cit., pagg. 387 ss..

eventi dannosi penalmente rilevanti, sono senza dubbio perseguibili secondo i generali principi in tema di responsabilità penale, ciò in conformità ad un principio costantemente affermato dalla Suprema Corte, secondo il quale, è appunto configurabile un'ipotesi di delitto ove risulti che "lo svolgimento della gara sia solo l'occasione, la sede occasionale di tempo e di luogo dell'azione produttiva di lesioni personali, in realtà avulsa dalle esigenze di svolgimento della gara e solo determinata dalla volontà di compiere un atto di violenza fisica, lesivo dell'altrui incolumità personale"²⁰³.

Talora, però, anche nelle condotte violente inserite nel contesto agonistico la violenza dei colpi inferti può essere tale da provocare la morte. Come deve essere considerata l'azione lesiva in una simile evenienza?

Secondo la Procura di Milano, che aveva aperto un'inchiesta sul decesso di un pugile avvenuto a seguito di un *match* pugilistico tra professionisti, la responsabilità del fatto doveva essere addebitata all'altro pugile a titolo di omicidio preterintenzionale, non essendo ipotizzabile alcun valido consenso per l'aggressione o quantomeno la soppressione del fondamentale diritto alla vita. Il giudice istruttore in un'ampia sentenza, ritenne però di escludere la sussistenza non solo del contestato delitto di omicidio preterintenzionale, per il fatto che tale reato presuppone una volontarietà diretta, anche se riferita al reato minore (nel caso di specie, il pugile, nello sferrare i pugni nel combattimento, non intendeva cagionare lesioni all'avversario, ma solo vincere la competizione sportiva), ma anche dell'eventuale meno grave delitto di omicidio colposo, non essendo emersa, nel corso del combattimento, alcuna violazione delle norme regolamentari del pugilato²⁰⁴.

²⁰³ Cass., Sez. V, 6 marzo 1992, in *Cass. pen.*, 1995, pag. 565, m. 378. In senso conforme: Cass., Sez. V, 12 maggio 1993, in *Giust. pen.*, 1994, II, col. 313, m. 258; App. Roma, 11 novembre 1957, in *Giust. civ.*, 1958, voce Sport, m. 1, affermò il principio secondo cui la condotta illecita nelle attività sportive, si concretizza nell'imprudenza generica e nell'inosservanza delle regole del giuoco; si veda anche: BATTAGLINI E., *Osservazioni sulla responsabilità penale nei giuochi sportivi*, in *Riv. dir. sport.*, 1950, pag. 240.

²⁰⁴ La sentenza è stata emessa dal Trib. Milano, 14 gennaio 1985, in FRATTAROLO, V., *L'Ordinamento sportivo nella giurisprudenza*, cit., 1995, pagg. 390 ss., relativa al *match* pugilistico LUPINO/LASERRA del 10 dicembre del 1983, a seguito del quale LASERRA era deceduto a causa delle lesioni riportate nel combattimento. Il Pubblico Ministero, che aveva incriminato Lupino per il delitto di omicidio preterintenzionale, si opponeva all'applicabilità

D'altro canto, ci sono, però, casi in cui l'osservanza dei regolamenti che disciplinano la competizione non esclude la responsabilità penale.

L'esempio più clamoroso, che si verifica più frequentemente, riguarda sempre il pugilato, in particolare, ciò che avviene quando un pugile che, durante lo svolgimento della gara, si renda conto di una debolezza organica dell'avversario, che perciò sia posto in condizioni di netta inferiorità e, ciononostante, continui il *match* con la massima foga colpendo ripetutamente l'avversario - sia pure sempre con colpi leciti - fino a procurargli lesioni gravissime o addirittura la morte. Sono molti i pugili che, colpiti duramente e ripetutamente quando ormai erano completamente impotenti in balia dell'avversario e senza che l'arbitro fosse intervenuto per interrompere l'incontro, hanno riportato danni permanenti o sono stati costretti ad interrompere l'attività agonistica in condizioni pressoché disastrose²⁰⁵.

Orbene in tali casi, in cui l'atleta non tiene conto della particolare pericolosità dell'azione e non cerca di fare il possibile, nei limiti compatibili con lo sport praticato, per limitare i danni alla persona dell'avversario, ma continua con foga il combattimento anche senza la precisa intenzione di procurare malattie o morte, tale atleta pone in essere una condotta in cui sono ravvisabili gli estremi della colpa per inosservanza delle regole di prudenza desumibili dalla stessa *ratio* del

della scriminante di cui all'art. 50 c.p., sostenendo che i diritti alla vita e all'integrità fisica non sono disponibili, che "nessun valido consenso può essere prestato non solo per la soppressione, ma nemmeno per l'aggressione di tali beni" e che "viola pertanto il dettato costituzionale la norma che scrimina i fatti lesivi degli stessi". Il giudice assolse invece l'imputato, rilevando che siccome "lo Stato riconosce con proprie leggi le federazioni e le norme da esse poste come aventi valore giuridico, non potrà mai essere illecito un evento dannoso avvenuto nel corso di un'attività sportiva che si sia estrinsecato nel rispetto dei regolamenti" e che "è questo il fondamento della non punibilità dei fatti lesivi che possono verificarsi in tutti gli sports, anche in quelli cd. a violenza necessaria come il pugilato", tanto più se si considera che "il pugile sa *a priori* di andare incontro ad un rischio fisico perché è consapevole che la supremazia agonistica si afferma solo con l'uso di mezzi violenti e quindi con la messa in pericolo dell'integrità personale propria e dell'avversario".

²⁰⁵ Tali danni potrebbero essere evitati se effettivamente non si permettesse ai pugili, riconosciuti in condizioni precarie, di salire sul *ring* e se l'arbitro, che deve interrompere il *match* quando un pugile si trovi in condizioni di manifesta inferiorità, dichiarando il ko tecnico, intervenisse sempre con prontezza. Invece, troppo spesso questo non si verifica. Ricordiamo ad esempio i casi di SHARF nel '29, di DOYLE nel '47, di PARET nel '62, di ELZE nel '68, tutti morti sul *ring* e dei quali già si conoscevano o si potevano conoscere in precedenza le condizioni precarie.

regolamento del giuoco²⁰⁶, che è ispirato alla finalità di evitare danni gravi ed irreversibili all'integrità dei contendenti²⁰⁷.

Un'eventuale responsabilità penale è stata rinvenuta solo in quanto si sia accertata una violazione delle regole di giuoco²⁰⁸.

Nell'ambito di questo genere di sports, che fanno appunto della violenza e della pericolosità la loro caratteristica principale, il rischio deve essere valutato a seconda che si tratti di un incontro tra professionisti o dilettanti²⁰⁹, o di semplice allenamento o di gara amichevole, fino a diventare minimo nel caso di incontri tra squadre di ragazzi²¹⁰.

Emblematica, al riguardo, è una recente pronuncia della Suprema Corte, la quale, proprio con riferimento ad un caso di lesioni riportate da un allievo di palestra di *karate*, durante un allenamento, ha nettamente ribadito che “ l'attività sportiva nel caso di esibizione-allenamento richiede, nel comportamento dei contendenti una maggiore prudenza e cautela per evitare non necessari pregiudizi fisici all'avversario e, quindi, un maggiore controllo dell'ardore agonistico e della forza

²⁰⁶ In giurisprudenza si vedano: Trib. Roma 31 dicembre 1948, *Riv. dir. sport.*, 1949, 54; Trib. Milano 14 gennaio 1985, *Foro it.*, 1985, II, 218, in cui è stato affermato che i limiti di liceità e quindi di responsabilità, sono dati, dal rigoroso rispetto del *regolamento di gara* e delle *condizioni fisiche dell'avversario*, in relazione alle quali, ove si manifesti una situazione di squilibrio di forze e d'inferiorità dell'altro contendente, dev'essere posto in atto un prudente controllo dell'impulso agonistico, quando la situazione stessa non consigli la sospensione immediata dell'incontro.

²⁰⁷ BERNASCHI, A., *Limiti della illiceità penale nella violenza sportiva*, cit., pag. 15.

²⁰⁸ Di tale avviso: DE MARZO, G., *Accettazione del rischio e responsabilità sportiva*, cit., pag. 9; ad identiche conclusioni giungono: TRIMARCHI, P., *Rischio e responsabilità oggettiva*, Milano, 1961, pag. 322; BUSNELLI, F.D. - PONZANELLI, G., *Rischio sportivo e responsabilità civile*, in *Riv. circ. trasp.*, 1984, pag. 288; BONASI BENUCCI, E., *Il rischio sportivo*, cit., pag. 422; STIPO, G., *La responsabilità civile nell'esercizio dello sport*, cit., pagg. 56 ss.; TOMASELLI, A., *La violenza sportiva ed il diritto penale*, cit., pag. 56; BERNASCHI, A., *Limiti della illiceità penale nella violenza sportiva*, cit., pag. 13; DINI, P., *L'atleta ed i limiti del rischio*, in *Riv. dir. sport.*, 1977, pag. 65; DI MARTINO, V., *La r.c. nelle attività pericolose e nucleari*, Milano, 1979, pag. 106; SALAZAR, L., *Effetti del consenso alla partecipazione ad attività rischiose e rapporti con gli atti dispositivi dell'integrità fisica*, in *Cass. pen.*, 1983, pag. 282.

²⁰⁹ A tale proposito è stata affermata negli anni '60, la responsabilità del *boxeur* più esperto, che abbia cagionato lesioni mortali all'avversario di categoria inferiore, per avergli inferto colpi di durezza non giustificabile dalle esigenze dell'allenamento. In tal senso: Cass. Pen., Sez. IV, 22 novembre 1961, *Riv. circ. trasp.*, 1962, 507, che si è espressa così: “Giustamente viene affermata la responsabilità per omicidio colposo del pugile il quale, nell'allenare altro pugile meno esperto, incaricato di limitarsi a schivare i colpi senza mai colpirlo, gli abbia invece inferto colpi produttivi di lesioni mortali, nulla rilevando che i colpi fossero di incontro, riconducibili cioè nello schema della tattica difensiva, e non colpi di allungo”.

²¹⁰ Cass., Sez. V, 30 aprile 1992, *Cass. pen.*, 1993, pag. 1726, m. 1002, con nota di MELILLO, G., *Violenza sportiva: condizioni per la rilevanza penale del fatto*. In senso conforme altresì: Cass., Sez. IV, 12 novembre 1999, in *Guida al Diritto*, 2000, n. 18, pag. 79, con nota di AMATO, G., *Violazione delle regole e condotta imprudente presupposti della responsabilità penale*.

e velocità dei colpi”, tanto più considerando che nella fattispecie i combattenti erano di “diversa esperienza e privi dei consueti mezzi di protezione” e che “funzione tipica dell’allenamento esibizione è essenzialmente, nella disciplina del *karate*, il reciproco studio dei colpi e della tecnica sportiva per un complessivo miglioramento-coordinamento dei movimenti propri della disciplina stessa”²¹¹.

6. *Segue: attività sportive a violenza eventuale.*

Esistono attività sportive che, sebbene, non abbiano la proprietà intrinseca della violenza, si configurano, comunque, come condotte che potrebbero, senza alcun dubbio, definirsi pericolose, anche se non in maniera continuata.

La dottrina, da un punto di vista civilistico, al fine di qualificare un’attività come pericolosa, ha indicato due criteri²¹²: un criterio quantitativo, per il quale è pericolosa l’attività che contenga in sé “una grave probabilità, una notevole potenzialità dannosa, considerata in relazione al criterio della normalità media e rilevata attraverso dati statistici ed elementi tecnici e di comune esperienza”²¹³; un criterio qualitativo, che valorizza anche l’entità e la gravità dei danni²¹⁴”.

La dottrina civilistica distingue, inoltre, tra pericolosità dell’attività in sé considerata e pericolosità della condotta. Secondo tale ricostruzione, nel primo caso l’adozione delle misure preventive note nel momento attuale non sarebbe in grado di escludere la possibilità di danno; nel secondo, l’attività, pur

²¹¹ Sentenza della Cass., sez. IV, 12 novembre 1999, *Riv. pen.*, 2000, pag. 709.

²¹² DE MARZO, G., *Accettazione del rischio e responsabilità sportiva*, cit., 1992, pag. 15.

²¹³ COMFORTI, M., *Esposizione al pericolo e responsabilità civile*, cit., pag. 291.

²¹⁴ Si veda: FRANZONI, M., *Responsabilità per l’esercizio di attività pericolose*, in *La responsabilità civile. Una rassegna di dottrina e giurisprudenza*, diretta da ALPA G. e BESSONE V., II, 1987, pagg. 450 ss..

particolarmente impegnativa, può produrre un danno solo in ragione di una sia pur minima negligenza²¹⁵.

In effetti, se si accolgono queste premesse in tema di qualificazione delle attività pericolose, occorre fare i conti con discipline sportive come il calcio o il rugby, nelle quali il contatto fisico è, sia pure in limiti diversi, consentito ed è suscettibile di produrre danni. In questi casi non può dirsi che il pregiudizio sia scaturito da un comportamento colposo, dal momento che la conformità della condotta alle regole del giuoco (si pensi alla carica spalla a spalla nel calcio) esclude siffatta qualificazione.

Ma l'art. 2050²¹⁶ si riferisce anche alle competizioni sportive?

La giurisprudenza nega che ciò sia possibile.

Per ciò che riguarda un'analisi della responsabilità sotto il profilo penalistico, si può dire che anche negli sports a cd. violenza eventuale essa sia rinvenibile, in quanto venga accertata la violazione delle regole che li caratterizzano.

In giurisprudenza, infatti, è, come già detto, pressoché costante il richiamo alle norme di prudenza e diligenza; si possono citare due importanti sentenze: Fabbro²¹⁷ e Triggiano²¹⁸. La prima ebbe ad affermare che il comportamento dell'atleta "caratterizzato dalla necessaria osservanza delle regole del giuoco non esaurisce i doveri di correttezza, lealtà sportiva e prudenza dell'atleta", e concluse

²¹⁵ DE MARTINI, D., *Responsabilità per danni da attività pericolose e responsabilità per danni nell'esercizio di attività pericolose*, in *Giur. It.*, 1973, 2, pag. 982. Si tratta di un'impostazione che confina in ambito assai ristretto la portata dell'art. 2050. In realtà fra gli autori, che pure generalmente accolgono la distinzione fra attività pericolosa e condotta pericolosa, non vi è unanimità di vedute nella valutazione delle specifiche ipotesi. Così DEL CONTE, *Responsabilità per l'esercizio di attività pericolose*, in *Temi romana*, 1957, pag. 576. Questi ebbe a condividere la decisione di App. Milano (ivi 1956, pag. 473), che aveva applicato l'art. 2050 c.c. nei confronti di un'impresa di costruzioni, in relazione all'omessa adeguata recinzione di buche scavate in una strada: soluzione che non coincide con le conclusioni di DE MARTINI.

²¹⁶ L'art. 2050 c.c. recita "Chiunque cagiona un danno ad altri nello svolgimento di un'attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno".

²¹⁷ Cass. 9 ottobre 1950, in *Riv. dir. sport.*, 1950, 1-2, 107; con note di ALTAVILLA, E., *Responsabilità colposa in una partita di calcio*, in *Giust. pen.*, 1951, II, pag. 230; con nota di CORDERO, E., *Appunti in tema di violenza sportiva*, in *Giur.it.*, 1951, II, pag. 314.

²¹⁸ Cass. 22 maggio, in *Riv. dir. sport.*, 1968, 487.

sostenendo che il competitore dovrebbe “astenersi da azioni di manifesta e particolare pericolosità”²¹⁹.

Ora non si vuole affatto sminuire l'importanza dei principi di diritto enunciati: tuttavia è opportuno rappresentarli nella loro reale portata, verificando il risultato che scaturì sul piano delle vicende processuali²²⁰.

La sentenza Fabbro cassò la pronuncia del giudice di merito, che aveva condannato un attaccante, resosi responsabile di aver sferrato un “tremendo calcio” al portiere della squadra avversaria, nell'irruento tentativo di impossessarsi della palla, già bloccata dall'estremo difensore. La decisione del 1967 formulò le considerazioni appena riportate per giustificare, a fronte dell'intervenuta amnistia, la mancata applicazione dell'art. 152 c.p.p. abrog.: le modalità del fatto erano tali da escludere la prova evidente che il fatto non costituisse reato.

In effetti, al di là della retorica talora adoperata, il richiamo al senso di tutela dell'altrui integrità fisica non impone, nel pensiero della S.C. “sentimentalismi umanitari” incompatibili con lo sport²²¹, ma si coordina, in una chiara formula di compromesso, con il rispetto delle specifiche finalità agonistiche. D'altra parte, non risultano pronunce che abbiano condannato l'imputato che si fosse attenuto alle regole del giuoco nello svolgimento della competizione, secondo le succitate regole di prudenza e perizia²²², ribadendo sempre il necessario rispetto dell'integrità fisica propria.

²¹⁹ Il Regolamento del giuoco del calcio, all'art. 12, proibisce la carica violenta e pericolosa e stabilisce il divieto del giuoco giudicato dall'arbitro pericoloso.

²²⁰ Può essere interessante osservare come ALTAVILLA, E., *Responsabilità colposa in una partita di calcio*, cit, pag 232 ss., commentando la sentenza Fabbro, si mostrò critico in ordine ai principi affermati dalla S.C. (nel testo sono citati i “sentimentalismi umanitari”) e, tuttavia, sostenne, nel caso di specie, la responsabilità penale dell'attaccante. Occorre aggiungere che, secondo l'Autore, l'atleta deve comunque astenersi dall'azione, anche se ciò dovesse comportare la soccombenza nella gara, ogniqualvolta si è creata una situazione pericolosa per l'avversario.

²²¹ Si veda: ALTAVILLA E., *Responsabilità colposa in una partita di calcio*, cit., pag. 232.

²²² In giurisprudenza: Trib. Bari 22 maggio 1963, in *Riv. civ.*, 1964, 315, il quale individua il comportamento imprudente “nella creazione di una eccezionale situazione di pericolo, assolutamente incompatibile con le finalità a la disciplina tecnica del giuoco, di talchè l'evento lesivo appaia come conseguenza del tutto abnorme, ascrivibile ad una condotta trasmodante i confini della condotta sportiva”.

In tal senso si sono espresse non solo la giurisprudenza di legittimità²²³, ma anche la giurisprudenza di merito²²⁴ e l'orientamento è stato ulteriormente ribadito, a distanza di qualche anno dalla Suprema Corte²²⁵.

A fronte del principio, secondo cui l'atleta è tenuto non solo all'osservanza delle regole del giuoco, ma anche ad attenersi ai canoni della comune prudenza, la giurisprudenza di legittimità ha elaborato un successivo orientamento, secondo il quale il danno cagionato in violazione delle regole del giuoco, sarebbe, entro certi limiti, scriminato, dovendo il rischio sportivo (che ogni atleta accetta nel momento di scendere in campo) intendersi esteso al cd. rischio generico del fallo, da ritenere eventualità connaturata allo svolgimento stesso della gara²²⁶.

A risultati non dissimili conduce il principio, enunciato da una parte della giurisprudenza di merito²²⁷, secondo il quale l'azione dell'atleta risulterà vietata solo nel caso in cui appaia improntata ad una "condotta trasmodante che trascende i confini della tutela sportiva", ma questa teoria appare solo in parte condivisibile "ove si consideri, a suo dire, che la liceità delle lesioni cagionate nella competizione trova tradizionalmente la sua ragione in una scriminante, l'interesse dello Stato alla pratica sportiva, che, è ragionevole supporre, non potrà andare oltre la giustificazione di un'attività svolta secondo le regole"²²⁸. Anche nell'ambito di questi sports, si registra una sostanziale concordia in giurisprudenza nel ritenere

²²³ Ricordiamo la sentenza emessa da Cass. Pen., Sez. II, 9 ottobre 1950, *Giur. pen.*, 1951, II, 232.

²²⁴ Così: App. Roma 11 novembre 1957, 74 in FRATTAROLO, V., *La responsabilità civile per le attività sportive*, cit., 1984, pag. 193, che si pronunciò in tal senso: "Per il rischio inerente alla natura del giuoco sportivo (*football* nella fattispecie) può intendersi il fatto incidentale, quale la caduta in seguito alla foga del giuoco, ma non alla condotta illecita dell'avversario, concretatasi in imprudenza generica e inosservanza delle regole del giuoco, le quali sono poste non solo per mettere i giocatori in condizioni di parità ai fini della vittoria, ma anche per evitare che il giuoco stesso divenga pericoloso.

²²⁵ In proposito: Cass. Pen., Sez. IV, 22 maggio 1967, *Giur. Pen.*, 1967, II, 582.

²²⁶ Così Cass. Pen., Sez. V, 30 aprile 1992, *Giur. Pen.*, 1993, II, 282, la quale ha affermato: "E' tuttavia configurabile la colpa quando vi è il superamento del rischio consentito in quella determinata pratica sportiva ed al quale il gareggiante acconsente. Ritiene la Corte che tale superamento si verifichi quando il fallo, oltre che essere volontario, sia di tale durezza da comportare la prevedibilità di pericolo serio dell'evento lesivo a carico dell'avversario, proprio in base alle *leges artis*, un comportamento agonistico e anche rude, ma che non travalichi dal dovere di lealtà sportiva fino a trasmodare nel disprezzo dell'altrui integrità fisica". In tal senso si è espresso FRAU, R., *La responsabilità civile sportiva*, cit., pag. 337.

²²⁷ In tal senso ricordiamo, la succitata sentenza del Trib. Bari, 22 maggio 1963, *Riv. civ.*, 1964, II, 71; più recentemente: Cass. Pen., Sez. V, 8 ottobre 1992, *Riv. civ.*, 1993, 723.

²²⁸ Cfr. FRAU, R., *La responsabilità civile sportiva*, cit., 1998, pag. 338..

sanzionabili ex art. 582 c.p. le azioni lesive che, risultando totalmente avulse dalla dinamica di giuoco, siano state compiute utilizzando la gara come mera sede occasionale per attentare all'altrui incolumità fisica²²⁹.

Ecco perché nasce la distinzione tra illecito sportivo, che ricorre solo quando la condotta lesiva si inserisce finalisticamente nel contesto dell'attività agonistica, e illecito comune, per il quale l'evento sportivo si pone quale mero scenario occasionale e che diviene ancora più evidente nell'ambito di questa categoria²³⁰.

In una recente pronuncia, il Tribunale di Monza, ricostruita la specifica dinamica dell'azione di giuoco, ha condannato al pagamento di quasi 250 mila euro a titolo risarcitorio (comprensivo del danno biologico, patrimoniale e morale) un giocatore di *hockey* che, con un movimento secco ed improvviso del bastone di giuoco, aveva colpito un giocatore della squadra avversaria che lo stava contrastando, mentre l'azione si svolgeva ad una certa distanza, raggiungendolo all'occhio sinistro e determinando lo scoppio del bulbo oculare e la conseguente perdita del *visus*.²³¹

Non potranno pertanto essere giustificate in alcun modo le ipotesi di percosse o lesioni derivanti da un fallo:

- 1) a giuoco fermo;
- 2) distante dallo svolgimento dell'azione;

²²⁹ In proposito: Cass. Pen, Sez. I, 20 novembre 1973, *Foro it.*, 1974, II, 377, che ha affermato a tale riguardo: "L'illecito sportivo non è configurabile quando lo svolgimento di una gara è solo l'occasione di tempo e di luogo dell'azione produttiva di lesioni personali, in realtà avulsa dalle esigenze di svolgimento della gara e solo determinata dalla volontà di compiere un atto di violenza fisica lesivo dell'altrui incolumità personale". In questo senso si è orientata anche la Pretura di Palermo, 14 novembre 1975, che aveva condannato il portiere di una squadra di calcio a tre mesi di reclusione per lesioni personali dolose per aver colpito l'attaccante avversario - nel corso di un'"uscita" considerata, dal giudice, volutamente dura.

²³⁰ Così anche PALMIERI, A., *Oltre l'agonismo: competizioni sportive e responsabilità civile*, in *Riv. dir. sport.*, 1977, pagg. 764 ss.. In tal senso: Cass. Sen., 12 maggio 1993, n. 5589, *inedita*, relativa al giuoco del "calcetto". Questo sport, di recente diffusione, fa propri i principi riferibili al calcio, sia a livello agonistico, che a livello amatoriale. La S.C., in un'altra sentenza, Sez. V, 6 marzo 1992, *Riv. dir. sport.*, 1992, 321, ha affermato che la disciplina del calcetto vada ascritta tra quelle a cd. contatto eventuale, non rientrando la violenza fisica nel contenuto regolamentare. Addirittura, nell'attività sportiva in oggetto, il contenuto di violenza consentita risulta inferiore rispetto al giuoco del calcio, non solo per la ristrettezza degli spazi, ma anche perché le regole di gara vietano alcune forme di contrasto ritenute invece lecite nel calcio ad es. l'intervento in *tackle*.

²³¹ Trib. Monza, 5 giugno 1997, *Riv. dir. sport.*, 1997, 758: "Qualora risulti accertato che l'infortunio occorso ad un atleta durante una competizione sportiva, anche contraddistinta da un elevato agonismo (nella specie, una partita ufficiale di *hockey* su pista), è stato provocato da un gesto avulso dalla dinamica del giuoco e diretto a ledere l'avversario, va dichiarata la responsabilità [...] dell'autore del gesto".

3) di reazione²³².

7. *Segue*: attività sportive non violente

In questo gruppo, sono ricompresi gli sport, quali ad esempio il tennis, il ciclismo, l'atletica leggera, in cui le regole del giuoco escludono ogni possibilità di contatto fisico o di uso della violenza contro la persona degli avversari. In essi la violenza non fa parte in alcun modo dello svolgimento delle competizioni. Nell'ambito di questi sports, in cui il contatto tra i partecipanti è assolutamente proibito, non vi sono molti problemi sotto il profilo della responsabilità penale, perché sarà punita ogni volontaria aggressione dell'avversario a titolo di dolo, in quanto nell'ambito di tali discipline sportive, assalire intenzionalmente l'avversario, significa negare la presenza in sé stessi dello spirito sportivo e pertanto l'aggressione sarà punibile per percosse, lesioni o omicidio²³³; mentre varranno le comuni regole di prudenza e perizia utili per accertare un'eventuale responsabilità per colpa.

Sports come l'atletica leggera o il ciclismo, hanno fornito ben pochi spunti alla giurisprudenza sotto il profilo della responsabilità per eventi dannosi, per lo più derivanti da lancio di attrezzi (disco, peso, martello, giavellotto)²³⁴; nelle altre specialità, come la corsa ed i salti, l'evento dannoso rientra al più fra le ipotesi di "scuola" (spinta tra concorrenti, ferite per contatto con le scarpe chiodate, rimanendo quindi più in ambito propriamente sportivo) ed è da considerarsi sostanzialmente eccezionale²³⁵.

L'unico precedente noto nell'atletica ed in cui sia stata affermata la responsabilità dell'atleta verso un altro partecipante, riguarda la vicenda di un giovane atleta

²³² Così : TRAVERSI A., *Diritto penale dello sport*, cit., pagg. 75 ss..

²³³ BERNASCHI, A., *Limiti della illiceità penale nella violenza sportiva*, cit., pag. 19.

²³⁴ Cfr. BERTINI, B., *La responsabilità sportiva*, cit., pagg. 65 ss..

²³⁵ FRATTAROLO, V., *La responsabilità sportiva per le attività sportive*, cit., pag. 183.

minorenne, che introdottosi furtivamente in un campo sportivo e impossessatosi indebitamente di un giavellotto, lo aveva lanciato nel campo di gara, causando delle lesioni ad un altro contendente²³⁶.

Per il resto, la maggior parte dei casi di responsabilità profilatisi in quest'ambito, comunque esigui, riguardano, perlopiù, responsabilità verso terzi.

In sport, invece, quali il ciclismo, sport che può essere svolto per strada, accade spesso che regole meramente tecniche s'intersechino con regole d'altro tipo: ai canoni di comune prudenza, la condotta dell'atleta dovrà conformarsi, anche, alla normativa dettata in tema di circolazione stradale²³⁷. Infatti, la casistica giurisprudenziale in questo sport, ha riguardato, quasi sempre, la responsabilità di tipo civilistico, dettata in materia di sinistri tra autoveicoli e velocipedi o, anche, eventuali danni a terzi²³⁸.

Diversa è, invece, la situazione del ciclismo su pista, ove i possibili eventi dannosi, a differenza di quanto avviene per il ciclismo su strada, sono collegati perlopiù alla condotta imprudente dei corridori, o degli organizzatori che non apprestino sufficienti condizioni di sicurezza del velodromo, e non all'inserimento di terzi nell'attività agonistica; pertanto, ove la competizione si svolga su un circuito chiuso, la condotta del corridore dovrà conformarsi unicamente alle regole di gara e alla comune prudenza, senza che questi sia tenuto a ridurre la velocità o ad astenersi da altri comportamenti che possano pregiudicare l'esito della gara²³⁹.

Le considerazioni ora svolte valgono, in maniera analoga, per lo scii.

²³⁶ In proposito si era espresso il Trib. Rovereto, 10 dicembre 1971, *Riv. dir. sport.*, 1971, 431, il quale aveva affermato che: "E' profilabile una responsabilità per colpa a carico del genitore del feritore per aver omesso la debita vigilanza sul minore in relazione al suo stato di immaturità [...]. In ipotesi è profilabile anche una responsabilità a carico di chi aveva il dovere di custodire l'attrezzo e di chi dirigeva gli allenamenti, ma tale ipotetica responsabilità cede di fronte alla valutazione di circostanze obiettive e subiettive che inducono ad escluderla". Per questa motivazione si riconosceva la responsabilità del genitore in quanto responsabile del figlio minorenne, mentre veniva esclusa, in base ad accertamenti effettuati, la concreta responsabilità del custode degli attrezzi e di colui che, al momento del fatto, dirigeva gli allenamenti.

²³⁷ MARANI TORO, A., *La responsabilità dell'atleta*, in *Riv. dir. sport.*, 1985, pag.404.

In giurisprudenza: Cass. Pen., Sez.III, 24 marzo 1958, *Arch. giur. circ.*, 1958, 69; in questa occasione si è affermato che: "Nel caso in cui, in occasione di una gara velocipedista, il normale traffico stradale non sia stato limitato o sospeso dall'autorità, vanno applicate le ordinarie norme regolatrici della circolazione. Pertanto i corridori rispondono dei danni colposamente arrecati a persone o a cose nel corso della gara"

²³⁸ In proposito due sentenze importanti: Cass, 3 aprile 1981, n. 1896, *Riv. dir. sport.*, 1982, 62; Cass. Pen., Sez. III, 24 marzo 1958, *Arch. giur. circ.*, 1958, 69.

²³⁹ FRATTAROLO, V., *La responsabilità civile per le attività sportive*, cit., pagg. 81 ss..

In questo sport vi è stato un proliferare di sentenze in prevalenza sull'attività amatoriale, in cui si registrano tentativi di codificazione di regole scritte, il cd. decalogo dello sciatore, cui la giurisprudenza civile, in quanto quella penale è pressoché assente in proposito, attribuisce il valore di norme di comune prudenza²⁴⁰.

Tali regole, la prima delle quali recita: “Ogni sciatore deve tenere una velocità adeguata alle proprie capacità tecniche”, non costituiscono una normativa cogente, ma la loro inosservanza assume, tuttavia, rilievo ai fini dell'accertamento della colpa generica dello sciatore, per imprudenza o imperizia²⁴¹.

8. Analisi delle condotte nelle diverse situazioni di giuoco.

Bisogna evidenziare la disparità dal punto di vista penale della responsabilità per le lesioni cagionate durante una competizione sportiva ufficiale, rispetto ad una condotta identica, ma verificatasi al di fuori dello svolgimento di un'attività sportiva organizzata: nel primo caso, accertato il rispetto delle regole, ci troviamo di fronte ad un'ipotesi non configurabile alla stregua di un delitto, mentre nel secondo caso, accertato l'elemento oggettivo del reato, l'unica incertezza consisterà nella valutazione dell'atleta sotto il profilo del dolo.²⁴²

²⁴⁰ In proposito: Pret. Bolzano, 17 gennaio 1981, *Riv. crit. priv.*, 1981, 262, che afferma come “sui campi di neve è inapplicabile, per analogia, la disciplina vigente per la circolazione stradale.

In caso di collisione, il comportamento degli sciatori va raffrontato a quanto prescrivono le regole della F.I.S.(Federazione Internazionale scii), che hanno valore di regola di comune prudenza.

La responsabilità del sorpasso è a carico del sorpassante, che deve prendere le misure idonee ad evitare rotte di collisione. Non vi è concorso di colpa da parte del sorpassando, il quale con moto improvviso abbia ad allargare le braccia”.

²⁴¹ Cass. pen., sez. IV, 23 febbraio 1966, *Riv. dir. sport.*, 1966, 385; in essa si è affermato che: “Le norme divulgate dagli organi sportivi per evitare i pericoli che la pratica dei vari sport comporta, pur non potendosi porre sul piano giuridico fra quelle richiamate dall'art. 43 c.p., hanno valore di regole di comune prudenza che non possono essere ignorate né trascurate da chi si dedica all'attività sportiva. In particolare deve tenersi presente che, secondo il decalogo dello sciatore, la pista non è normalmente un campo di gara e ciascuno deve regolare la velocità e la direzione secondo il grado di capacità personale; è poi principio generale che, quando si adopera un determinato mezzo idoneo ad arrecare danno ad altri, occorre essere padroni della tecnica del suo impiego”.

²⁴² BERTINI, B., *La responsabilità sportiva*, cit., pag. 18.

Circa questa seconda ipotesi, si deve dire che la responsabilità dell'atleta per i danni cagionati ad altro atleta durante l'allenamento è stata oggetto di riflessione in giurisprudenza²⁴³. Ad esempio riguardo al lancio del peso e alla responsabilità del lanciatore per la morte di uno spettatore colpito dalla palla di ferro, fu precisato che "l'atleta deve sostituirsi a chi ha il compito di adottare o far adottare misure prudenziali e comportarsi con le precauzioni che la situazione concreta impone"²⁴⁴; il dovere dell'atleta di tenere un comportamento idoneo a rimediare anche alle omissioni o alla condotta colposa di altri soggetti non va naturalmente inteso in senso assoluto e non è suscettibile di applicazione generalizzata, giacchè, in base al principio di causalità e ai criteri di ripartizione della responsabilità, occorre tenere in debito conto quanta parte, nella produzione dell'evento lesivo, abbia avuto la condotta di questi altri soggetti²⁴⁵.

Pare, comunque, di dover concordare con l'assunto di chi, in dottrina, ritiene che la condotta dell'atleta in allenamento debba valutarsi con "maggiore vigore" senza il supporto del parametro del rispetto delle regole del giuoco²⁴⁶, questo in quanto l'agonismo e l'ansia del risultato sussistono in maniera sicuramente più attenuata e ciò concerne in modo peculiare gli sports presuppongono, in vario modo, la presenza di violenza; in quest'ottica, infatti, è stata ravvisata la colpa del pugile per le lesioni mortali cagionate allo *sparring partner* di categoria inferiore, al quale erano stati inferti colpi di durezza non giustificabile con le finalità dell'allenamento²⁴⁷: il commento alla sentenza da parte del magistrato Rosi Cappellani²⁴⁸ è emblematico: "Fuori discussione la responsabilità penale del

²⁴³ Il Trib. Monza, 21 ottobre 1947, *Riv. dir. sport.*, 1957, 443, ha affermato che: "La mancanza della competizione e delle finalità agonistiche così come, in genere, di norme sportive di comportamento, vincolano l'atleta all'osservanza delle norme di comune prudenza, diligenza e perizia e delle particolari disposizioni o istruzioni che fossero impartite da allenatori, organizzatori, medici, etc."

²⁴⁴ Cfr. Cass. pen., 3 luglio, *Giur. Pen.*, 1941, II, 786.

²⁴⁵ BERTINI, B., *La responsabilità sportiva*, cit., pag. 61; in giurisprudenza: Cass. Pen. 16 gennaio 1953, *Riv. dir. sport.*, 1953, 288, in tema di corse ippiche e di responsabilità del fantino.

²⁴⁶ Cfr. FRATTAROLO, V., *La responsabilità civile per le attività sportive*, cit., 1984, pag. 69; *contra* DASSI, A., *Sulla lesione dell'integrità fisica dello spettatore di una partita di squash*, in *Riv. crit. priv.*, 1993, pag. 619.

²⁴⁷ BERTINI, B., *La responsabilità sportiva*, cit., pag. 61; in giurisprudenza: App. Milano 14 ottobre 1960, *Riv. dir. sport.*, 1961, pag. 196.

²⁴⁸ ROSI CAPPELLANI, F., *In tema di responsabilità negli allenamenti per combattimenti di pugilato*, in *Riv. dir. sport.*, 1961, pag. 203.

pugile, sulla base che esso imputato sapeva di avere a che fare con un novellino, mentre egli era già un provetto. Come se ciò non bastasse l'allenatore gli aveva impartito tassative istruzioni di non attaccare, di mantenersi esclusivamente sulla difensiva. Detto pugile anziano, pertanto, colpendo l'avversario, che era alle prime armi (il pugile disputava per la prima volta un incontro di allenamento, cioè, come dicesi in gergo pugilistico, *faceva i guanti*), pur sapendo di battersi con un atleta di categoria inferiore, colpendolo per giunta al capo, pur vedendo che esso era privo di casco di protezione, ha osservato un comportamento palesemente colposo. Al riguardo va ricordato che la Corte di Cassazione nella sentenza Fabbro del 1950, ha affermato doversi ravvisare la colpa penale nell'atteggiamento del contendente che, pur attenendosi al formale rispetto delle regole del giuoco, non abbia improntato la sua condotta ad una controllata avvedutezza e ad un umanitario rispetto dell'incolumità dell'avversario, omettendo di osservare una particolare diligenza quale la pericolosità dello sport praticato richiede²⁴⁹.

In un'altra più recente pronuncia, la responsabilità delle lesioni riportate in allenamento era stata ricondotta alla stessa vittima, per avere quest'ultima tenuto un comportamento "esuberante" ed imprudente, oltre che per aver violato alcune disposizioni regolamentari²⁵⁰.

La stessa giurisprudenza di legittimità ha sottolineato, peraltro che, fra le graduazioni di rischio accettabile, deve comunque distinguersi a seconda che la lesione venga cagionata nell'arco di una competizione vera e propria o in occasione di una gara amichevole o di un allenamento.²⁵¹

Una recente pronuncia della Suprema Corte, ha, in proposito, affermato la responsabilità del comandante di un'imbarcazione da regata, per il decesso di un membro dell'equipaggio durante un allenamento, evento accaduto per

²⁴⁹ Cass., Sez. I, 9 ottobre 1950, n. 107, *Riv. dir. sport.*, 1950, 1.

²⁵⁰ Trib. Trento, 30 ottobre 1987, *Riv. dir. sport.*, 1988, 89; lo stesso quesito aveva riguardato la succitata sentenza, App. Milano, 14 ottobre 1960, *Riv. dir. sport.*, 1961, pag. 196, in relazione al fatto che il pugile "novizio" fosse privo di casco protettivo; in questa seconda ipotesi però tale circostanza è stata ritenuta irrilevante; afferma infatti la sentenza che: "Se il pugile più esperto si fosse attenuto esclusivamente alle istruzioni di non colpire l'avversario impartitegli dall'allenatore, il letale evento non si sarebbe verificato".

²⁵¹ Cass. pen., sez. V, 30 aprile 1992, *Giur. pen.*, 1993, II, 279.

inosservanza delle norme di sicurezza, da cui l'imbarcazione sarebbe stata esonerata solo in caso di allenamento ufficiale²⁵².

9. Analisi dell'elemento soggettivo.

L'irrilevanza penale delle condotte violente è dovuta al fatto che nel caso concreto siano state osservate tutte le regole che disciplinano il giuoco?

In realtà, la risposta sarebbe positiva se con essa si intendesse sostenere che è sufficiente constatare la violazione di una regola di giuoco (oltre ovviamente all'esistenza di un nesso causale tra l'azione e l'evento dannoso) per ritenere integrati gli estremi della responsabilità, ma è viziata da un'inesattezza se, al contrario, si volesse affermare che, per escludere la responsabilità penale dell'atleta, è sufficiente accertare l'osservanza da parte dello stesso di tutte le regole di giuoco²⁵³.

Invece, è stato sostenuto²⁵⁴, che in tema di competizioni sportive il giudice deve accertare, circa l'indagine sull'esistenza della colpa, non solo se nel caso concreto siano state osservate le norme espresse contenute nella regolamentazione del giuoco, ma anche di tutte le altre norme tacite, di prudenza e diligenza²⁵⁵, dettate dalla stessa gamma di situazioni in cui si articola il giuoco. Né tale affermazione

²⁵² Cass. pen., sez. IV, 5 luglio 1993, *RC*, 1994, 398.

²⁵³ BATTAGLINI, E., *Osservazioni sulla responsabilità penale nei giuochi sportivi*, cit., pag. 15.

²⁵⁴ Cfr. BERNASCHI, A., *Limiti della illiceità penale nella violenza sportiva*, cit., pag. 13.

²⁵⁵ BATTAGLINI, E., *Osservazioni sulla responsabilità penale nei giuochi sportivi*, cit., pag. 15, osserva che il rispetto delle regole doverose di prudenza imposte dalle singole situazioni vale in ogni altra manifestazione della vita di relazione e deve valere a maggior ragione nel caso delle competizioni sportive, in cui si svolge un'attività particolarmente pericolosa per le gravi conseguenze che possono derivarne. Parte della dottrina e della giurisprudenza ritiene che il rispetto dei regolamenti non escluda la colpa (v. Cass., Sez. IV, 18 gennaio 1967, TRIGGIANI, in *Foro it.*, rep., 1967, voce Reato colposo, n. 117, p. 2086; Cass., Sez. II, 9 ottobre 1950, *Giur. pen.*, 1951, II, c. 230), dovendo essere utilizzate anche le regole cautelari non scritte, attraverso l'uso dei criteri di prudenza e diligenza (cfr. ALBEGGIANI, F., *Sport (diritto penale)*, cit., pag. 538). D'altronde gli stessi regolamenti sportivi rinviano a norme "tacite" di prudenza e diligenza: ad es., l'art. 12 del Reg. della FGIC (v. la Carta federale, III, Roma, 1988, aggiornata al 31 dicembre 1987, pag. 150) al comma 2, n. 1, stabilisce il divieto di giuoco giudicato pericoloso dall'arbitro, utilizzando una formula aperta, suscettibile di determinazione attraverso il ricorso a regole cautelari non scritte.

può essere contestata sulla base del fatto che nella maggior parte delle evenienze, l'osservanza delle norme dei regolamenti federali valga ad escludere la colpa²⁵⁶.

Infatti parlando della maggior parte delle ipotesi si dà un carattere di relatività e di approssimazione all'affermazione stessa, autorizzando la supposizione che, in un determinato numero di casi, l'adozione delle precauzioni imposta dai regolamenti si possa rivelare, alla stregua di un giudizio *ex ante* e in rapporto alle circostanze del fatto concreto, inidonea alla prevenzione del danno. In tal caso se l'azione che ha causato l'evento dannoso non è specificamente autorizzata da una norma permissiva, sussisteranno gli estremi della colpa per violazione di una regola di prudenza o di diligenza²⁵⁷.

Poste queste essenziali anticipazioni, possiamo dedurre il principio generale in base al quale nelle competizioni sportive sono consentite le sole azioni indispensabili al conseguimento del risultato vittorioso, a condizione che non contrastino con le regole di prudenza compatibili con le finalità agonistiche del giuoco. Tale principio determina i limiti della liceità sportiva nel senso di escludere che si possano considerare penalmente irrilevanti, nonostante l'osservanza delle regole del giuoco, i comportamenti di cui sono certi, alla stregua di un giudizio *ex ante*, i risultati dannosi. Questi criteri possono essere la base per la risoluzione di alcune ipotesi pratiche interessanti, in cui l'osservanza dei

²⁵⁶ SANDRELLI, E., *Illecito sportivo e responsabilità penale*, in *Riv. dir. sport.*, 1962, pag. 223, ritiene che l'atleta risponda sempre penalmente delle conseguenze dannose della sua azione per dolo, preterintenzione o colpa, quando la sua condotta costituisca violazione delle regole tecniche del giuoco; parimenti risponde in quelle competizioni che non presuppongono l'uso della violazione contro la persona, quando indipendentemente dalla valutazione fattane sotto il profilo tecnico e regolamentare, la sua condotta violi le comuni norme di prudenza, diligenza e perizia. Ancora la giurisprudenza (Cass., Sez. IV, 23 febbraio 1966, Florianini, *Riv. dir. sport.*, 1967, pag. 853, n. 1312; Trib. Genova, 23 ottobre 1952, Marmi, *RP*, 1953, II, pag. 81 e in *Riv. dir. sport.*, 1953, pag. 55) ritiene che, in caso di lesioni ed eventi mortali, la responsabilità penale sia condizionata alla violazione delle regole del giuoco, poiché i criteri da utilizzare nell'indagine sulla colpa sportiva non si possono fondare sui parametri della comune diligenza e prudenza, in "considerazione della particolare natura dell'attività sportiva, in sé pericolosa e tuttavia consentita, con la conseguenza che nella materia in esame finisce per trovare maggior campo d'azione il caso fortuito" (v. MANTOVANI, F., voce *Esercizio del diritto (diritto penale)*, in *Enc. dir.*, Milano, 1966, XV, pagg. 647 ss.); concorda VIDIRI, G., *Illecito penale e lesioni cagionate in competizioni sportive*, in *Riv. dir. sport.*, 1992, pag. 332).

²⁵⁷ In tal senso: ALTAVILLA, E., *Responsabilità colposa in una partita di calcio*, pag. 231, scrive a proposito di un calciatore il quale, nel tentativo di colpire la palla, colpì con un tremendo calcio il portiere, provocandogli un danno irreparabile al rene: "L'osservanza delle regole del giuoco discrimina finché non si crei una situazione pericolosa che deve imporre di astenersi da un determinato gesto, anche se potesse derivarne la soccombenza nella gara, che è, così, meno importante dell'integrità fisica e della salute del contendente".

regolamenti che disciplinano la competizione, non esclude la responsabilità penale. Ciò succede, con una certa frequenza, come visto, nel pugilato, anche se, il giudizio di colpa, comunque, va fatto tenendo conto del tipo di sport di cui si tratta e fatto sempre salvo il dovere dell'atleta di lottare al limite delle sue capacità²⁵⁸. A tale riguardo il Tribunale di Roma, in una remota sentenza in data 31 dicembre 1948 sentenziò: "L'attività agonistica dei pugili in un incontro pugilistico non ha limiti purchè si osservino le regole del giuoco e non risulti concreta imprudenza per la continuazione dell'incontro"²⁵⁹.

Lo spirito agonistico, insomma, non deve essere mai portato alle sue estreme conseguenze: il senso di responsabilità che ogni individuo deve avere in qualsiasi attività egli compia, non può mancare nell'atleta, il quale dovrebbe sempre valutare fino a qual punto gli sia consentita esplicitare l'aggressività e l'energia propria della gara. In altro modo si arriverebbe a violare il fondamentale principio dell'ordinamento del *neminem laedere*.

Bisogna dire che, se si pone in essere un comportamento colposo, occorrerà distinguere a seconda che il comportamento sia cosciente e volontario o meno, in quanto solo nel primo caso si ha la punibilità secondo le norme di diritto penale. Così se un pugile tira un colpo regolare, ma lo svolgimento dell'atto la situazione muta, perché l'avversario ha modificato improvvisamente ed inaspettatamente la propria posizione, sicchè il colpo diviene irregolare, arrivando ad esempio sotto la cintura, l'azione che viene posta in essere sarà diversa da quella voluta e come tale non punibile, giacchè l'azione è il comportamento umano nella sfera della realtà che circonda l'individuo²⁶⁰.

Sono ravvisabili gli estremi della colpa quando, pur nel rispetto dei regolamenti, si provochino senza volerlo, quegli eventi dannosi così gravi che non possono essere

²⁵⁸ Cfr. ALTAVILLA, E., *La colpa*, cit., pag. 247: "Nella gara sportiva si deve esasperare lo sforzo fino al parossismo ma agendo sempre sotto un controllo che consenta una modificazione di condotta, un arresto brusco".

²⁵⁹ Cfr. Trib. Roma, 31 dicembre 1948, *Riv. dir. sport.*, 1949, 54.

²⁶⁰ Anche se ciò comporta delle difficoltà pratiche in ordine alla prova, sarà difficile stabilire ad esempio se un colpo basso sia stato volontariamente tirato sotto la cintura o derivi da un fortuito movimento dell'avversario. BERNASCHI, A., *Limiti della illiceità penale nella violenza sportiva*, cit., pag. 17; DE MARZO, G., *Accettazione del rischio e responsabilità sportiva*, cit., pag. 21.

scriminati (come la diminuzione permanente dell'integrità fisica o la morte) a causa di una condotta di gara eccessivamente impulsiva e violenta (naturalmente, il concetto di "eccessività" è relativo al tipo di sport esercitato, considerate tutte le circostanze concrete nel corso delle quali esso si è svolto).

Vi è da dire che sarebbe più opportuno parlare, più che di colpa, di "eccesso colposo" ai sensi dell'art. 55 c.p., anche se non è errato parlare di colpa, in quanto, l'eccesso colposo non sarebbe nient'altro che una forma di colpa (la cd. colpa impropria²⁶¹). In questi casi l'evento è voluto, ma l'agente risponde di reato colposo. Quindi, come sostiene parte della dottrina²⁶², tenendo presente che lo svolgimento di una gara improntata a genuino spirito sportivo, costituisce, in linea generale, causa di giustificazione in ordine a quelle violenze che, in base alla comune esperienza, si ritengono normali o, quantomeno, frequenti per il tipo di sport esercitato, nei confronti di colui che, nel corso di tale gara sviluppi imprudentemente un'eccessiva violenza, sproporzionata rispetto alle finalità agonistiche da conseguire e, nel fare ciò, cagioni la morte o la permanente diminuzione dell'integrità fisica dell'avversario, dovrebbe essere applicato il disposto dell'art. 55 c.p., sotto la cui dizione dovrebbe essergli contestata l'imputazione.

Oltre, però, a dire della colpa, si deve aggiungere che possono anche darsi casi in cui la volontà di ledere o di uccidere è presente anche in incontri formalmente regolari²⁶³, con la conseguenza che, tutte le volte in cui l'atleta colpisca l'avversario al di fuori della gara, sapendo che la gara non è in corso, prevedendo e volendo il verificarsi dell'evento dannoso, non deve parlarsi di colpa ma di dolo. La condotta, infatti, deve essere volontaria, perché quello che conta non è solo che

²⁶¹ L'art. 55 c.p. stabilisce che: "Quando nel commettere alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 51, 52, 53, 54, si eccedono colposamente i limiti stabiliti dalla legge o dall'ordine dell'autorità ovvero imposti dalla necessità, si applicano le disposizioni concernenti i delitti colposi, se il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo".

²⁶² BORRUSO, R., *Combattimento sportivo e diritto penale. L'incidenza della responsabilità penale nell'esercizio dello sport*, in *Riv. dir. sport.*, 1956, pagg. 409 ss..

²⁶³ Citiamo, a tale proposito, l'esempio fatto da NUVOLONE, P., *I limiti taciti della norma penale*, cit., pag. 135, dell'atleta che ha iniziato la gara con l'intenzione di uccidere, e che questa intenzione ha tradotto in atto avvalendosi dell'avversario a lui nota e sconosciuta ai medici di campo.

il giuoco possa dimostrarsi dannoso, ma che l'aggressore sia cosciente. Se si verifica questa condizione, la lesione è volontaria. Tuttavia, anche durante lo svolgimento della gara, una scorrettezza di giuoco può deliberatamente essere compiuta al fine di arrecare un danno vietato all'avversario; in tali casi, quando sia dimostrato che il danno altrui è preveduto e voluto, oltre ad essere deliberatamente posto in essere, si è in presenza di lesioni volontarie.

Riepilogando, tenuto conto della sussistenza dello spirito sportivo al fine di considerare penalmente giustificato quanto avviene nel corso delle competizioni e facendo richiamo alla distinzione tra le tre categorie di sports il problema dei limiti della illiceità penale della violenza sportiva potrebbe risolversi in tal modo:

- 1) nell'ambito degli sports in cui il contatto tra i partecipanti è assolutamente proibito (ginnastica, nuoto, etc...), ogni volontaria aggressione dell'avversario sarà punibile a titolo di dolo, in quanto, nell'ambito di tali discipline sportive, assalire intenzionalmente l'avversario significa non solo negare la presenza in se stessi dello spirito sportivo, ma, anche, contravvenire a principi dell'Ordinamento sportivo costituzionalmente garantiti e pertanto l'aggressione sarà punibile per lesioni, percosse, omicidio, etc.; quando, invece, la morte o le lesioni non sono volute, ma sono conseguenza della condotta imprudente dell'atleta che le arreca, questi sarà punibile a titolo di colpa (cosciente od incosciente); mentre al di fuori di queste ipotesi, l'azione fallosa sarà dovuta ad avvenimento fortuito.
- 2) Nell'ambito degli sports a cd. contatto istituzionalizzato (boxe, lotta, etc.)²⁶⁴ in cui la violenza è sempre presente, se le lesioni inferte risultano del tipo di quelle che, in base alla comune esperienza, sono non solo prevedibili, ma anche probabili, cioè quelle più frequenti e connaturali al tipo di gara svolto, non sarà riscontrabile alcuna responsabilità penale a carico dell'atleta che le ha cagionate; se, però, la morte o la permanente

²⁶⁴ Si veda: VALSECCHI, *L'omicidio o la lesione personale nei giuochi sportivi a forma di combattimento*, in *Riv. pen.*, 1930, pag. 75.

diminuzione dell'integrità fisica dell'avversario derivi da un eccesso di foga sportiva del tutto inconsulta ed eccessiva, in relazione alle finalità agonistiche da conseguire (e non derivi, quindi, da una condotta che non risulti eccedente la normalità), in tal caso l'atleta che arreca il danno ne risponderà a titolo di eccesso colposo (art. 55).

- 3) Nell'ambito, infine, degli sports a cd. contatto eventuale (calcio, pallacanestro²⁶⁵, etc. se il contatto con l'avversario è voluto, ma non è voluta affatto la menomazione fisica e si resta nell'ambito del normale svolgimento e nei limiti della compatibilità con lo spirito sportivo, l'eventuale morte o lesione verificatasi a seguito dello scontro dovrebbe venire giustificata; se, invece, tali eventi si verificano in seguito a scontro voluto, a causa di un'esternazione di foga sportiva assolutamente ingiustificata in quanto eccessiva, l'agente ne risponderà a titolo di eccesso colposo, avendo egli oltrepassato colposamente i limiti consentiti; se, invece, il contatto non è voluto, l'atleta non andrà incontro ad alcuna responsabilità, in quanto nell'ambito dello sport non si può configurare a carico del giocatore un dovere di prudenza tale da evitare qualsiasi contatto.

²⁶⁵ Dopo aver affermato che nella pallacanestro sono possibili scontri fisici tra giocatori, con il conseguente prodursi di eventi lesivi, la Corte Suprema indica i criteri principali di cui tenere conto nelle singole fattispecie:

- 1) il giocatore che abbia rispettato le regole del giuoco, l'integrità fisica dell'avversario, nonché il dovere di lealtà, non sarà perseguibile penalmente, perché non si può ritenere superato il cd. rischio consentito;
- 2) il giocatore che abbia violato involontariamente le regole del giuoco a causa, per es. della "carica agonistica", della "stanchezza fisica", senza però superare il cd. rischio consentito, sarà ritenuto responsabile di "illecito sportivo";
- 3) il giocatore che abbia violato volontariamente le regole del giuoco, senza rispettare i doveri di lealtà verso l'avversario, non potrà essere giustificato. In tal caso si potranno verificare due ipotesi:
 - a) se il fatto è stato realizzato nel corso di un'azione di giuoco ed il mancato rispetto delle regole sia dovuto "all'ansia di risultato", vi sarà una responsabilità colposa;
 - b) qualora la gara sia stata solo "l'occasione dell'azione volta a cagionare l'evento oppure quando il comportamento posto in essere dal giocatore, autore del fatto lesivo, non sia stato immediatamente rivolto all'azione di giuoco, ma piuttosto ad intimorire l'antagonista e a dissuaderlo dall'opporre un qualsiasi contrasto [...] o a punirlo per un fallo involontario subito", vi sarà una responsabilità dolosa (Cass., Sez. V, 30 aprile 1992, n. 1002, Lolli, *Riv. dir. sport.*, 1993).

10. L'importanza della figura dell'arbitro e problemi connessi al referto.

L'art. 36 del D.P.R. n. 157/1986 stabiliva che “gli ufficiali di gara partecipano nella qualifica loro attribuita, allo svolgimento delle manifestazioni sportive per assicurarne la regolarità”.

“Tale figura trova attualmente una compiuta regolamentazione nello Statuto del C.O.N.I. all'art 33”²⁶⁶.

La categoria degli ausiliari sportivi, denominati, a seconda delle varie discipline di riferimento, arbitri, giudici o ufficiali di gara, comprende tutti quei soggetti che rivestono compiti attinenti la direzione della gara, la valutazione del rispetto delle regole²⁶⁷ che ne disciplinano lo svolgimento e la certificazione dei risultati²⁶⁸.

Peraltro, vi è da dire che, mentre in alcune discipline sportive, quali ad esempio il nuoto o l'atletica leggera, gli arbitri svolgono sostanzialmente funzioni accertative, in altre, come il calcio o la pallanuoto, invece, hanno anche importanti compiti decisori, che possono arrivare a diventare prevalenti rispetto agli altri (rispetto a quelli precedentemente esposti) e addirittura decisivi per l'esito della gara²⁶⁹.

L'arbitro, infatti, “oltre a condurre tecnicamente la competizione secondo le norme proprie di essa, ha il compito di emettere decisioni, non solo nei confronti dei singoli giocatori che non rispettano il regolamento, con quelle particolari sanzioni che possono condurre alla loro esclusione dal campo, ma anche nei confronti dei terzi estranei che eventualmente s'intromettono”²⁷⁰.

²⁶⁶Tratto da: SANINO, M., *Diritto sportivo*, cit, pag. 60.

²⁶⁷ Si veda: VIDIRI, G., *La responsabilità civile nell'esercizio delle attività sportive*, cit., pag. 215.

²⁶⁸ Il riconoscimento della categoria arbitrale come unico “giudice” della regolarità della manifestazione sportiva è stato anche proclamato dagli organi di giustizia sportiva (Corte App. Federale, Fed. It. Pallavolo, 24 aprile 1992, in *Riv. dir. sport.*, 1992, 386), i quali hanno affermato che, essendo il primo arbitro, ai sensi dell'art. 60 reg. gen., l'unico giudice insindacabile dell'agibilità del campo, non è consentito attribuire valore alle misurazioni di improvvisati e non qualificati rilevatori.

²⁶⁹ La particolare natura dell'attività esercitata da tale categoria di ausiliari ha fatto inizialmente sorgere la questione dei possibili danni causati all'atleta, quando nei suoi confronti siano stati adottati provvedimenti disciplinari in base al contenuto della relazione di gara (Trib. Milano, 17 luglio 1967, *MT*, 1967, 1300).

²⁷⁰ VINCI, T., *La giurisprudenza conferma che l'arbitro è pubblico ufficiale*, in *Riv. dir. sport.*, 1960, pagg. 287 ss..

Tralasciando la discussione circa la qualifica dell'arbitro quale pubblico ufficiale²⁷¹, ci si propone, in questa sede, di valutare quale debba essere la condotta dell'arbitro in merito ad episodi di violenza inerenti alla gara o ad essa circostanti.

²⁷¹ Il dibattito circa la figura dell'arbitro quale pubblico ufficiale od incaricato di un pubblico servizio poteva portare a diverse conclusioni ove gli fosse stata riconosciuta tale caratteristica alla stregua degli artt. 357- 358 c.p.. Le conclusioni avrebbero riguardato la diversa definizione delle ingiurie e il diverso valore che avrebbe assunto il referto, qualora la giurisprudenza avesse riconosciuto una delle suddette qualifiche al direttore di gara. Dottrina e giurisprudenza sono state piuttosto impegnate negli anni nell'individuare l'esatta qualifica di tale soggetto. ALBANESI, A., *Qualche considerazione sulle funzioni dell'arbitro*, in *Riv. dir. sport.*, 1964, pagg. 56 ss., afferma: "Il problema non è nuovo. Se ne occuparono infatti il tribunale di Trieste (20 marzo 1939 imp. Kebel) e di Pesaro (19 gennaio 1940, imp. Pontiggia, *Riv. Pen.*, 1940, 1049) quando era ancora nebulosa la natura del C.O.N.I. ed erano tutt'altro che chiari i rapporti con le federazioni, non essendo intervenuta la l. 426/1942. Ritennero quei tribunali che l'arbitro dovesse essere considerato pubblico ufficiale, in quanto nominato dalla competente federazione sportiva quale organo del C.O.N.I. che è ente pubblico. Della stessa opinione fu il pretore di Pescara (16 marzo 1939, imp. Buttafuoco, *Il nuovo diritto*, 1949, 161). La tesi parve fondata anche al Tribunale di Cassino (*Foro it.* 1946, II, 32) e al Pretore di Napoli (26 luglio 1952, CASTALDI, *Riv.dir.sport.*, 1953, I, 29). Poi, la stessa opinione è stata espressa dalla Corte d'Appello di Bologna (7 dicembre 1959, Marangoni, *Riv. dir.sport.*, 1960, 287), dal Pretore di Genova, limitatamente al caso che la partita sia connessa con il concorso pronostici, (10 giugno 1961, Iannantuoni, *Riv. dir.sport.*, 1963, 236), dalla Corte d'Appello di Aquila (3 marzo 1963, Frittella, *Riv. dir. sport.*, 1963, 111). La stessa Corte di Appello di Roma (F.lli del S.Cuore- D'AMATO, 11 novembre 1957, 161) poneva in rilievo la necessità di distinguere la posizione dell'arbitro nelle partite di campionato da quella che l'arbitro assume quando si tratta di squadre il cui giuoco è fine a se stesso senza ulteriori conseguenze giuridiche. Il Tribunale di Firenze, il Tribunale di Foggia hanno ritenuto anche essi (*Il nuovo diritto* dic. 1963, 786) di adeguarsi all'orientamento di giurisprudenza che appresta una più valida tutela all'arbitro [...]". L'autore continua poi enunciando gli argomenti a sostegno della "pubblica funzione" da parte dell'arbitro. Oltre a citare il motivo secondo cui, durante la gara questi non ricopre il ruolo di mero spettatore, procede dicendo: "[...]Tutte queste sentenze- e come si è visto sono numerose- insistono in un palese errore giuridico? Ci sembra di dover essere molto cauti nel dare risposta affermativa al quesito, se è vero che viviamo in un periodo in cui, come ha scritto il MALINVERNI (*Pubbl. uff. e incaricato di pubb. s. nel diritto penale*, p. 45) sembra che nessuno possa salvarsi dalla crescente marea di pubblica ufficialità". L'autore conclude dicendo: "Ha scritto il compianto Bruno Zauli che lo stadio è una specie di cerchio magico e chi ne varca la soglia è preso in un'atmosfera che trasforma la personalità. E' una legge psicologica che spiega la passione per lo spettacolo sportivo; che vi assiste sente risolvere i complessi più intimi, sente rimosse per un momento le molte inibizioni che ci impone la vita quotidiana. Le invettive contro l'arbitro fanno parte, sotto un certo riguardo, del clima che- fin dai tempi dei greci e dei romani- è stato sempre proprio dello Stato. Se applicassimo quella rigida giurisprudenza che ravvisa gli estremi dell'oltraggio perfino nel volontario, dispregiativo passaggio dal *lei* al *tu*, dovremmo constatare, in occasione di ogni partita un tale pullulare di reati (tutt'altro che lievi perché l'oltraggio è punito con pena della reclusione da 6 mesi a 3 anni) che per essere coerenti dovremmo giocare le partite senza spettatori."

Resta il fatto che l'opinione maggioritaria tende ad eludere la configurazione dell'arbitro quale pubblico ufficiale. In proposito: Cass. Pen., Sez. I, 17 gennaio 1971, *RGI*, 1973, 3574, in cui si afferma: "Allo stato della legislazione che disciplina la materia dello sport, degli spettacoli sportivi e dei preposti agli stessi, nonché in relazione alla nozione che del pubblico ufficiale, agli effetti penali, è data nell'art. 357 c.p., l'arbitro designato dalla Federcalcio a dirigere una partita di calcio non può essere considerato p. u." ; importante anche la sentenza emessa in tempi più recenti dal Pretore di Trento, in cui si è optato per la tesi secondo cui l'arbitro non è pubblico ufficiale, attesa l'insussistenza di un'attitudine pubblicistica nella funzione da questi svolta (Pret. Trento, 11 maggio 1996, n. 172, *Riv. dir. sport.*, 1996, 280). Il principio è stato, di lì a poco, ribadito dalla Suprema Corte (Cass. Pen., Sez. I, 8 maggio 1973, inedita) ed è stato sostenuto anche in dottrina; DINI, P., *Il diritto sportivo nel codice penale e nel codice civile*, in *Riv. dir. sport.*, 1985, pag. 18; RINELLA, L., cit., 1988, pag. 373; DE SILVESTRI, A., *Arbitro pubblico ufficiale? Andiamoci piano!*, in *L'Arbitro*, F. I. G. C., 1980, pagg. 7 ss..

Parere contrario è stato espresso, nonostante tutto, *in primis* dalla giurisprudenza di merito, che non ha esitato a ritenere l'arbitro un pubblico ufficiale ad ogni effetto di legge: Trib. Ivrea, 6 maggio 1969, *GI*, 1970, II, 43; Trib. Velletri, 2 novembre 1977, *N. Dig.*, 1978, 239; Pret. Castelfranco Veneto 29 novembre 1985, *GM*, 1986, 636; Pret. Tolentino, 11 ottobre 1989, inedita.

In dottrina, del medesimo avviso sono: VINCI T., *La giurisprudenza conferma che l'arbitro è pubblico ufficiale*, cit., pagg. 287 ss.; MONDINI P., *Riflessi penali della giustizia sportiva*, in *Riv. dir. sport.*, 1964, pagg. 379 ss..

Il direttore di gara ha, infatti, la potestà di infliggere sanzioni, individuali e non, atte a reprimere comportamenti scorretti; si comprende allora, come i direttori di gara abbiano precisi obblighi di osservare e far osservare puntuali norme regolamentari, tutte miranti a ricondurre l'esercizio dello sport entro i confini che lo rendono gara, competizione, agonismo e non lo trasformino in violenza gratuita²⁷².

Occorre dunque esaminare se un'eventuale condotta colposa dell'arbitro, configurabile sotto il profilo della negligenza o dell'imperizia, in ordine alla direzione e alla disciplina della competizione, possa costituire fonte di responsabilità per eventi lesivi accaduti durante il suo svolgimento²⁷³. In tale contesto non è da escludere una responsabilità del direttore di gara, qualora lo stesso abbia ommesso di adottare le misure cautelari e le iniziative imposte dai regolamenti sportivi e qualora tale condotta omissiva abbia in concreto assunto un'efficacia causale nella determinazione dell'evento dannoso²⁷⁴.

A questi è, comunque, attribuibile una responsabilità per mancata adozione, nel corso della gara, di talune misure cautelari: si pensi all'arbitro di calcio che tolleri l'ingresso in campo di un giocatore con "tacchetti" irregolari, con i quali lo stesso produca sfregio al volto di un avversario, o al giudice di un incontro di scherma che non verifichi la regolarità dell'arma con la quale si ferisce un contendente²⁷⁵.

Più evidente ancora può essere l'ipotesi di responsabilità, negli sport che prevedono l'aggressione diretta dei contendenti, come la *boxe*, dove l'arbitro ha il compito di assicurare che l'incontro si svolga in condizioni di permanente equilibrio delle forze ed ha l'obbligo d'intervenire per interrompere il

²⁷² TORTORA, M. - IZZO, C.G. - GHIA, L., *Diritto sportivo*, cit., pag. 147.

²⁷³ FRATTAROLO, V., *La responsabilità civile per le attività sportive*, cit., pag. 102, "In concreto una responsabilità di tal genere è molto difficile da sostenere, sia perché, nell'esercizio dei suoi poteri, l'arbitro gode di un'amplissima discrezionalità di carattere tecnico, onde la dimostrazione della colpa, per negligenza o imperizia, verrebbe a palesarsi come problema di ardua soluzione; sia perché l'evento dannoso è comunque il frutto della condotta colposa dell'atleta e si dovrebbe allora ammettere che l'arbitro ha un dovere specifico di prevenire, oltre che di reprimere, il singolo episodio agonistico contrastante con i regolamenti di giuoco: ciò che non è evidentemente sostenibile innanzi tutto dal punto di vista logico".

²⁷⁴ In tal senso: RINELLA, L., *Le responsabilità penali dei giudici di gara per la morte o le lesioni procurate ad atleti nel corso di manifestazioni sportive*, in *Riv. dir. sport.*, 1988, pag. 377.

²⁷⁵ TORTORA, M. - IZZO, C.G. - GHIA, L., *Diritto sportivo*, cit., pag. 147.

combattimento quando si manifesti lo stato d'inferiorità di uno dei partecipanti²⁷⁶: in questo caso, poiché la situazione d'inferiorità o inidoneità di uno dei contendenti può assumere aspetti evidenti od inequivoci, il comportamento omissivo dell'arbitro, ancorché si debba tener conto della soggettività dell'apprezzamento, è suscettibile di più agevole valutazione ai fini della responsabilità²⁷⁷.

Un'altra ipotesi di responsabilità in cui tale figura potrebbe incorrere inerisce alla stesura del referto, una sorta di verbale, in cui l'arbitro descrive l'andamento della gara, annotandovi altresì ammonizioni ed espulsioni avvenute nel corso della competizione ed episodi di violenza ad essa non inerenti e che abbiano potuto in un certo qual modo, ritardare o interrompere la competizione²⁷⁸.

L'importanza del referto è stata molto spesso sostenuta soprattutto per la possibilità di configurare una responsabilità per i danni, nel caso in cui non risulti veritiero, che possono essere arrecati all'atleta, o ad altri soggetti dell'ordinamento sportivo, quando nei loro confronti siano stati adottati provvedimenti disciplinari in base al suo contenuto²⁷⁹.

In linea di principio, la giurisprudenza ha da tempo ritenuto che la redazione del rapporto di gara costituisce per l'arbitro l'esercizio di un diritto che non comporta addebito di responsabilità²⁸⁰.

In sostanza, la non veridicità dei fatti esposti nel referto, dovuta o a falsa rappresentazione della realtà o ad errore scusabile del giudice di gara, non costituisce un titolo per pretendere un risarcimento conseguente ad una

²⁷⁶ In giurisprudenza: Trib. Milano, 14 gennaio 1985, *Foro it.*, 1985, II, 218.

²⁷⁷ FRATTAROLO, V., *La responsabilità civile per le attività sportive*, cit., pag. 103; *contra* RINELLA, L., cit., 1988, pagg. 377 ss.. Proprio una simile ipotesi è stata esaminata dalla giurisprudenza di merito in relazione ad un incontro di pugilato conclusosi per KO di uno dei pugili, deceduto dopo l'incontro a seguito delle lesioni riportate per i colpi inferti dall'avversario (App. Bologna, 29 marzo 1985, *Riv. dir. sport.*, 1985, 31). Nel procedimento penale promosso successivamente al decesso del pugile, è stato addebitato all'arbitro il fatto di non essere intervenuto tempestivamente per arrestare l'incontro nel momento in cui uno dei pugili, ormai sottoposto al soverchiante dominio dell'avversario, veniva tempestato di durissimi colpi al capo.

²⁷⁸ Come ad esempio il comportamento dei tifosi di calcio eccessivamente litigioso, o un'invasione del campo da parte degli stessi; atteggiamenti che il più delle volte vengono annotati nel referto e sono causa di multe per la società ospitante ed in casi estremi, della squalifica del campo.

²⁷⁹ In tal senso: FRATTAROLO, V., *La responsabilità civile per le attività sportive*, cit., pag. 172.

²⁸⁰ Così si è espressa in un'importante sentenza la Pret. Perugia, 5 febbraio 1974, *Riv. dir. sport.*, 1974, 37.

sospensione di un'attività sportiva o ad un'espulsione dall'organizzazione sportiva decisa dalla federazione di appartenenza, a meno che non venga dimostrata la sussistenza della colpa o del dolo da parte dell'arbitro nella redazione dello stesso. Infatti, nei casi in cui si provi che l'arbitro abbia agito intenzionalmente, cioè con coscienza e volontà, o con una condotta colposa abbia redatto un referto lesivo del buon nome dell'atleta²⁸¹, quest'ultimo potrà agire in giudizio a titolo di responsabilità aquiliana, sussistendone tutti gli estremi (lesione di un diritto soggettivo, elemento psicologico, danno ingiusto e nesso di causalità tra condotta ed evento pregiudizievole²⁸²); nel caso siano poi ravvisabili gli estremi di un reato (ad es. la diffamazione e dichiarazione di falso) nei suoi confronti potrà essere intentata un'azione penale.

11. L'importanza della figura del medico sportivo.

La tutela sanitaria delle attività sportive è regolata in primo luogo dalla l. 26 ottobre 1971, n. 1099 (tutela sanitaria delle attività sportive, art. 2); con essa il legislatore ha inteso riconoscere, tra l'altro, l'esercizio della tutela sanitaria in materia sportiva alle Regioni, in base a precisi programmi, compatibili con i criteri di massima elaborati dal Ministero della Salute.

Tale legge ha previsto l'accertamento obbligatorio con visita medica dell'idoneità fisica per la partecipazione alle attività sportive, distinguendo tra idoneità generica, per coloro che non praticano attività agonistica, ed idoneità specifica, per tutti i

²⁸¹ VITELLI, M., *Rapporto civile in veritiero "colposo" dell'arbitro sportivo di calcio e responsabilità civile*, in *Riv. dir. sport.*, 1988, pagg. 381 ss..

²⁸² In ogni caso, l'atleta potrà richiedere al giudice ordinario il ristoro del pregiudizio subito (ad esempio, a seguito di una ingiusta radiazione dai ruoli federali) solo dopo aver fatto constatare in sede di giustizia amministrativa l'illegittimità della sanzione disciplinare, non potendosi dubitare del carattere pubblico degli atti della federazione, in ragione della loro specifica funzione e dovendosi riconoscere alle decisioni degli organi di giustizia sportiva, la natura di provvedimenti amministrativi, come tali incidenti su interessi legittimi. Così: Cass., Sez. U., 16 giugno 1983, n. 4108, *Giur. civ.*, 1983, 2941.

praticanti attività sportiva a livello agonistico, e fissando una serie di criteri distintivi tra attività professionistica e dilettantistica²⁸³.

La figura del medico sportivo acquista rilevanza, pertanto, non solo in ambito agonistico, ma anche in una fase preliminare²⁸⁴, in cui può profilarsi la responsabilità del medico soprattutto per gli eventi di danno che colpiscono l'atleta ritenuto erroneamente idoneo a svolgere o a proseguire le attività sportive²⁸⁵.

La giurisprudenza in tema di responsabilità del medico sportivo, ricalca l'orientamento seguito a proposito della delimitazione della responsabilità per l'esercizio della professione sanitaria; criterio di collegamento, al fine di configurare la produzione del danno e la conseguente responsabilità/risarcibilità è

²⁸³ Con tale intervento si è intesa garantire la tutela sanitaria attraverso l'intervento a livello normativo, da parte del competente Ministero, sentito il parere del C.O.N.I., che ha emanato leggi volte alla disciplina delle modalità di esercizio della tutela sanitaria, sul doping, sull'attività del medico sportivo, in sintonia con quanto deciso dal C.O.N.I. e dalla federazione medico-sportiva italiana. Vale la pena di ricordare, altresì, il d. m. 5 luglio 1975 (disciplina dell'accesso alle singole attività sportive, artt. 2-3-4) ma, in particolare, la l. 23 marzo 1981, n. 91 (art. 7, comma 2) nella quale si è sancita la necessità della scheda sanitaria quale condizione essenziale allo svolgimento dell'attività degli sportivi professionisti, considerando la responsabilità del medico per gli eventi di danno che dovessero colpire l'atleta erroneamente ritenuto idoneo a svolgere o a proseguire l'attività sportiva.

Da ultimo, bisogna segnalare il d. m. 13 marzo 1995 - Norme sulla tutela sanitaria degli sportivi professionisti - agli artt. 8 e 9, a norma dei quali: "L'esercizio dell'attività sportiva professionista è subordinato al possesso del certificato d'idoneità all'attività sportiva agonistica ai sensi dell'art. 5 del d. m. 18 febbraio 1982, che deve essere rilasciato solo da specialisti che operano in medicina dello sport presso i centri pubblici e privati di medicina dello sport autorizzati e accreditati dalle regioni o dalle province autonome". Ne consegue che l'atleta non può svolgere l'attività agonistica predetta se non è munito di regolare certificato di idoneità rilasciato dalle competenti autorità sanitarie a seguito di tutti i necessari controlli prescritti, Cass. Pen., Sez. IV, 7 luglio 1992, *Cass. Pen.*, 1994; 1504 e, altresì, la circolare n. 500.4/MSP/CP/643 del 18 marzo 1996 che ha disciplinato in modo omogeneo le certificazioni di idoneità alle attività sportive agonistiche. E' demandata alle regioni, in ottemperanza al nuovo art. 117 Cost., ed alle province autonome, d'intesa con il C.O.N.I., la scelta in ordine alla soluzione più opportuna tesa all'accertamento dell'idoneità alla pratica sportiva agonistica nell'ambito di ciascun territorio, con l'ausilio di tre organismi: i servizi pubblici di medicina dello sport, i centri privati accreditati ed i singoli specialisti in medicina dello sport, quali incaricati a rilasciare certificazioni di idoneità alla pratica sportiva. La richiesta di visita medico-sportiva deve essere fatta al presidente della società sportiva di appartenenza dell'atleta.

²⁸⁴ VENERANDO, A., *La legislazione medico-sportiva europea*, in *Riv. dir. sport.*, 1964, pagg. 39 ss.. In quest'opera l'Autore scrive che: "Quando si afferma che la Medicina moderna è essenzialmente Medicina preventiva, si parla anche, al punto in cui oggi è arrivato il progresso scientifico, di medicina organizzata [...]. A questa ineludibile esigenza di organizzare la Medicina dello sport, come è dimostrato [...] nella maggior parte delle Nazioni Europee. [...] E' evidente come sia anacronistica la visione del medico sportivo, come ancora qualcuno ha in Italia, il quale come "tifoso" o come "appassionato" cura la malattia o l'infortunio dell'atleta. Basterebbe solo soffermarsi sull'alta qualificazione necessaria al medico sportivo e sulle responsabilità che egli riassume per persuadersene".

²⁸⁵ FRATTAROLO, V., *La responsabilità civile del medico sportivo in relazione a stati patologici dell'atleta*, in *Riv. dir. sport.*, 1988, pagg. 357 ss.. In giurisprudenza è emblematico il caso "Renato Curi", giocatore di calcio deceduto nel corso di una partita. In primo grado i giudici del Tribunale di Perugia (con sentenza del 2 maggio 1979, *Foro it.*, II, 316) hanno assolto per insufficienza di prove il medico della società, che lo aveva ritenuto idoneo all'attività sportiva e il direttore del centro tecnico della FIGC, in quanto malgrado negligenze ed omissioni negli accertamenti e nelle valutazioni relative ad una riscontrata anomalia cardiaca, è stato ritenuto sussistente un ragionevole dubbio circa la possibilità di una sicura diagnosi precoce della "pancardite di tipo reumatico" riscontrata in sede di autopsia. La Corte d'Appello di Perugia (con sentenza del 26 marzo 1989, *Foro it.*, 1990, II, 627), ha concluso, invece, nel senso della colpevolezza dei soggetti citati, ex art. 589 c. p., avendo i medesimi ritenuto idoneo il giocatore all'attività sportiva, nonostante una riscontrata, ma non diagnosticata anomalia cardiaca.

data dalla lesione di un diritto soggettivo perfetto, quello alla “salute”, disciplinato dall’art. 32 Cost.

Il danno cagionato all’integrità psico-fisica dell’uomo o danno biologico, si configura come “danno ingiusto”, art. 2043 c.c., ovvero *contra ius*, perché lesivo di una posizione giuridico-soggettiva, quella disciplinata appunto dall’art. 32 Cost., tutelata dall’ordinamento giuridico come diritto fondamentale.

In tema di colpa professionale, infatti, quando la condotta colposa incida su beni primari quali la vita o la salute delle persone, costituzionalmente e penalmente protetti, i parametri valutativi sono costituiti oltre che, naturalmente, dalle norme proprie del sistema penale (circa la colpa professionale), anche da quelle espresse da altro ramo del diritto, come l’art. 2236 c.c., nel senso che tale disposizione costituisce una “regola di esperienza”, cui il giudice può attenersi nel valutare l’addebitata imperizia²⁸⁶; la colpa professionale del sanitario, infatti, deve essere valutata con “elasticità” per la peculiarità dell’esercizio dell’arte medica e per la difficoltà dei casi particolari, ma pur sempre nell’ambito di criteri dettati per l’individuazione della colpa medesima dall’art. 43 c.p.. Il medico risponderà per dolo o colpa grave quando la prestazione implichi la soluzione di problemi di speciale difficoltà, così come sancito all’art. 2236 c.c.; mentre quando si tratti d’interventi “normali”, anche per colpa lieve ex art. 1176 c.c., quando per omissione di diligenza e di inadeguata preparazione provochi un danno nell’esecuzione di un intervento operatorio o di una terapia medica²⁸⁷.

Ai fini della presente indagine risulta utile esaminare la casistica giurisprudenziale in materia di responsabilità connessa all’esercizio della professione medica nel settore sportivo.

La responsabilità penale (che si configura una volta accertata l’esistenza da un lato, dell’elemento oggettivo del reato, costituito dalla condotta, dall’evento e dal nesso di causalità giuridicamente rilevante tra la prima e il secondo e, dall’altro

²⁸⁶ Cass. Pen., Sez. IV, 10 maggio 1995, *RCP*, 1995, 903.

²⁸⁷ Così: Cass., n. 8845/1995, *Giur. merito*, 1995, 1517; Cass., n. 8470/1994, *Giur. merito*, 1994, 1235; Cass. Pen., 22 febbraio 1991, *Giur. pen.*, 1992, II, 49.

lato, dall'elemento soggettivo, sia esso qualificabile come dolo, colpa o preterintenzione) sussiste solo ove il medico, al momento della situazione di pericolo, tenga un comportamento (ovvero non tenga un dato comportamento nel caso in cui, invece, glielo imponesse un obbligo giuridico, conformemente al disposto dell'art. 40² c.p.) che non sia rispettoso delle regole di condotta prescritte dall'esercizio della sua professione²⁸⁸.

Con ciò, si vuole fare riferimento, agli interventi d'urgenza o di accertamento di idoneità per permettere all'atleta di proseguire la gara, che il medico debba effettuare in certe gare o incontri; questi, però, è altresì gravato, molto spesso, di precisi obblighi anche dopo la gara, specie negli sports violenti, dove le conseguenze dei traumi riportati durante la competizione possono manifestarsi a distanza di tempo²⁸⁹.

Sotto questo profilo, si deve ricordare la vicenda di un pugile italiano, deceduto per un'emorragia cerebrale manifestatasi diverse ore dopo la fine del combattimento. In primo grado, il medico venne condannato per omicidio colposo, essendogli stato imputato di aver omesso di tenere il pugile a riposo e sotto osservazione, nonostante la sconfitta per KO²⁹⁰.

In un altro caso²⁹¹, fu ritenuto che mancasse il nesso di causalità – giuridicamente rilevante - tra l'azione/omissione e l'evento di danno, posto che il comportamento del medico non potesse dirsi causativo del decesso del pugile occorsa, invece, per cause ulteriori e diverse rispetto a quelle riconducibili alla sfera giuridico-soggettiva dell'esercente la professione sanitaria: i giudici aditi hanno ritenuto,

²⁸⁸ TORTORA, M. – IZZO, G.C. – GHIA, L., *Diritto sportivo*, cit., pag. 157.

²⁸⁹ Si veda: FRAU, R., *La responsabilità civile sportiva*, cit., pag. 370.

²⁹⁰ Sulla vicenda: Trib. Bologna, 28 gennaio 1983, *Riv. dir. sport.*, 1983, 420. In questa si affermò: “Esiste infatti un rapporto di causalità tra il comportamento del medico, il ritardo nel ricovero del paziente in un centro attrezzato adeguatamente e nel conseguente intervento chirurgico e il suo successivo decesso, sopravvenuto due giorni dopo lo svolgimento del *match*”.

²⁹¹ App. Bologna, 29 marzo 1985, *Riv. dir. sport.*, 1985, 31, che affermò: “Nessun addebito, infatti, può essere mosso al sanitario dal punto di vista della perizia e della competenza professionale o sotto il profilo della comune e generica prudenza e diligenza per il sopravvenuto aggravamento delle condizioni dell'atleta e il suo successivo decesso, apparendo congruo - con riferimento alla situazione - il periodo di tempo per il quale lo curò e lo tenne sotto la propria osservazione”

infatti, congruo il periodo di tempo per il quale il medico curò il paziente e lo tenne sotto la propria osservazione.

In ultimo, la Cassazione ha annullato una sentenza emessa in grado d'appello per omessa valutazione, da parte del collegio giudicante, di un eventuale concorso colposo dell'atleta che, al fine di poter giocare, aveva taciuto le sofferenze fisiche²⁹². Da tale precedente giurisprudenziale e da altri analoghi²⁹³, si deduce, pertanto, che la responsabilità del medico sportivo deve essere valutata anche in relazione al comportamento della vittima o del danneggiato, ogniqualvolta, per esempio, l'atleta abbia taciuto circostanze riguardanti la salute od il decorso di malattie, impedendo la corretta diagnosi e l'esatto giudizio da parte del medico.

12. Problemi e possibili soluzioni circa il fenomeno della violenza negli stadi.

Oggi siamo sempre più abituati ad episodi di violenza che si svolgono non solo sul campo di giuoco, ma anche fuori, sulle tribune o all'uscita dello stadio. I reiterati fenomeni di violenza in occasione di manifestazioni sportive costituiscono ormai un'emergenza allarmante²⁹⁴, che ha indotto il legislatore ad intervenire al fine di contrastare il suo dilagante sviluppo.

Non sfuggono, tuttavia, le difficoltà che il legislatore ha avuto nell'avvicinarsi ad una complessa realtà, quale quella sportiva, priva per molti aspetti delle caratteristiche necessarie per essere disciplinata attraverso regole rigide ed astratte.

²⁹² Cass. Pen., Sez. IV, con pronuncia del 9 giugno 1981, *Foro it.*, 1982, II, 628, ha stabilito che: "Nei reati colposi il giudice deve accertare e valutare, oltre all'efficienza causale del comportamento dell'imputato, anche la sussistenza di cause poste in essere dalla vittima".

²⁹³ In proposito anche: Trib. Forlì, 12 giugno 1981, *Foro it.*, 1982, II, 269.

²⁹⁴ Un accurato esame di tale fenomeno sotto il profilo politico, sociale, giuridico e tecnico è svolto da: DE ROSE T., *La violenza negli stadi*, in *Riv. polizia*, 1997, 73.

Queste difficoltà non hanno, comunque, impedito al legislatore di occuparsi, a più riprese, del fenomeno della violenza nello sport²⁹⁵.

In ordine di tempo si sono registrati i seguenti interventi normativi:

- art. 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110, recante “ Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi”;
- art. 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, recante “Disposizioni a tutela dell’ordine pubblico”;
- artt. 5, 6, 7, 8 della legge 13 dicembre 1989, n. 401 e successive modificazioni, recante norme sugli “Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestine e tutela della correttezza sullo svolgimento di manifestazioni sportive”;
- art. 2 del decreto legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito con modificazioni dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, recante “Misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa”;
- decreto legge 20 agosto 2001, n. 336, convertito con modificazioni dalla legge 19 ottobre 2001, n. 377, recante “Disposizioni urgenti per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di manifestazioni sportive”.

I numerosi interventi normativi, anche a livello comunitario²⁹⁶, sono indice della particolare ed aumentata attenzione che il legislatore ha dovuto necessariamente riservare ai fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive, spesso sotto la “ pressione” di gravi fatti di cronaca²⁹⁷.

²⁹⁵ SANINO, M., *Diritto sportivo*, cit., pagg. 346 ss..

²⁹⁶ In particolare dopo i tragici eventi dello stadio di Heysel di Bruxelles, in occasione del match di Coppa dei Campioni tra Juventus e il Liverpool del 29 maggio 1985, il Parlamento europeo, con la risoluzione sulle misure necessarie per combattere il vandalismo e la violenza nello sport dell’ 11 luglio 1985, al punto 3, lett. E, aveva stabilito che fosse vietato l’accesso negli stadi europei a coloro che avessero commesso atti di violenza in occasione di precedenti partite di calcio. Nell’art. 3 della conseguente Convenzione di Strasburgo del 19 agosto 1985 sulla violenza e sulle intemperanze degli spettatori in occasione di manifestazioni sportive per coloro che sono o possono risultare provocatori di disordini o che sono sotto l’influenza dell’alcool o della droga. Sull’argomento: NUZZO F., *Una nuova normativa con divieti e sanzioni. Resta il “nodo” delle società sportive*, in *Guida al diritto*, 1995, n. 11, 17.

²⁹⁷ Rilevano in tal senso i gravi incidenti accaduti a Genova in occasione della partita Genoa - Milan del campionato di calcio 1994 - 1995, del 29 gennaio 1994, cui fece seguito, nella domenica successiva del 5 febbraio, l’interruzione del campionato di calcio ed il fermo dell’intero sport nazionale, diretti a denunciare alla pubblica

Il legislatore, ha ritenuto opportuno intervenire con la adozione di misure che, operando sostanzialmente sul piano della prevenzione, intendono offrire adeguati ed efficaci strumenti per contrastare il fenomeno della “violenza organizzata” e le manifestazioni di carattere “teppistico”.

La scelta del legislatore degli ultimi anni, è stata nel senso di prevedere un intervento di attività preventiva ed in questa direzione si è mosso il decreto legge 336/01.

Vale la pena di registrare subito un diffuso scontento da parte degli operatori del settore verso le novità introdotte con la nuova disciplina; ciò in quanto il decreto legge 336/01, caratterizzato originariamente da una forte connotazione preventivo-sanzionatoria, ha subito, con la conversione in legge, una “dispersione” proprio delle norme più severe, con le quali *nell'intentio legis* si sarebbero dovuti fronteggiare i cd. teppisti delle curve.

E' utile ricordare il contesto in cui è venuto alla luce il decreto legge 336/01.

Quest'ultimo è stato emanato in previsione dell'inizio del campionato 2000/01, sulla scorta del preoccupante aumento di gravi episodi di violenza in occasione di competizioni sportive che, spesso, hanno superato il limite della tolleranza, mettendo in pericolo l'incolumità e la vita dei tifosi; rischiando di determinare la crisi tra lo sport più popolare in Italia e il suo pubblico²⁹⁸.

Non sono sfuggiti al legislatore, da un lato, il forte impatto emotivo determinato dalle manifestazioni sportive; dall'altro, la trasformazione subita dal fenomeno. Se, infatti, è indubbio che la violenza è andata gradualmente aumentando, al contempo si è constatata una sua progressiva evoluzione²⁹⁹:

opinione i rischi scaturenti da fenomeni allarmanti per l'ordine pubblico, ed a sollecitare, nello stesso tempo, un maggiore impegno da parte delle Autorità per la repressione di detti fenomeni.

²⁹⁸ Cfr. “Senato della Repubblica - XIV legislatura - Disegno legge n. 610, “Conversione in legge del decreto legge 20 agosto 2001, n. 336, recante Disposizioni urgenti per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive”. Comunicato alla Presidenza del 21 agosto 2001, 3 ss.”, come riportato da: SANINO, M., *Diritto sportivo*, cit., pag. 348.

²⁹⁹ Cfr. “Senato della Repubblica - XIV legislatura - 48° seduta pubblica del 3 ottobre 2001. Intervento del senatore DALLA CHIESA: “Tale fenomeno esprime un livello organizzato che deve essere bandito dalla nostra società ed essere ricondotto alla sua effettiva natura di aggressione ad alcune regole civili fondamentali, piuttosto che essere accettato come normale espressione del tifo sportivo”, come riportato da: SANINO, M., *Diritto sportivo*, cit., pag. 349.

dalla rissa tra tifosi di diverse fazioni si è, infatti, passati a condotte più violente e tipiche di reati particolarmente gravi, quali la violenza sulle cose, sulle persone, danneggiamento, danneggiamento aggravato e addirittura l'omicidio³⁰⁰.

Al soddisfacimento delle esigenze preventive, il legislatore ha ritenuto doveroso giungere attraverso il rafforzamento dello strumento repressivo³⁰¹.

Una prima importante modifica, disposta in sede di conversione, riguarda l'oggetto stesso della disciplina, ora individuato nei fenomeni di violenza in occasione di "manifestazioni sportive" e non più in occasione di "competizioni agonistiche". Appare evidente, che il riferimento alla "manifestazione sportiva", prescindendo dall'aspetto dell'agonismo, racchiude un numero più ampio di attività. Ciò che rileva ora, quindi, è il carattere sportivo dell'attività svolta in pubblico e non anche la semplice esistenza di una gara con contenuto agonistico; anche se l'art. 2 *bis*, introdotto dalla legge di conversione a modifica dell'originario decreto, ne delimita la portata specificando che per le manifestazioni sportive devono, in ogni caso, intendersi le competizioni che si

Per troppo tempo il tifo organizzato è stato tollerato dalle nostre autorità, per responsabilità sulle quali richiederebbe troppo tempo indagare. Alcuni pongono l'accento sulle responsabilità attinenti alla prevenzione. Fatto sta che il nostro calcio è diventato per tanti aspetti il luogo di incubazione di una violenza sociale pronta a trasferirsi anche al di fuori degli stadi, secondo modelli già sperimentati in altri Paesi.

L'intervento su questa forma di violenza va esercitato con coerenza e con determinazione, senza alcuna concessione degli alibi spesso proposti dal tifo organizzato, dalle società sportive e dalla stampa sportiva. Che si tratti di puri delinquenti che nulla hanno a che fare con il tifo, che si tratti di mele marce esistenti negli stadi come in qualsiasi altro ambiente sociale, che si tratti del fatto che gli stadi non fanno che riflettere il grado di maturità o di violenza di una società, questi alibi non fanno altro che legittimare i comportamenti violenti e farceli apparire come totalmente fisiologici".

³⁰⁰ Cfr. "Senato della Repubblica - XIV legislatura - 48° seduta pubblica del 3 ottobre 2001; Camera dei Deputati- XIV legislatura- Commissione permanente di Giustizia- Sede referente, seduta del 10 ottobre 2001; Camera dei Deputati- XIV legislatura - 42° seduta pubblica dell'11 ottobre 2001; Senato della Repubblica - XIV legislatura - 52° seduta pubblica del 17 ottobre 2001", come riportato in: SANINO, M., *Diritto sportivo*, cit., pag. 349.

³⁰¹ Cfr. Senato della Repubblica - XIV legislatura - 48° seduta pubblica del 3 ottobre 2001. Intervento del senatore BOBBIO: "Ma questa non è stata certo l'unica strada scelta da questo disegno di legge, che ha difatti ad oggetto anche un affinamento degli strumenti di natura preventivo-amministrativa. E' del tutto evidente, peraltro, che la strada così scelta non esclude e non può escludere che al miglior controllo del fenomeno in questione e del suo tendenziale azzeramento (perchè questo è l'auspicio di tutti) si pervenga, in un futuro, si spera prossimo, anche i più sottili strumenti dell'educazione individuale e collettiva e del controllo sociale.

Ma, in attesa di ciò, la presente legge ben si colloca, come valido ed efficace strumento di intervento. Essa, con ogni evidenza, presenta ben chiari due aspetti: quello della parziale giurisdizionalizzazione della misura più propriamente amministrativa, cioè quella del questore, attraverso lo strumento e il meccanismo del controllo insito nel procedimento di convalida; e quello relativo all'introduzione, nel nostro ordinamento, di un istituto di arresto che definirei, credo in maniera finalmente tecnica, né di flagranza, né di quasi - flagranza, ma di fuori flagranza, che verosimilmente integra il momento tecnicamente e praticamente più rilevante ed incisivo della nuova normativa".

svolgono nell'ambito delle attività previste dalle Federazioni sportive e dagli enti ed organizzazioni riconosciuti dal C.O.N.I..

Il testo novellato dell'art. 6, comma 1, della legge 401/1989, determina, inoltre, varie categorie di persone alle quali sono applicabili il divieto di accesso e la prescrizione di comparizione personale³⁰² e che, molto spesso, sono state individuate tramite l'ausilio della cd. prova televisiva:

a) in primo luogo, vanno considerate le persone denunciate o condannate, anche con sentenza non definitiva nel corso degli ultimi cinque anni, per avere indebitamente portato fuori dalla propria abitazione o dalle appartenenze di essa alcuni degli oggetti individuati dall'art. 4, commi 1-2, della legge 18 aprile 1975, n. 110, rientranti, a parere della dottrina³⁰³, nella categoria delle "armi improprie"³⁰⁴, ossia di quelle che, pur non avendo una specifica destinazione all'offesa personale, possono tuttavia servire a tale scopo³⁰⁵. Inoltre, appare utile evidenziare che l'art. 2 del D.L. 336/01 apporta modifiche alla legge 18 aprile 1975 n. 110, con particolare riguardo alla previsione dell'aumento di pena per i reati di porto d'armi ed oggetti atti

³⁰² Circa l'obbligo di comparizione è stata sollevata, di recente, una questione d'illegittimità costituzionale, per contrasto con l'art. 13 della Costituzionale, sulla quale è intervenuta la Cass. Pen., Sez. I, 24 gennaio 2003, n. 6293, *Cass. pen.*, 2003, 933, (con commento in nota di MOLINARI P. V.) che ha ritenuto manifestamente infondata la dedotta questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 comma 2, l. n. 401/89 nella parte in cui attribuisce all'autorità di p.s. il potere di comprimere la libertà personale.

³⁰³ BRESCIANI, L., *Commento all'art. 1 del d.l. 22 dicembre 1994, n. 717*, in *Leg. Pen.*, 1995, pag. 213; MOLINARI, P.V., *La nuova formulazione delle atipiche misure di prevenzione personali in tema di fenomeni di violenza in occasione di competizioni agonistiche*, in *Cass. pen.*, 1995, 2751, pur ammettendo che il comma 1 dell'art. della legge n. 110 del 1975 si riferisce anche alle armi proprie, tuttavia esclude che tale disposizione si estenda al porto delle armi per le quali non è ammessa la licenza: le armi da guerra, per le quali il porto è previsto e punito dall'art. 4 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, nel testo sostituito dall'art. 12 della legge 14 settembre 1974, 497 e le armi bianche, ossia le armi da punta e da taglio, la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona (come i pugnali e le cd. mollette), il cui porto abusivo è previsto e punito dall'art. 699 comma 2 c. p.. Ciò comporta che il divieto non è applicabile a chi sia stato denunciato o condannato per il porto, commesso a causa o in occasione di manifestazioni sportive, di un'arma da guerra o di un'arma bianca, pur essendo certamente più pericolose di un'arma impropria, per la quale sussiste, invece, l'espressa previsione del comma 2 dell'art. 4 della legge n. 110 del 1975.

³⁰⁴ E' noto il contrasto giurisprudenziale sulla portata del comma 1 dell'art. 4 della legge n. 110 del 1975: se si riferisce al porto di quelle improprie o al porto di quelle proprie. Per la prima soluzione, tra le altre, Cass., Sez. I, 27 ottobre 1986, Balozoni in *Cass. pen.*, 1988, 514; per la seconda, Cass., Sez. I, 27 febbraio 1986, Lanza in *Cass. pen.*, 1987, 1630.

In dottrina, per una esposizione della questione e delle relative conseguenze: CARCANO C. - VADARO A., *La disciplina delle armi, delle munizioni e degli esplosivi*, Milano, 1993, pagg. 142 ss..

³⁰⁵ BELLAGAMBA, G. - PIGNA, P.L., *Armi, munizioni, esplosivi. Disciplina penale ed amministrativa*, Milano, 1991, pagg. 74 ss..

ad offendere, qualora il fatto avvenga nel corso o in occasione di competizioni sportive;

- b) vengono poi in considerazione le persone denunciate o condannate per il reato di cui all'art. 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, ovverosia per violazione del divieto di usare caschi protettivi o qualunque altro mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona, nonché il reato di cui all'art. 2, comma 2, del decreto legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito con modificazioni dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, ovverosia per essere entrati nei luoghi ove si svolgono competizioni sportive con emblemi o simboli razzisti o discriminatori;
- c) vi sono, inoltre, le persone denunciate o condannate per aver preso parte attiva a episodi di violenza in occasione o a causa di manifestazioni sportive. In dottrina³⁰⁶ è stato rilevato che un episodio di violenza avviene “a causa” di una manifestazione sportiva, quando l'agire illecito abbia una coincidenza spazio-temporale con l'avvenimento stesso, in via immediata e diretta, e azioni il processo psicologico, da cui scaturisce la condotta punibile (ad esempio, uno scontro fisico tra opposti tifosi, all'interno di uno stadio, durante un incontro di calcio). E' invece, “occasionata” dalla manifestazione sportiva, la condotta che trovi la sua spiegazione nell'episodio sportivo che sta per compiersi o si è compiuto (ad esempio i disordini provocati dai sostenitori di una squadra di calcio in zone lontane dagli stadi, ma ricollegabili a questioni di tifo);
- d) ancora, sono contemplate quelle persone che, nelle circostanze spaziali e temporali appena descritte abbiano incitato, inneggiato o indotto alla violenza. Ci si riferisce a qualsiasi azione avente i caratteri dell'istigazione³⁰⁷ o dell'apologia³⁰⁸, anche non costituente reato, purchè

³⁰⁶ NUZZO, F., *Appunti sul divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono competizioni agonistiche*, in *Giust. pen.*, 1995, pag. 314.

³⁰⁷ Eccitamento diretto sull'altrui psiche, finalizzata al compimento di un atto che determina o rafforza motivi d'impulso ovvero annulla o svincola motivi di reiezione.

posta in essere nelle circostanze sopra ricordate. L'istigazione a delinquere può avvenire con ogni mezzo (parole, scritti, canti, gesti, etc.)³⁰⁹ anche se le frasi meramente offensive e contumeliose, di per sé sole, non bastano a suffragare il divieto³¹⁰. Come è stato precisato, tuttavia, affinché la previsione in oggetto non finisca per sovrapporsi alla figura criminosa disciplinata dall'art. 414 c.p. dovrà ritenersi riferibile solo a condotte che, pur astrattamente integranti la fattispecie dell'istigazione o dell'apologia, non si dimostrino in concreto idonee a provocare la commissione di delitti³¹¹, anche se, in tal modo si corre il pericolo d'introdurre nel nostro sistema un apparato preventivo basato più sul sospetto che su di una certa ed effettiva pericolosità;

- e) infine, le persone denunciate o condannate per uno dei reati di cui all'art. 6 *bis*, commi 1-2, della legge 401/1989, introdotto dalla legge 377/2001. In particolare, il comma 1 dell'art. 6 *bis*, prevede che, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque lancia corpi contundenti o altri oggetti, compresi gli artifici pirotecnici, in modo da creare un pericolo per le persone, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive ovvero in quelli interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime, è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni³¹². Il comma 2 dell'art. 6 *bis* prevede invece

³⁰⁸ Manifestazione di pensiero esplicatesi nell'esaltazione, nella difesa, nella lode, o anche soltanto nell'approvazione sia di un fatto, sia del suo autore proprio perché tale.

³⁰⁹ RANIERI, S., *Manuale di diritto penale*, Torino, 1965, pagg. 179 ss.; ALBANESI, A., *Qualche considerazione sulle funzioni dell'arbitro*, in *Riv. dir. sport.*, 1964, pag. 59.

³¹⁰ Così anche: VIAPIANA, P.M., *Il divieto di accesso agli stadi: problemi di costituzionalità e di tutela giurisdizionale*, in *Giur. Merito*, 1991, pag. 544.

³¹¹ A seguito di alcune decisioni della Corte Costituzionale, è ormai opinione consolidata, in giurisprudenza, che la rilevanza penale dell'istigazione è condizionata dalla sua idoneità, valutata *ex ante* e in concreto, a provocare la commissione di delitti. Altrettanto è da dire per la figura dell'apologia, che in dottrina non si esita a definire come una forma d'istigazione indiretta: DE VERO, G., *Istigazione a delinquere e a disobbedire alle leggi*, in *Dig. Disc. Pen.*, VII, Torino, 1993, pag. 299.

³¹² FORLENZA, O., *Contro i teppisti aumenta la prevenzione, diminuiscono le sanzioni e pene accessorie*, in *Guida al diritto*, 2001, pag. 102, rileva come il legislatore, in sede di conversione, in luogo della già prevista "qualità intrinseca" degli oggetti lanciati, costituita dalla loro "idoneità a creare offesa alla persona", richiede ora, per la configurazione del reato, che l'azione avvenga "in modo da creare un pericolo per le persone": tale pericolo andrà di volta in volta dimostrato sia in relazione alla specifica qualità e consistenza dell'oggetto lanciato, sia in relazione alle modalità esecutive, sia in relazione al concreto contesto in cui il lancio avviene. La scelta operata dal legislatore

che, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, superi indebitamente una recinzione, o separazione dell'impianto ovvero, nel caso delle manifestazioni medesime, invade il terreno di giuoco, è punito, se dal fatto deriva un pericolo concreto per le persone, con l'arresto fino a 6 mesi o con l'ammenda da euro 150 ad euro 1000³¹³.

Sotto l'aspetto oggettivo il divieto di accesso concerne alcuni determinati luoghi con riferimento alle manifestazioni sportive³¹⁴. L'interdizione va riferita sia ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive, specificamente indicate, sia a quelli, pure da elencare in modo preciso, interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle competizioni stesse³¹⁵. Tale ultima previsione, suggerita dall'esperienza, tende ad evitare che teppisti turbino, nel corso del viaggio, gruppi di tifosi che si recano in trasferta o rientrano nella loro città d'origine³¹⁶.

comporta un mutamento dell'elemento oggettivo del reato, passandosi dall'accertamento della sola potenzialità offensiva dell'oggetto lanciato alla pericolosità obiettiva dell'azione, ovviamente ricostruita sulla base di una pluralità di fattori.

³¹³ FORLENZA, O., *Contro i teppisti, aumenta la prevenzione, diminuiscono le sanzioni e pene accessorie*, cit., pag. 102, evidenzia che, in sede di conversione, la configurazione dell'elemento oggettivo del reato contravvenzionale ha subito modificazioni, richiedendosi, in relazione alla condotta di invasione del terreno di giuoco, che da essa derivi, per potersi configurare il reato, "un pericolo concreto per le persone". Pertanto potrebbero non rientrare più nella fattispecie le abituali e pacifiche invasioni di campo in occasione della vittoria del campionato di calcio.

³¹⁴ MARZADURI, E., *Commento all'art. 8 della legge 13 dicembre 1989 n. 401*, in *Leg. Pen.*, 1990, 118, rileva che la "genericità dell'espressione <competizioni agonistiche> (espressione utilizzata nel precedente dettato normativo) era stata superata in una duplice direzione: da un lato, escludendo le competizioni clandestine, in quanto sono tutelate dalla l. n. 401 del 1989 solo le competizioni organizzate dalle federazioni riconosciute dal C.O.N.I., dall'U.N.I.R.E. (Unione Italiana per l'incremento delle razze equine) e da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, e, dall'altro, evidenziando il carattere agonistico della competizione, in modo da sottrarre all'ambito applicativo della norma le manifestazioni aventi un carattere meramente educativo o di propaganda e nelle quali manchi la gara".

³¹⁵ Anche la Cass., Sez. I, 12 febbraio 1996, *Nuovo dir.*, 1997, 824, ha affermato che, con il provvedimento che dispone il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono competizioni agonistiche, previsto dall'art. 6 legge 13 dicembre 1989, n. 401, il questore ha l'obbligo di specificare quali siano le competizioni in relazione alle quali vige il divieto, e la disciplina cui le competizioni medesime debbano sottostare.

³¹⁶ NUZZO, F., *Appunti sul divieto di accesso dove si svolgono competizioni sportive*, cit., pag. 317; in senso critico VIDIRI, G., *I nuovi rimedi per prevenire la violenza in occasione di competizioni agonistiche*, in *Riv. dir. sport.*, 1996, pag. 40, il quale evidenzia che tali misure finiscono, in concreto, "per essere di difficile (se non impossibile) applicazione, almeno per il mondo del calcio, in quanto molti stadi, costruiti in epoca remota, sono ormai, a seguito del tumultuoso ampliamento urbanistico, ubicati all'interno delle città, sì da rendere il controllo delle zone limitrofe del tutto problematico. Per di più, la localizzazione degli impianti può, in concreto, trasformare il divieto di accesso in un divieto di circolazione all'interno di aree estese e incentivare i dubbi sulla costituzionalità di una misura adottata su diretta iniziativa del questore".

La questione diviene particolarmente delicata, ove si tratti di minori, per la particolare tutela che deve essere prevista in loro favore, in ragione della loro età. E' stato già affermato dalla Corte Costituzionale: "Il diritto penale minorile dal 1934 ad oggi, si è evoluto in modo da costituire ormai un complesso organico di norme prevedenti reati caratterizzati da particolari caratteristiche personali, sanzioni specificamente qualificate e procedure tese particolarmente a realizzare il fondamentale principio rieducativo di cui al comma 3 dell'art 27 Cost.". Ed è stato aggiunto che "l'indagine sulla personalità del minore, reclama giudici specializzati forniti di capacità tecniche particolari. Essi devono non soltanto adeguatamente valutare la personalità del minore, ma devono, rispetto alla medesima, individuare il trattamento rieducativo più appropriato"³¹⁷. "Premesso ciò, nonostante il silenzio del legislatore a riguardo, già prima della legge 377/'01, non era dato cogliere alcun preciso elemento ermeneutico da cui dedursi che l'art. 6 della l. 401/'89 non fosse operante nei confronti dei minori"³¹⁸. Si è dovuto attendere la l. 377/01 perché fosse espressamente affermata la competenza del giudice minorile, dal momento che l'imposizione di una misura restrittiva, come quella prevista dalla norma in esame, non può non presupporre, per raggiungere la finalità di protezione, indicata dall'art. 31 comma 2 Cost., una valutazione adeguata, da parte del giudice, della persona del minore, nonché dell'utilità ai fini educativi della stessa misura, anche in relazione alle stesse modalità della sua applicazione. Era ineluttabile, del resto, che la Corte Costituzionale, investita della questione prima dell'intervento legislativo sopra richiamato, dichiarasse incostituzionale l'art. 6, 3° comma, della l. 401/'89 (come modificato dall'art. 1 della l. 45/'95), nella parte in cui prevedeva che la convalida del provvedimento del Questore di comparizione personale adottato nei confronti del minore di età spettasse al giudice delle

³¹⁷ Così testualmente: Corte Cost., 3 marzo 1989, n. 78, in *Foro it.*, 1989, I, 1356, con nota di MESSINA R., *Transito vietato, nei processi militari, ai minori, parti civili e condanna al risarcimento*, che ha dichiarato l'illegittimità, per violazione degli artt. 3 - 31 Cost., dell'art. 263 c. p. m. p. e dell'art. 9, R.D.L. 20 luglio 1934, n. 1404, convertito dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, nella parte in cui sottraevano al Tribunale dei minorenni, la cognizione dei reati militari commessi dai minori degli anni 18 appartenenti alle forze armate.

³¹⁸ Cfr. SANINO, M., *Diritto sportivo*, cit., pagg. 359 ss..

indagini preliminari presso la Pretura del circondario in cui ha sede l'ufficio della Questura, invece che al giudice per le indagini preliminari presso il tribunale dei minorenni competente per territorio³¹⁹

Circa la l. n. 377/'01 si deve ancora dire che, un impianto sanzionatorio appropriato, inoltre, assicura gli obblighi derivanti dal divieto o dalla prescrizione e che l'aspetto forse più importante di tale legge, si può cogliere nella previsione dei mezzi diretti a garantire la funzione della polizia di sicurezza e l'effettività della giurisdizione.

E' consentito l'arresto facoltativo in flagranza nel caso in cui si contravvenga al divieto di accesso e non, invece, in quello in cui non si ottemperi alla prescrizione di comparizione: una simile diversità di regolamentazione si spiega perché solo nella prima ipotesi si configura l'esigenza di un intervento immediato, diretto a porre fine all'illecita condotta onde rendere possibile un corretto e tranquillo svolgimento della competizione agonistica³²⁰.

Il giudice può, in sede di convalida dell'arresto, "disporre le misure coercitive previste dall'art. 282 e 283 c.p.p. anche al di fuori dei limiti di cui all'art. 280 dello stesso codice", come stabilito ex art. 1, n. 6, del D.L. 336/'01.

Le misure possono essere applicate congiuntamente, ma occorre comunque rispettare il criterio di adeguatezza (art. 275, comma 2, c.p.p.), tenendo conto "della specifica idoneità di ciascuno in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare".

Per ultimo, ma di certo non per importanza, si deve segnalare, lo sforzo del legislatore, con la medesima legge, di evitare in ogni modo, che i tifosi possano giungere, anche indirettamente, a commettere atti di violenza.

³¹⁹ Corte Cost., 7 maggio 1996, in *Riv. dir. sport.*, 1996, 749, con nota di VIDIRI, G., *La legge 24 febbraio 1995 n. 45 all'esame della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione.*

³²⁰ MOLINARI, P. V., *La nuova formulazione delle atipiche misure di prevenzione personali in tema di fenomeni di violenza in occasione di competizioni agonistiche*, cit., 2758, evidenzia che nel nuovo c.p.p. entrato in vigore il 24 ottobre del 1989, l'arresto in flagranza, obbligatorio (art. 384) o facoltativo (art. 381), ed anche il fermo (art. 384), che ha sostituito l'arresto al di fuori della flagranza purchè sussistano determinate condizioni, sono previsti esclusivamente per alcuni delitti, con esclusione, quindi, delle contravvenzioni. Tali disposizioni possono, però, essere derogate con legge ordinaria, non soggetta alle limitazioni dei decreti legislativi previsti dall'art. 7 della l. 16 febbraio, 1987, n. 81.

Si è tentato di risolvere questo problema con l'inserimento dell'art. 1 nel testo del decreto legge 22 dicembre, n. 717, ad opera della relativa legge di conversione³²¹, in quanto costituisce un dato di significativo rilievo, espressione della volontà d'intervenire con lo strumento legislativo nella delicata materia dei contributi di qualsiasi natura erogati dalle società sportive ai propri tifosi³²².

Questa disposizione, al fine di ridurre il pericolo che gruppi di tifosi organizzino, spostandosi da una parte all'altra del Paese, vere e proprie "spedizioni punitive" nei confronti dei sostenitori delle squadre avversarie, ha introdotto due distinte figure d'illecito, prevedendo per entrambe una sanzione amministrativa.

La prima ipotesi di illecito è fondata sul divieto, per le società sportive, di erogare in qualsiasi forma, diretta o indiretta, ai soggetti nei cui confronti il Questore abbia vietato di accedere ai luoghi dove si svolgono competizioni agonistiche, sovvenzioni, contributi, facilitazioni di qualsiasi natura, inclusa l'erogazione gratuita o a prezzo agevolato di biglietti o abbonamenti o di titoli di viaggio.

La seconda ipotesi, estende il suddetto divieto nei riguardi anche di quelle associazioni di tifosi nelle cui file si trovino uno o più soggetti destinatari dei provvedimenti di divieto di accesso.

In questo modo, le società verranno messe in condizione di operare responsabilmente e di valutare la legittimità o meno del sostegno finanziario che esse vorranno fornire ai propri sostenitori.

Concludendo, si può affermare che le nuove misure, introdotte dal D.L. 336/01 e dalla successiva legge di conversione 377/01, tengono conto dei comportamenti più diffusi posti in essere dai soggetti più violenti, nei cui confronti la precedente disciplina non si è dimostrata sufficientemente efficace.

³²¹ Cfr. NUZZO, F., *Violenza negli stadi: un D.L. che mostra i muscoli ma dimentica ancora di coinvolgere le società*, in *Guida al diritto*, 2001, 42, evidenza che suscita sconcerto la circostanza che una disciplina dettagliata, quale quella contenuta nel D.L. 336/2001, la quale allarga la platea dei destinatari delle misure preventive e sanzionatorie, mantenga invece un totale silenzio sulle società sportive: esse hanno trasformato l'aspetto ludico del calcio, per orientarlo in una dimensione economica che ha snaturato la stessa essenza dello sport, continuando, però, a restare in posizione del tutto marginale nel quadro d'insieme, nonostante siano stati accertati, in alcuni casi, vincoli assai stretti di strutture societarie con le frange turbolente dei tifosi. Rileva l'Autore come appare astutamente incongruo che i club calcistici non siano tenuti ad indennizzare i terzi per i danni arrecati dai loro sostenitori violenti e, comunque, dal partecipare alle spese per l'ordine pubblico.

³²² VUOTO, S., *Commento all'art. 1 bis del d.l. 22 dicembre 1994, n. 717*, in *Leg. Pen.*, 1995, pagg. 226 ss..

Sarà ancora una volta l'esperienza concreta a dare prova della efficacia della nuova normativa nella prevenzione di condotte dirette a trasformare le manifestazioni sportive da momento di salutare svago in momenti di forte ed inaudita violenza³²³.

³²³ NUNZIATA, M., *Drastiche misure idonee ad incidere sulla violenza delle "Tifoserie sportive" : l'impiego delle forze armate e la chiusura degli stadi preventiva e successiva, temporaneamente o permanentemente*, in *Nuovo dir.*, 1994, 969, ritiene che l'unica vera possibile soluzione per colpire alla base il fenomeno delle intemperanze e degli eccessi della "tifoseria violenta", potrebbe essere data dall'attribuzione ai Prefetti della facoltà di disporre la chiusura degli stadi e degli altri luoghi in cui si svolgono competizioni sportive in via preventiva o successiva, temporaneamente o permanentemente, con l'obbligo di svolgimento della gara o della diversa competizione "a porte chiuse". La chiusura potrà essere disposta in via preventiva "allorché sulla base dell'esperienza o di concreti indici di fatti gravi, precisi e concordanti sia logicamente presumibile che lo svolgersi a porte aperte dell'incontro sia l'occasione dello scatenarsi di violenze [...]. La chiusura dovrebbe potersi disporre anche in via successiva, come peculiare modalità sanzionatoria e repressiva per eventi violenti già svoltisi in quel luogo ovvero de parte di tifosi della squadra locale. Infine, dovrebbe consentirsi la chiusura sia temporanea (per uno o più giorni di svolgimento delle gare o diverse competizioni sportive), sia definitiva (permanentemente o, comunque, fino alla conclusione di campionato o diversi giuochi che siano in corso, con lo svolgimento degli stessi "a porte chiuse") allorché il ripetersi delle manifestazioni violente non sia interessato dalla chiusura soltanto temporanea".

CAPITOLO IV

LIMITI SCRIMINANTI DELLA RESPONSABILITA' SPORTIVA

1. Termini del problema

Ci si deve soffermare, più ampiamente, sull'analisi degli sports in cui è consentito dai regolamenti ufficiali l'uso di forza muscolare contro l'avversario (sports cd. violenti), poiché la pratica stessa di questi sports implica l'esecuzione di atti che, se non esistesse una causa di giustificazione, dovrebbero per se stessi considerarsi illeciti, perché vietati dall'ordinamento giuridico³²⁴. Il nocciolo del problema relativo a queste competizioni sportive non sta, dunque, nel determinare i limiti della colpa sportiva, che abbiamo già visto, bensì nel ricercare la eventuale causa di liceità dell'attività sportiva caratterizzata dalla violenza.

Questa indagine sarebbe senza dubbio, più agevole se, in tutti questi sports, la violenza consentita fosse sempre quella non intenzionalmente lesiva, come è per la lotta greco-romana³²⁵, la lotta libera³²⁶ e la lotta giapponese³²⁷, (discipline in cui non vince chi colpisce l'avversario, bensì chi lo costringe con le spalle sul "tappeto"), ma il fatto è che oltre a questi sports ne esistono altri, come il

³²⁴ PERSEO, T., *Sport e responsabilità*, cit., pag. 264.

³²⁵ In questo tipo di lotta il lottatore, per abbattere l'avversario, deve impiegare soltanto le mani e le braccia aperte, senza colpirlo mai, né afferrarlo al di sotto della cinta. L'uso delle gambe, per provocare cadute, è vietato, come pure l'uso di strette o di prese che rechino dolore. Vittorioso è colui che, con colpi e prese consentite dai regolamenti, riesca a far toccare il suolo, simultaneamente, con entrambe le spalle al suo antagonista, quel tanto che basti ai giudici per constatarlo.

³²⁶ Anche nella lotta libera l'incontro si conclude quando un competitore riesca ad atterrare l'avversario e a schiacciargli le spalle sul "tappeto". Ma qui tutti i colpi e le prese sono consentite, tranne le torsioni violente, i pugni, i calci, etc.

³²⁷ Caratteristica essenziale della lotta giapponese è quella di abbattere l'avversario, sfruttando la forza di quest'ultimo: in sostanza, essa consiste nel mettere fuori combattimento l'antagonista mediante "prese d'immobilizzazione" dolorose o colpi violenti dati con la mano dal lato del dito mignolo nelle parti del corpo più sensibili, esclusi il cuore, stomaco e reni.

pugilato³²⁸, in cui è consentito l'uso di violenza intenzionalmente lesiva³²⁹.

“Inoltre, nella ricerca di una eventuale causa di liceità della violenza sportiva deve tenersi conto anche di altri sports come il calcio o il rugby, che, pur non essendo intrinsecamente violenti, ammettono dei contatti violenti tra giocatori antagonisti, in conseguenza dei quali possono derivare eventi dannosi.

Si deve dire, innanzitutto, che sebbene la maggior parte dei giuristi si sia sempre orientata in favore della tesi della liceità della violenza sportiva³³⁰, benché con diverse motivazioni, non mancano studiosi favorevoli all'introduzione *de iure condendo* di specifiche incriminazioni delle attività sportive violente, in considerazione del rilievo che “taluno di questi sports [...] possa favorire il sorgere o lo svilupparsi, durante il combattimento, di istinti brutali nell'individuo, [...] in chi a queste manifestazione partecipa³³¹”.

E' infatti noto che proprio negli sports a contatto necessario o eventuale tra i giocatori, si verificano o potrebbero verificarsi fatti inquadrabili in delitti contro la persona e la integrità fisica, quali percosse, lesioni, e addirittura la morte³³².

Ci si chiede allora, quali siano i fondamenti giuridici che consentano l'utilizzo della violenza in alcuni sports .

³²⁸ Come il pugilato, tutte le arti marziali orientali e non, il *catch* (lotta in cui sono consentiti i colpi e le prese proibiti nella lotta libera), la *savate*, detta anche pugilato alla francese (combattimento a base di colpi di piede) e *lotta turca*, dove sono permessi tutti i colpi e le prese, anche quelli che possono generare la rottura delle vertebre cervicali.

³²⁹ PERSEO, T., *Sport e responsabilità*, cit., pag. 265.

³³⁰ In passato, si ricordino, tra i giuristi che si sono pronunciati per la insussistenza di ogni valida ragione per ritenere lecita la violenza sportiva: WONDRIK, G., *L'imputabilità delle lesioni personali cagionate nei giochi sportivi*, in *Riv. pen.*, 1927, pag. 371; VISCO, R., *L'omicidio e la lesione personale del consenziente*, Milano, 1929, pagg. 87 ss.; PENSO, A., *Studi sul progetto preliminare del nuovo codice penale*, Milano, 1929, pagg. 113 ss.; PETROCELLI, G., *La illiceità penale della violenza sportiva*, in *Riv. crit. Dir. giur.*, 1928, pag. 242; MILILLO, R., *L'illiceità dell'uccisione in combattimento nella boxe*, in *Riv. pen.*, 1933, pag. 667; *Id.*, *L'uccisione in combattimento di boxe*, in *La Corte d'Assise*, 1942, pag. 123. Per un violento attacco alla liceità degli sports di combattimento, si veda: DEL VECCHIO, G., *Criminalità negli sports*, Torino 1927, pagg. 251 ss.; *Id.*, *Il delitto sportivo*, in *Pensiero giuridico penale*, 1920, pag. 295. Più di recente, la dottrina si è dimostrata pressoché unanime in senso contrario; si ricordino: PIOLETTI, G., *Sport, causa ludica ed illecito penale*, in *Riv. dir. sport.*, 1981, pag. 444; BETTIOL, G., *Manuale di diritto penale - Parte generale*, Padova, 1966, pagg. 99 ss.; TOMASSELLI, A., *La violenza sportiva ed il diritto penale*, cit., pag. 325; FRATTAROLO, V., *L'Ordinamento sportivo nella giurisprudenza*, cit., 1995, pag. 389; PICHLER, J., *La lesione sportiva nel diritto penale*, cit., pagg. 164 ss.; PERSEO, T., *Sport e responsabilità*, cit., pag. 265; BERNASCHI, A., *Limiti della illiceità penale nella violenza sportiva*, cit., pagg. 5 ss..

³³¹ ZERBOGLIO, F., *Giocchi sportivi e legge penale*, in *Nuovo dir.*, pag. 1929.

³³² PIOLETTI, G., *Sport, causa ludica ed illecito penale*, cit., pagg. 443 ss..

2. Presupposti di legittimità per l'uso della violenza.

Sebbene oggi solo in pochi dubitino della liceità delle attività sportive, problema che si è posto principalmente per quelle in cui è presente la violenza, è anche vero che si è vissuto in dottrina un lungo dibattito alla ricerca del fondamento di tale liceità³³³: “Al di sotto di un apparentemente consolidata opinione comune, di cui è traccia nel comportamento del legislatore del 1930, che pur sollecitato, non regolò espressamente il problema ritenendolo pacifico e non curandosi di approfondirne le ragioni teoriche, il tema si rivela, proprio per i molteplici tentativi di fondazione operati dalla dottrina, estremamente fluido ed opinabile”³³⁴.

La dottrina penalistica italiana, interrogandosi sul fondamento della liceità della violenza sportiva, offre risposte differenti³³⁵, come viene sottolineato da alcuni Autori³³⁶.

Una remota sentenza della Cassazione conferma l'incertezza teorica in tema di non punibilità dell'evento dannoso commesso in ambito sportivo³³⁷.

Dobbiamo, quindi, analizzare il fondamento giuridico della liceità dell'attività sportiva violenta

³³³ Cfr. BERTINI, B., *La responsabilità sportiva*, cit., pag. 18; FRATTAROLO, V., *La responsabilità civile per le attività sportive*, cit., 1984, pag. 29.

³³⁴ GRUGNOLA, L., *La violenza sportiva*, cit., pag. 57.

³³⁵ BARBORINI, M. S., *Criteri di valutazione della colpa nell'attività sportiva cd. "violenta"*, in *Giur.merito*, 1987, pag. 1252.

³³⁶ FRATTAROLO, V., *La responsabilità civile per le attività sportive*, cit., pag. 31, il quale afferma: “La ricerca del fondamento di tale liceità è stata condotta, a mio avviso erroneamente, verso l'individuazione di una delle cause generali di esclusione del reato e, in particolare, del consenso dell'offeso e dell'esercizio del diritto, ovvero verso cause di giustificazione non codificate di cui lo sport costituirebbe, appunto, un esempio recepito dall'ordinamento. Non è mancato, infine, il richiamo alla forza scriminante della consuetudine o di altri principi generali del diritto ricavabili principalmente dalla volontà permissiva e dall'autorizzazione dello Stato all'espletamento delle discipline sportive tradizionali”.

³³⁷ Cass. 24 febbraio 1928, *Giur. it.*, 1928, 141, in cui si afferma che: “L'impunità non è nella legge né è conforme ai principi del diritto. E' conforme soltanto al costume dei nostri giorni. Essa, tuttavia, non trova fondamento solo nel diritto consuetudinario, ma anche nel consenso dell'offeso, in concomitanza con una finalità d'ordine superiore riconosciuta ai giochi ginnici. Nella fattispecie in esame, la Cassazione fa riferimento al valore scriminante della consuetudine e al consenso dell'avente diritto per escludere la punibilità, pur riconoscendo l'antigiuridicità dell'azione, di un lottatore reo di aver ucciso il suo avversario durante il combattimento”.

“Il fondamento politico-sostanziale della liceità del fatto - e nel caso specifico nelle attività sportive, a volte anche particolarmente violente - viene individuato, secondo l’ormai criterio pluralistico, nell’interesse mancante o nell’interesse prevalente o nell’interesse equivalente. Per il consenso dell’avente diritto, con la rinuncia del titolare alla conservazione del proprio bene, viene meno lo stesso interesse da tutelare. Tutte le altre cause di giustificazione postulano, invece, un conflitto d’interesse, il cui bilanciamento si risolve con la prevalenza dell’interesse, attuabile mediante l’adempimento del dovere o l’esercizio del diritto o ingiustamente aggredito nella legittima difesa o di valore superiore nello stato di necessità, o in base alla equivalenza degli interessi di pari valore in quest’ultima scriminante”³³⁸.

Ci si chiede, per prima cosa, quale sia il presupposto di legittimità delle attività sportive, ossia il loro “antecedente logico”, che consiste “nelle situazioni di fatto o di diritto che preesisterebbero e ne permetterebbero l’esercizio”³³⁹.

Tale presupposto sarebbe da individuare nell’art. 50 c.p.³⁴⁰, che statuisce: “Non è punibile chi lede o pone in pericolo un diritto, col consenso della persona che può validamente disporne”³⁴¹.

E’ stato, infatti, sostenuto, che “il partecipante ad una competizione presta il proprio consenso a subire offese alla propria integrità fisica, accettando il rischio connaturato alla specifica disciplina praticata”³⁴².

³³⁸ Cfr. MANTOVANI, F., *Diritto penale. Parte generale*, cit., pag. 249; GALLO M., *Appunti di diritto penale*, vol. II - *Il reato*, parte I - *Le fattispecie oggettive*, Torino, 2000, pagg. 183 ss..

³³⁹ Cfr. MANTOVANI, F., *Diritto penale. Parte generale*, cit., pag. 169.

³⁴⁰ Di questo avviso: GRISPIGNI, C., *Il consenso dell’offeso*, Roma, 1924, pagg. 456 ss.; DELOGU, T., *Teoria del consenso dell’avente diritto*, Milano, 1936; ID., *La teoria del delitto sportivo*, in *Annali di dir. e proc. Pen.*, 1932, pagg. 1297 ss.; BATTAGLINI, E., *Osservazioni sulla responsabilità penale nei giuochi sportivi*, cit., fasc. 3-4, pag. 111; CHIAROTTI, F., *La responsabilità penale nell’esercizio dello sport*, cit., pag. 237; MARINI G., *Violenza sportiva*, in *N. Dig. it.*, XX, Torino, pag. 982; in giurisprudenza: Cass. Pen., Sez. V, 30 aprile 1992, *Giur. pen.*, 1993, II, 279; Cass. pen., sez. I, 20 novembre 1973, *Foro it.*, 1974, II, 374; Proc. Rep. Firenze, 15 marzo 1933, *Riv. dir. sport.*, 1933, 666.

³⁴¹ Già conosciuta sotto l’aspetto civilistico dai Romani, che utilizzavano la formula: “Nulla iniura est, quae in volentem fiat” in D. 47, 10, 5, pag. 1.

³⁴² DELOGU, T., *La teoria del delitto sportivo*, cit., pag. 1297; CHIAROTTI, F., *La responsabilità penale nell’esercizio dello sport*, cit., pag. 237; MARINI, G., *Violenza sportiva*, cit., pag. 982; RAMPION, R., *Sul cd. “delitto sportivo”*: *limiti di applicazione*, cit., pag. 660; BERTINI, B., *La responsabilità sportiva*, cit., pag. 19.

Nell'ambito della norma in esame “La scriminante presuppone, la legittimazione discendente dalla titolarità di un diritto che, come si ricava dall'art. 50 c.p., deve essere un diritto disponibile”³⁴³.

A quanto detto precedentemente circa il cd. rischio consentito, si deve aggiungere che la teoria del consenso dell'avente diritto è stata avversata sulla base di specifiche norme di legge (gli artt. 579 c.p. e 5 c.c.), che sanciscono l'indisponibilità del diritto alla vita e all'integrità fisica, rendendo pertanto inefficace il consenso dell'atleta ad una loro lesione o messa in pericolo³⁴⁴.

Infatti circa tale norma “si pongono 3 ordini di problemi, concernenti:

- 1) la natura;
- 2) i limiti;
- 3) la validità del consenso”.

Circa la natura giuridica si può dire che “il consenso non è un negozio né di diritto penale né di diritto privato, ma, come ormai si riconosce, un autorizzazione con cui si conferisce al destinatario un potere di agire, senza che si crei alcun rapporto di diritti-obblighi e che ha come unico effetto di escludere l'illiceità per il semplice “abbandono” del proprio interesse ed “accettazione” del fatto[...]”.

Circa i limiti, il consenso “deve avere per oggetto: a) un diritto, comunemente inteso nel senso lato di qualsiasi bene, tutelato dalla norma penale; b) disponibile. Il consenso scrimina solo nei casi in cui lo Stato ha un interesse non incondizionato alla tutela del bene, bensì “condizionato” al fatto che il titolare non abbia rinunciato ad esso. La distinzione tra beni disponibili e indisponibili non è sempre agevole, dovendosi essa desumere, in rapporto alle singole categorie di beni, dall'intero ordinamento e dalla sua natura personalistica.[...] Nella più controversa categoria dei diritti personalissimi, assolutamente indisponibile è la vita [...], parzialmente disponibili sono, invece, la integrità fisica [...].

³⁴³ Cfr. GALLO, M., *Appunti di diritto penale*, vol. II “*Il reato*”, parte I “*La fattispecie oggettiva*”, Torino, 2000, pag. 186.

³⁴⁴ ANTOLISEI, F., *Manuale di diritto penale. Parte generale*, cit., pag. 721.

Circa la integrità fisica [...] - esistono - atti dispositivi che possono essere, al più, svantaggiosi per la propria salute, i quali, ai sensi degli artt. 32 Cost. e 5 c.c., non debbono cagionare una “diminuzione permanente” dell’integrità fisica [...]”³⁴⁵.

L’art. 5 c.c. stabilisce l’area del potere dispositivo che ciascuno ha sulla propria fisicità³⁴⁶.

Quanto alla validità del consenso, occorre, innanzitutto, che chi consente sia legittimato a consentire; il legittimato deve avere, inoltre, la capacità di agire [...].

Il consenso deve essere effettivo, libero, attuale, perdurante e determinato³⁴⁷.

Con riferimento ai requisiti di validità del consenso “è stato osservato, tra l’altro, che il consenso alla partecipazione ad attività sportive, anche violente, in ogni caso, verrebbe prestato con forma talmente generica da essere in contrasto con i requisiti richiesti dall’art. 50 c.p.”³⁴⁸.

La tesi del consenso dell’avente diritto, quale scriminante della violenza presente in alcune attività sportive, ha ottenuto diversi consensi: una parte della dottrina ha affermato che l’integrità personale, bene normalmente indisponibile, potrebbe perdere tale carattere in relazione ad una valutazione globale delle fonti dell’ordinamento giuridico³⁴⁹; altra parte della dottrina, pur facendo perno sull’art. 51 c.p. per scriminare il comportamento conforme alle regole del giuoco – quali che siano gli eventi dannosi derivati - valorizza il consenso dell’avente diritto per giustificare sia l’inosservanza delle regole del giuoco, sia gli episodi di violenza

³⁴⁵ Cfr. MANTOVANI, F., *Diritto penale. Parte generale*, cit., pagg. 261 ss..

³⁴⁶ In giurisprudenza, cfr. Cass., Sez. I, 12 agosto 1998, n. 9326, *Foro it.*, 1998, ha affermato che “la causa di giustificazione del consenso dell’avente diritto prevista dall’art. 50 c.p. può avere efficacia scriminante anche rispetto alle percosse e alle lesioni se viene prestato volontariamente nella piena consapevolezza delle conseguenze lesive all’integrità personale, sempre che queste non si risolvano in una menomazione permanente che, incidendo negativamente sul valore sociale della persona umana, elide la rilevanza del consenso prestato”; Cass, Sez. V, 6 gennaio 1981, n. 57, *Foro it.*, 1981: “In tema di lesioni personali, non può operare come causa giustificatrice, il consenso dell’avente diritto, quando l’azione delittuosa sia diretta a provocare ferite nel corpo della persona offesa non preventivamente determinabili. In tal caso la prestazione di un valido consenso – quale manifestazione di un atto di disposizione del proprio corpo ex art. 5 c.c. – rimane impedita dalla impossibilità di una completa valutazione del suo ambito di operatività”; Cass., Sez. II, 20 gennaio 1984, n. 594, *Giur. pen.*, 1984: “In tema di lesioni personali, il consenso dell’avente diritto ha efficacia, come causa giustificatrice, se viene prestato volontariamente nella piena consapevolezza delle conseguenze lesive all’integrità personale sempre che queste non si risolvano in una menomazione permanente la quale, incidendo negativamente sul valore sociale della persona umana, fa perdere di rilevanza al consenso prestato”.

³⁴⁷ Cfr. MANTOVANI, F., *Diritto penale. Parte generale*, cit., pagg. 263 ss..

³⁴⁸ DINACCI, E., *Violenza sportiva e liceità penale: un mito da superare*, in *Giur. merito*, 1984, pag. 1210.

³⁴⁹ Cfr. RAMPIONI, R., *Delitto sportivo*, cit., pag. 4.

verificatisi in competizioni svoltesi fuori delle organizzazioni ufficiali, tutto ciò a condizione che le conseguenze scaturite non abbiano ecceduto la violenza-base, non sfociando in un pregiudizio permanente all'integrità fisica dell'atleta³⁵⁰.

Sulla "scia" di questa parte di dottrina, è stato ancora sostenuto che: "La rilevanza del consenso si coglie sotto il profilo che, volontariamente il contendente mette a repentaglio la propria incolumità fisica e che, in concreto, il consenso si assume come condizionato al rispetto delle regole del giuoco da parte dell'avversario. [...] Il ricorso all'art. 51 non sembra, nell'ipotesi, indispensabile. In effetti, la violenza usata in un'azione del giuoco, anche se integra una violazione delle regole del giuoco ai sensi di altra regola del giuoco stesso, rientra nell'ambito del consenso che concerne il rischio sportivo nel suo complesso, e quindi si estende all'azione scorretta o fallosa. Il superamento del livello di rischio consentito tacitamente dal concorrente, per il fatto di partecipare a competizioni agonisticamente rudi, sarà quindi idoneo a determinare la responsabilità penale per la lesione dell'altrui incolumità fisica soltanto quando sia volontariamente ignorata la regola fondamentale di lealtà sportiva o quando il giuoco sia semplice occasione di una comune violenza"³⁵¹.

Infine, è stato ulteriormente precisato in proposito: "Le regole sul consenso valgono anche per giudicare della liceità delle lesioni provocate in un'attività sportiva violenta. Bisogna tenere presente, però, che lesioni, per le quali non è valido il consenso, possono non integrare il reato perché il rischio di cagionarle era lecito nell'ambito di quell'attività sportiva o, comunque, per mancanza di colpa"³⁵².

³⁵⁰ Cfr. ALBEGGIANI, F., *Sport (diritto penale)*, cit., pag. 550; in giurisprudenza: Trib. Firenze, 30 marzo 1982, in *Giur. merito*, 1984, pag. 1209.

³⁵¹ Cfr. RAMACCI, F., *Corso di diritto penale*, 2^a edizione, Torino, 2001, pag. 325.

³⁵² Cfr. PAGLIARO, A., *Principi di diritto penale. Parte generale*, 7^a edizione, Milano, II, pag. 426.

3. Le teorie che riconducono l'esercizio dell'attività sportiva ad una scriminante non codificata.

Dopo aver individuato il presupposto di legittimità degli sports violenti nell'art. 50 c.p., non resta che individuare la causa di giustificazione delle azioni che si pongono in essere nel loro ambito.

Problemi si pongono ove si affermi l'esistenza di scriminanti non codificate, come fonte giuridica agli effetti del diritto penale³⁵³.

La causa di giustificazione non codificata è stata più volte sostenuta dalla dottrina, la quale, tra l'altro, ne ha individuato più sottotipi nell'ambito della stessa:

- a) alcuni autori³⁵⁴ hanno sostenuto quale fondamento della liceità della “violenza” nello sport la consuetudine;
- b) altri³⁵⁵, l'applicazione analogia *in bonam partem*, la cui *ratio* sarebbe individuabile nelle cause di giustificazione legislativamente previste;
- c) altri ancora³⁵⁶, hanno parlato, a tale proposito, d'impunità derivante da una situazione di mera “tolleranza dell'autorità”.

Andremo ora ad analizzare ognuna di queste suddivisioni.

Circa la consuetudine, vi è da dire, innanzitutto che “lo stesso Guardasigilli Rocco, nella sua relazione al Re³⁵⁷, sosteneva che l'uso potesse avere la caratteristica particolare di conferire un maggior diritto di disponibilità della propria persona e quindi la possibilità di sottoporsi a menomazioni fisiche di più o meno grave entità. Una consuetudine intesa dunque non come causa diretta di giustificazione di un atto di per sé illecito, ma come motivo indiretto rifacentesi ad una disponibilità

³⁵³ PICHLER, J., *La lesione sportiva nel processo penale*, cit., pag. 164.

³⁵⁴ PICHLER, J., *La lesione sportiva nel processo penale*, cit., pag. 163.

³⁵⁵ Cfr. BERNASCHI, A., *Limiti della illiceità penale nella violenza sportiva*, cit, pag. 3; CORDERO, F., *Appunti in tema di violenza sportiva*, cit., col. 313; LA CUTE, G., *L'esercizio dell'attività sportiva come causa di giustificazione non codificata*, cit., pag. 15; TOMASSELLI, A., *La violenza sportiva ed il diritto penale*, cit, pag. 319; VASSALLI, G., *Agonismo sportivo e norma penale*, cit., pag. 183; in giurisprudenza: Pret. Donnaz, 31 gennaio 1974, in *Giur. merito*, 1975, II, 15.

³⁵⁶ Cfr. ALTAVILLA E., *La colpa*, cit., pag. 241.

³⁵⁷ Come riporta: BORRUSO R., *Combattimento sportivo e diritto penale. L'incidenza della responsabilità penale nell'esercizio dello sport*, cit., pag. 410 ss..

del proprio corpo, in contrasto però con l'attuale art. 5 del cod. civ. che vieta tali atti di disposizione “quando cagionino una diminuzione permanente dell'integrità fisica, o quando siano altrimenti contrarie alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume”³⁵⁸.

Un altro autore³⁵⁹, invece, rifacendosi proprio alla consuetudine, quale “ripetizione ininterrotta di un dato comportamento accompagnato dalla sua obbligatorietà giuridica, la indica come causa diretta di giustificazione delle lesioni sportive”, affermando che, “nel comune modo di considerare i giuochi ginnici violenti come leciti anche quando producono conseguenze lesive e letali per la persona, in questo fanatismo moderno per lo sport, che si trasforma in una specie di *opinio juris et de jure* (essa consuetudine), sia il motivo della non incriminabilità del delitto sportivo”.

Tra i maggiori sostenitori di tale teoria, vi è anche colui che ha sostenuto che “lo sport si è conquistato in tutti i paesi del mondo una solida posizione. L'aumentato, concreto pericolo a danno della sicurezza umana e in particolare degli sportivi, pericolo necessariamente connesso con lo sviluppo dello sport stesso, la società lo accetta e se lo addossa in considerazione dell'utile prevalente che lo sport comporta dal punto di vista sociale. In conseguenza dell'esercizio sportivo si realizzano via via situazioni contemplate dal diritto penale vigente, eppure tale comportamento sportivo non è illecito, bensì piuttosto tutelato dal diritto consuetudinario e perciò lecito. Il semplice diritto scritto non è una misura assoluta per giudicare della liceità di un determinato comportamento. La prova va piuttosto fatta in base all'intero ordinamento giuridico, cioè sul fondamento del diritto scritto – legge – e di quello non scritto – diritto consuetudinario. Il pericolo tipico inerente al carattere medesimo dello sport non è pertanto un rischio illecito, ma permesso”³⁶⁰.

³⁵⁸ Cfr. TOMASSELLI, A., *La violenza sportiva ed il diritto penale*, cit., pagg. 324 ss..

³⁵⁹ MAGGIORE, G., *Diritto penale*, Bologna, 1960, vol. II, parte speciale, nota a pag. 733.

³⁶⁰ Cfr. PICHLER, J., *La lesione sportiva nel processo penale*, cit., pagg. 166 ss..

Anche un altro Autore, ammette che la consuetudine, con una riserva particolare, possa portare a valutare come lecite determinate condotte violente: “Ci sono, infatti, delle situazioni concrete”, sostiene, “che, pur non rientrando espressamente nell’ambito di norme che ipotizzano cause di liceità, non sono contrarie al diritto, in quanto una simile affermazione urterebbe contro la comune coscienza sociale”³⁶¹.

Ecco allora che si può parlare di liceità delle lesioni prodotte nello svolgimento di giochi sportivi; in tutti questi casi, non sussisterebbe reato e dovrebbe ammettersi la liceità della condotta, in quanto è sorta una norma consuetudinaria, che si è consolidata nella società affermando l’impunità di tale condotta³⁶².

Ma lo stesso Autore conclude affermando che “la consuetudine, tra l’altro, ci darebbe solo la base formale della giustificazione dei fatti specificati, ma ben poco o nulla ci dice circa i limiti della giustificazione stessa, a parte la dimostrazione dell’effettiva esistenza, nell’ambito sociale, di un’opinione circa la liceità dei fatti stessi”.

Tale dottrina è “stata contestata sulla base dell’assunto che, nel campo penale, la consuetudine non può avere l’effetto di abrogare le fattispecie delittuose legislativamente previste³⁶³, a meno che non sia precedente all’intervento del legislatore e da questi riconosciuta³⁶⁴”³⁶⁵.

A tale riguardo si può leggere quanto affermato in proposito: “La tesi della consuetudine ci sembra chiaramente errata perché nell’ambito del nostro diritto penale la consuetudine ha un valore del tutto particolare ed una funzione molto ristretta; [...] si deve negare alla consuetudine la facoltà di creare od abrogare norme incriminatrici e ne fa fede il testo dell’art. 1 cod. pen.: si potrà dunque ammettere una consuetudine integratrice o *praeter legem*, ma mai *contra legem*.”

³⁶¹ BETTIOL, G., *Manuale di diritto penale. Parte generale*, Padova, 1966, pagg. 99 ss..

³⁶² TOMASSELLI, A., *La violenza sportiva ed il diritto penale*, cit., pag. 325.

³⁶³ In modo particolare: ANTOLISEI, F., *Manuale di diritto penale. Parte generale*, cit., pag. 65.

³⁶⁴ Così: VIDIRI, G., *Violenza sportiva e responsabilità sportiva*, cit., pag. 283.

³⁶⁵ Cfr. BERTINI, B., *La responsabilità sportiva*, cit., pag. 19.

Nel nostro ordinamento l'uso ha un'efficacia subordinata e dipendente da quelle che sono le fonti giuridiche e può esplicare la sua funzione solo quando viene richiamata dalla norma scritta [...]. Infatti il nostro sistema costituzionale dà a determinati organi la facoltà, con l'osservanza di precise formalità, di emanare norme aventi forza di legge; le leggi possono essere abrogate mediante leggi o per incompatibilità tra le leggi precedenti e le seguenti. E' chiaramente rilevabile dunque, dalle stesse norme del codice, che non si può parlare nel nostro ordinamento di una consuetudine *contra legem*, anche se talvolta per ragioni di politica contingente può dall'autorità essere tollerata come tale.

Più in particolare, per quanto riguarda le lesioni sportive, non si può dunque ammettere l'esistenza di una norma consuetudinaria, perché questa non viene contemplata da nessuna norma della nostra legislazione come causa di giustificazione dell'illiceità di un comportamento³⁶⁶.

Ed ancora è stato osservato a tale riguardo che “non sembra d'altro canto consentito né che norme diverse dalla legge degradino a fatto lecito ciò che il parlamento ha deciso costituisca offesa illecita, né che la legge non specifichi con sufficiente precisione i contorni della scriminante³⁶⁷”.

Circa la teoria della scriminante non codificata, si può dire che, molti Autori ne ammettono l'esistenza per giustificare le lesioni e addirittura l'omicidio in ambito sportivo, tramite un procedimento analogico che utilizza la *eadem ratio* a cui si ispirano le ipotesi legislativamente previste³⁶⁸.

“La conclusione è naturalmente condizionata al fatto che si ammetta nel campo penalistico la analogia *in bonam partem* e si ritenga che le norme che prevedono cause di giustificazione non rivestano il carattere dell'eccezionalità [...] in quanto l'applicazione del procedimento analogico nel campo del diritto penale ha una particolare disciplina. L'art. 14 delle disposizioni sulla legge in generale del c.c. ,

³⁶⁶ Cfr. TOMASSELLI, A., *La violenza sportiva ed il diritto penale*, cit., pag. 326

³⁶⁷ Cfr. BRICOLA, F., in *Comm. cost. Branca*, sub art. 25, Padova, 1981, pagg. 282 ss..

³⁶⁸ BETTIOL, G., *Applicazione analogica della legge penale*, in *Riv. dir., sport.*, 1931; DELITALA, G., *Analogia in bonam partem*, in *Riv. it.*, 1936; BOBBIO, N., *L'analogia nella logica del diritto*, 1938; VASSALLI, G., *Cause di non punibilità*, in *Enc. dir.*, VI, Milano, 1960, pagg. 609 ss..

stabilisce che: <Le leggi penali e quelle che fanno eccezioni a regole generali o ad altre leggi non si applicano oltre i casi e i tempi in esse considerati>.

Da ciò deriva che il procedimento analogico è interdetto nei riguardi delle norme penali in senso stretto³⁶⁹, e cioè rispetto alle disposizioni che prevedono i singoli reati e stabiliscono le relative pene [...], nonché rispetto alle altre norme che integrano le disposizioni medesime, limitando i diritti dell'individuo. E' vietata così la cd. analogia *in malam partem*, anche in considerazione del principio, stabilito dall'art. 1 c.p. [...].

Gravi incertezze, però sorgono rispetto alle disposizioni che non ridondano a carico dell'imputato, e particolarmente a quelle che prevedono cause di giustificazione (la cd. analogia *in bonam partem*)³⁷⁰,³⁷¹.

Tale scriminante sarebbe fondata sull'utilità sociale, o sulla mancanza di danno sociale, che derivano dal riconoscimento e dalla tutela dell'attività sportiva da parte dell'ordinamento giuridico statale³⁷².

E' stato sostenuto, infatti, che la configurabilità di una simile causa "è subordinata al fatto che i casi in ordine ai quali essa dovrebbe trovare applicazione presentino con quelli legislativamente previsti un rapporto di somiglianza tale che per entrambi ricorra la *eadem ratio legis* e cioè tale che anche le situazioni non regolate possono essere inquadrare nella situazione nella valutazione contenuta nelle norme che ipotizzano cause di giustificazione. Una volta identificata la giustificazione politico-razionale, che sottende alla previsione legislativa nella

³⁶⁹ *Contra*: TESAURO, G., *L'applicazione analogica della legge penale*, in *Riv. dir. penit.*, 1935, pag. 445 e PANNAIN, R., *Violazione delle regole del giuoco e delitto sportivo*, in *Arch. pen.*, 1962, II, pagg. 670 ss., secondo i quali la distinzione tra norme penali in senso lato e norme penali incriminatrici sarebbe inammissibile e l'art. 14 c.c. si riferirebbe ad ogni disposizione contenuta nella legge penale. In tal modo l'analogia sarebbe esclusa dall'intero diritto penale.

³⁷⁰ NUVOLONE, P., *I limiti taciti della norma penale*, cit., pag. 33, nega la legittimità del ricorso al procedimento dell'analogia, dicendo che: "la logica del comando comporta un'esigenza di tipicità che si riverbera anche sui limiti dell'obbligo", escludendo dal discorso la analogia *in bonam partem*. Ma poiché l'applicazione analogica è subordinata alle possibilità di ricondurre sotto la stessa *ratio legis* il caso di specie espressamente previsto e quello non disciplinato dalla legge, non si vede in che modo l'analogia possa minacciare la tipicità della norma, cioè la certezza del diritto.

³⁷¹ Cfr. BERNASCHI, A., *Limiti della illiceità penale nella violenza sportiva*, cit., pagg. 5 ss.

³⁷² Così: BORRUSO, R., *Combattimento sportivo e diritto penale. L'incidenza della responsabilità penale nell'esercizio dello sport*, cit., 1956, pag. 431; VASSALLI, G., *Agonismo sportivo e norma penale*, cit., 1958, pag. 183.

manca di danno sociale, occorre accertare se l'attività sportiva (in special modo le azioni che si caratterizzano per una certa idoneità alla produzione di effetti dannosi) sia suscettibile del medesimo giudizio di adeguatezza sociale. Tale criterio garantisce la validità sul piano del diritto positivo e del risultato dell'indagine [...]. Potendosi cioè pure ammettere che il concetto di adeguatezza sociale serva a stabilire un indirizzo per i casi di giustificazione dell'azione in relazione ai quali non sia esplicita o diretta la manifestazione del pensiero del legislatore, a condizione però che non si abbia riguardo alla socialità dell'azione in sé per sé ma alla valutazione della socialità compiuta dal legislatore³⁷³.

Circa le cause di giustificazione si è detto che: “Allorché esse ricorrono, infatti, l'azione non contrasta con gli interessi della comunità come avviene normalmente e ciò perché in quelle determinate situazioni è necessaria, per salvare un interesse che ha un valore sociale superiore, o per lo meno uguale a quello che si sacrifica. Mancando in tal modo il danno sociale, l'intervento con la situazione punitiva non ha più ragione d'essere³⁷⁴”.

Circa la teoria che ha individuato la liceità di condotte violente nello sport in una situazione di “mera tolleranza” da parte dello Stato³⁷⁵, si può dire, come essa sia stata, per così dire, smentita subito, perché si esclude che “la violenza sportiva rimanga impunita per una sorta di rassegnata tolleranza da parte dell'ordinamento, poiché esso – come si è visto – si è invece più volte interessato dello sport disciplinandone vari aspetti, è altresì da escludere che lesioni sportive non costituiscano reato per difetto dell'elemento intenzionale, poiché il movente sportivo, per quanto nobile ed elevato, non può assurgere a fattore di tale rilevanza da liceizzare un'azione di per sé antiggiuridica, non foss'altro per il fatto che l'atleta che colpisce l'avversario, lo fa con l'intento proprio di cagionargli un danno o,

³⁷³ Cf. BERNASCHI, A., *Limiti della illiceità penale nella violenza sportiva*, cit., pag. 7.

³⁷⁴ ANTOLISEI, F., *Manuale di diritto penale. Parte generale*, cit., pag. 270.

³⁷⁵ ALTAVILLA, E., *La colpa*, cit., pag. 241.

quantomeno, rappresentandosi tale eventualità ed accettandone perciò il rischio³⁷⁶,³⁷⁷.

4. Le teorie che riportano la pratica dell'attività sportiva all'esercizio di una facoltà legittima.

Oltre alle cause di giustificazione non codificate, alcuni Autori si sono dimostrati più inclini nel ravvisare altre cause di giustificazione nella legge, in particolare, la scriminante dell'esercizio del diritto *ex art. 51¹ c.p.*

Parte della dottrina³⁷⁸ ha, infatti, sostenuto la non punibilità della pratica di attività sportive violente, sulla base di tale articolo.

Circa tale scriminante “si pongono in materia quattro ordini di problemi, concernenti la individuazione:

- 1) della norma scriminante;
- 2) del concetto di diritto scriminante;
- 3) delle fonti del diritto;
- 4) dei limiti del diritto.

Per potere individuare, tra le tante norme che prevedono un diritto (o un dovere), quella scriminante, occorre: a) che la norma sul diritto (o sul dovere) e quella penale diano luogo ad una convergenza di norme in conflitto [...]; b) che la norma

³⁷⁶ ZAGANELLI, S., *Illecito penale nell'attività sportiva*, cit., pag. 218, critica la tesi della liceità della lesione sportiva anche sotto il profilo etico, osservando che essa “presuppone un'indifferenza morale di fronte ad eventi quali le lesioni gravi e la morte, che certamente ripugna prima che al buon senso comune, all'animo di qualsiasi cultore dell'attività sportiva”.

³⁷⁷Cfr. TRAVERSI, A., *Diritto penale dello sport*, cit., pag. 48; BERNASCHI, A., *Limiti della illiceità penale nella violenza sportiva*, cit., pag. 8.

³⁷⁸ CAVALLO, V., *L'esercizio del diritto nella teoria generale del reato*, cit., pag. 84; DE SANCTIS, I., *Il problema della liceità penale nella violenza sportiva*, in *Arch. Pen.*, 1967, pag. 90; CAIANIELLO, C., cit., pag. 273. DE FRANCESCO, G., *La violenza sportiva ed i suoi limiti scriminanti*, cit., pag. 588; BETTIOL, R., *Diritto penale*, 1976, I, pagg. 349 ss.; PANNAIN, R., *Violazione delle regole del giuoco e delitto sportivo*, cit., pag. 670; GRANATA, L., *Presupposti giuridici della colpa punibile nei giuochi sportivi*, cit., pag. 3.

sul diritto (o sul dovere) prevalga su quella incriminatrice, sì che risulti essa sola applicabile al fatto in questione [...].

Il concetto di diritto va inteso, ai fini scriminante, nella sua massima estensione. Come sinonimo, cioè, di facoltà giuridica, qualunque sia la denominazione legislativa o scientifica della stessa [...]. La scriminante abbraccia, perciò, tutte le attività giuridicamente autorizzate [...].

Anche rispetto al diritto scriminante si è sempre ritenuto che fonti possono essere, oltre alla legge extrapenale formale e materiale, statuale [...] e regionale, anche il regolamento e la consuetudine, il provvedimento giurisdizionale, [...].

Il diritto scrimina nei limiti in cui è giuridicamente riconosciuto, essendo un diritto illimitato giuridicamente un non senso. Per i diritti previsti dalla legge ordinaria, i limiti si desumono non solo dalla fonte da cui il diritto promana, ma dall'intero ordinamento e, spesso, anche dalla legge penale [...]. Rispetto ai diritti riconosciuti dalla Costituzione, i limiti vanno desunti, invece a livello costituzionale e non dalla norma penale, che può tradurre in illeciti solo limiti già costituzionalmente ammessi.³⁷⁹

Per ciò che riguarda l'applicazione di tale scriminante negli sports in cui vi sia violenza, è stato sostenuto che “sulla base della obiezione che il consenso al rischio della propria incolumità può rilevare nell'ambito delle percosse e delle lesioni, ma non delle alterazioni permanenti dell'integrità fisica o della morte, si preferisce ricondurre l'ipotesi nell'ambito dell'art. 51, essendo l'attività sportiva incentivata con leggi dello Stato, sicchè essa viene a costituire l'esercizio di una facoltà legittima”³⁸⁰.

Secondo uno dei più convinti assertori di tale teoria, non vi sarebbero ostacoli ad ammettere che, “nell'esercizio dell'attività sportiva, l'atleta partecipi di un vero e proprio diritto soggettivo, di cui si rinviene il fondamento nelle seguenti norme costituzionali: art. 32 (nel concetto di tutela e promozione della salute rientrano

³⁷⁹ Cfr. MANTOVANI, F., *Diritto penale. Parte generale*, cit., pagg. 257 ss..

³⁸⁰ Cfr. RAMACCI, F., *Corso di diritto penale*, Torino, 2001, pag. 325.

tutte le forme di attività ricreativa, ivi inclusa la pratica sportiva), art. 33 (che vale anche per l'educazione e formazione sportiva), art. 2 (posto che l'attività sportiva è una delle fondamentali estrinsecazioni della personalità), oltre agli artt. 4 e 35 per ciò che attiene, più specificamente, al professionismo³⁸¹.

Utilizzando la scriminante dell'esercizio del diritto o facoltà legittima, al fine di giustificare la "violenza" in ambito sportivo, si valorizza "una rilevanza immediata della regola sportiva nell'ordinamento generale, richiamandosi particolarmente alla legge n. 426/1942, che favorisce ed incoraggia l'attività sportiva"³⁸².

Alcuni Autori³⁸³ hanno parlato di liceizzazione della violenza ad opera del C.O.N.I. o, comunque, delle autorizzazioni di pubblica sicurezza, prescritte per lo svolgimento di gare in pubblici trattenimenti, "basata sulla volontà permissiva dello Stato e nella protezione che esso concede all'attività sportiva, anche a mezzo della sua disciplina positiva"³⁸⁴.

Un riferimento più o meno immediato alla legge che regola lo sport nell'ordinamento italiano è presente anche nell'impostazione di altra parte della dottrina, che ravvisa nella volontà permissiva dello Stato e nella protezione che esso concede all'attività sportiva, anche a mezzo della sua disciplina positiva, la scriminante per gli eventi dannosi verificatisi durante l'esercizio della stessa³⁸⁵.

Tra gli autori più qualificati che, a vario titolo, si richiamano a tale tesi, ricordiamo l'Antolisei, che afferma: "Il vero fondamento della liceità deve ravvisarsi nella considerazione che l'attività sportiva è permessa dallo Stato, il quale, anzi, la favorisce, ritenendola utile dal punto di vista sociale, in quanto migliora le condizioni fisiche della popolazione e sviluppa lo spirito agonistico"³⁸⁶.

³⁸¹ Cfr. CAIANIELLO, C., *L'attività sportiva nel diritto penale*, cit., pag. 278; in giurisprudenza si registra un'isolata pronuncia del Tribunale di Bari, 22 maggio 1963, *Arch. pen.*, 1965, II, 71.

³⁸² Cfr. BERTINI, B., *La responsabilità sportiva*, cit., pag. 21.

³⁸³ DE FRANCESCO, G., *La violenza sportiva ed i suoi limiti scriminanti*, cit., pag. 588; BETTIOL, R., *Diritto penale*, 1976, I, pagg. 349 ss.; PANNAIN, R., *Violazione delle regole del giuoco e delitto sportivo*, cit., pag. 670; GRANATA, L., *Presupposti giuridici della colpa punibile nei giuochi sportivi*, cit., pag. 3.

³⁸⁴ Cfr. BERTINI, B., *La responsabilità sportiva*, cit., pag. 21.

³⁸⁵ Cfr. BETTIOL, R., *Diritto penale*, cit., pag. 349, il quale afferma: "Quando si abbia a soddisfare un dato interesse che si ritiene proprio della collettività si può anche assumere il rischio della lesione di un interesse individuale relativo all'integrità fisica. E' la legge stessa ad assumere il rischio attraverso la disciplina dell'attività sportiva".

³⁸⁶ Cfr. ANTOLISEI, F., *Manuale di diritto penale. Parte generale*, cit., pag. 311.

A conferma dell'esercizio della facoltà legittima ad opera della legge istitutiva del C.O.N.I., è opportuno citare il D.L. 19 agosto 2003, n. 220,³⁸⁷, recante disposizioni urgenti in materia di giustizia sportiva e riferirsi, in particolar modo, all' art. 1, in cui, al comma 1, il legislatore ha precisato ulteriormente l'autonomia dell'Ordinamento sportivo nazionale, quale articolazione dell'Ordinamento sportivo internazionale, rispetto a quello statale, di cui per altro lo stesso fa parte, mentre al comma 2, ha voluto nuovamente definire i rapporti tra l'Ordinamento sportivo e quello statale regolati in base al principio di autonomia "salvi i casi di rilevanza per l'ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse con l'ordinamento sportivo", come afferma lo stesso testo della legge. All'art. 2¹ della medesima, inoltre, emblematicamente per l'argomento che stiamo trattando, che "è riservata all'ordinamento sportivo la disciplina delle questioni aventi ad oggetto:

- a) l'osservanza e l'applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell'ordinamento sportivo nazionale e delle sue articolazioni al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive;
- b) i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive".

In tal modo, garantita l'autonomia del settore, si comprende facilmente come attività altrimenti non consentite, per la violenza che racchiudono, possano, invece, prodursi sulla base dell'ordinamento sportivo.

Parte della dottrina meno recente ha sostenuto tesi secondo le quali, la liceità delle competizioni sportive derivi dal fatto che le stesse, comprese quelle che implicino una violenza alle persone dei gareggianti, si svolgono per lo più con una preventiva autorizzazione dell'Autorità di P.S., in base all'art. 68 della legge di P.S. e all'art. 121 del relativo regolamento.³⁸⁸

³⁸⁷ Convertito con modificazioni dalla legge 17 ottobre 2003, n. 280.

³⁸⁸ Cfr. CECCHI, R., *L'uccisione in combattimento di boxe è incriminabile?*, in *Riv. pen.*, 1926, n. 394; VALSECCHI G., *L'omicidio e la lesione personale nei giochi sportivi a forma di combattimento*, in *Riv. pen.*, 1930, I, pagg. 526 ss..

Ma a parte il fatto che secondo l'art. 11 del detto regolamento “le autorizzazioni di polizia sono concesse esclusivamente ai fini di polizia sono concesse esclusivamente ai fini di polizia e non possono essere invocate per escludere ai fini di polizia e non possono essere invocate per escludere o diminuire la responsabilità civile e penale in cui i concessionari possano essere incorsi nell'esercizio concreto delle loro attività”, certo è che tali disposizioni prendono in considerazione le competizioni sportive nel loro aspetto di “spettacolo” da svolgersi in pubblico e, per ciò solo (vale a dire per fini d'ordine pubblico), prevedono l'intervento dell'Autorità di pubblica sicurezza. Cosicché nessuna autorizzazione è richiesta per le competizioni che si svolgono, al di fuori della presenza del pubblico, in luogo privato (allenamenti, selezioni, etc...) e, pertanto, se si accogliesse tale teoria, occorrerebbe far capo ad un'altra causa di giustificazione per considerare lecita la violenza sportiva posta in essere al di fuori delle competizioni pubbliche³⁸⁹.

Sembra condividere quest'ultima opinione anche un altro Autore, il quale, infatti afferma: “Quanto alla tesi della liceizzazione *ex lege* – intendendo per legge quella istitutiva del C.O.N.I. – ovvero mediante rilascio di autorizzazioni di pubblica sicurezza, è certamente suggestiva, ma non convincente perché il fatto che lo Stato consenta o autorizzi lo svolgimento di una determinata attività non implica l'automatica accettazione delle possibili conseguenze dannose derivanti dal non corretto esercizio di essa”³⁹⁰.

³⁸⁹ Cfr. PERSEO, T., *Sport e responsabilità*, cit., pagg. 268 ss.

³⁹⁰ Cfr. TRAVERSI, A., *Diritto penale dello sport*, cit., pag. 48.

5. L'esercizio della facoltà legittima nello schema di legge delega per la riforma del codice penale elaborato dalla commissione presieduta dal prof. Pagliaro e nello schema di legge delega per la riforma del codice penale elaborato dalla commissione presieduta dal prof. Grosso.

Con D.M. 8 febbraio 1988, fu nominata una commissione ministeriale, dall'allora Ministro della Giustizia Vassalli, per la riforma del codice penale, presieduta dal Prof. Antonio Pagliaro, dal quale lo schema di legge delega trae il nome³⁹¹.

Il disegno di legge – delega al Governo per l'emanazione di un nuovo codice penale, ha seguito strettamente le orme costituzionali in materia penale.

Innanzitutto si deve, necessariamente parlare dell'analisi delle cd. scriminanti in generale.

Lo schema di legge delega "Pagliaro", ha ritenuto di dover distinguere la categoria delle esimenti nelle due sottospecie delle cause oggettive di giustificazione (art. 16)³⁹² e delle cause soggettive di esclusione della colpevolezza. Questa differenziazione³⁹³ trova conferma nell'art. 17 del Progetto di riforma, in relazione alla quale si legge: "La previsione di una categoria autonoma (art. 17) di cause soggettive di esclusione della responsabilità, caratterizzate dalla presenza di un elemento soggettivo incompatibile con una consapevolezza o rimproverabilità del

³⁹¹ La Commissione avrebbe dovuto completare i propri "lavori" entro il 31 dicembre 1988, così come previsto dall'art. 4 del Decreto di nomina della Commissione, ma con 3 successivi decreti (30 dicembre 1988, 30 dicembre 1989 e 29 dicembre 1990) il termine dei lavori era stato prorogato fino al 31 dicembre 1991.

³⁹² Un proposta d'innovazione importante, prevista dalla Bozza di legge, in relazione alle cause oggettive di giustificazione, ha riguardato, una scriminante circa l'attività terapeutica e gli interventi medico-chirurgici, ambito fino ad oggi affidato ai principi non scritti delle scriminante tacite e delle regole di perizia professionale.

³⁹³ Che suscita problemi pratici soprattutto con riferimento all'istituto (sdoppiato) dello stato di necessità.

soggetto agente, può consentire al legislatore delegato una più rigorosa sistemazione dei confini delle cause di giustificazione”³⁹⁴.

Bisogna specificare che le cause soggettive di esclusione della colpevolezza, “sarebbero cause che escluderebbero la punibilità in quanto eliminerebbero la colpevolezza, per mancanza di rimproverabilità, rispetto ad un fatto, che oggettivamente resterebbe illecito (perché non scriminabile in base al bilanciamento degli interessi). Esse si differenzerebbero [...] dalle “scriminanti”, – cause oggettive di giustificazione – che farebbero venire meno il reato già sotto il profilo oggettivo”³⁹⁵.

In questa sede ci occuperemo, in particolar modo, di come sia stata considerata la causa di giustificazione *ex art. 51* del codice penale.

Le cause di giustificazione vengono considerate all’art. 16 della Bozza di articolato: “Prevedere come cause di giustificazione: l’esercizio di una facoltà legittima e l’adempimento di un obbligo giuridico; il consenso dell’avente diritto, rispetto ai reati aventi ad oggetto interessi disponibili, disciplinandone la validità con particolare riferimento alla capacità del titolare in relazione alla natura dell’atto. Riconoscere, nei limiti suddetti, la rilevanza del consenso presumibile, stabilendone i presupposti e, fra questi, in particolare la verosimile utilità obiettiva, al momento del fatto, per il titolare dell’interesse e la mancanza di un suo dissenso”.

La novità, rilevante ai nostri fini, riguarda l’introduzione dell’espressione “esercizio di una facoltà legittima” in luogo di “esercizio di un diritto”, che viene utilizzata nel codice Rocco.

A tale proposito occorre dire che c’è stato chi ha interpretato il termine diritto in modo restrittivo, nel senso che l’articolo 51 c.p. parlerebbe di un vero e proprio diritto soggettivo privato, tutelato dalla norma in modo diretto ed individuale³⁹⁶. Al

³⁹⁴ Cfr. PAGLIARO, A., *Per un nuovo codice penale. Schema di disegno di legge-delega al Governo*, a cura di VASSALLI G., Padova, 1993, pag. 15.

³⁹⁵ Cfr. MANTOVANI, F., *Diritto penale. Parte generale*, cit., pag. 362.

³⁹⁶ ANTOLISEI, T., *Manuale di diritto penale. Parte generale*, cit., pagg. 270 ss..

contrario, vi è stata la maggior parte della dottrina, che ha utilizzato l'espressione "esercizio del diritto" connotandone l'aspetto estensivo dal punto di vista contenutistico, ricomprendendo al suo interno anche le mere facoltà legittime³⁹⁷.

Tuttavia è stato sostenuto³⁹⁸, sottolineando l'importanza della novità introdotta: "L'espressione esercizio di un diritto è equivalente a quella dell'art. 652 c.p.p.: esercizio di una facoltà legittima. A ben guardare, però, quest'ultima è la dicitura più esatta: l'esercizio non si riferisce, infatti, al diritto stesso, bensì al suo contenuto, rappresentato dalle facoltà ad esso inerenti".

Sulla stessa linea, altra dottrina che ha ricondotto, particolari ipotesi di violenza sportiva all'art. 51 del c.p., essendo la pratica sportiva incentivata da leggi dello Stato e perciò costituisce esercizio di una facoltà legittima³⁹⁹.

Un'altra Commissione per la riforma, istituita con D.M. 1 ottobre 1998, presieduta dal Prof. Carlo Federico Grosso, dal quale trae il nome il progetto di riforma del codice penale⁴⁰⁰.

In questo documento, diversamente da quanto proposto dallo schema di riforma Pagliaro, in tema di esimenti, si può leggere nella relazione che "la Commissione non ha ritenuto che un articolo di codice debba prendere posizione sulla natura giuridica delle diverse figure previste. In questa prospettiva non ha proceduto a

³⁹⁷ CARACCIOLI, I., *L'esercizio del diritto*, Milano, 1966, pagg. 23 ss.; PUGLIATTI, S., *Esercizio del diritto (dir. priv.)*, in *Enc. dir.*, XV, Milano, 1966, pagg. 626 ss.; PADOVANI, T., *Diritto penale*, Milano, 1999, pagg. 201 ss., il quale afferma: "Rientrano dunque nell'art. 51 c.p. la potestà [...], i diritti potestativi [...], l'ufficio privato [...], gli interessi legittimi, diritti soggettivi in senso stretto [...], le mere facoltà legittime". Nello stesso senso, MANTOVANI, F., *Diritto penale. Parte generale*, cit., pagg. 257 ss., che afferma: "Il concetto di diritto va inteso, ai fini scriminante, nella sua massima estensione. Come sinonimo, cioè, di facoltà giuridica, qualunque sia la denominazione legislativa o scientifica della stessa. [...] La scriminante abbraccia, perciò, tutte le attività giuridicamente organizzate. Ne dà conferma la l. n. 689/81 sull'illecito amministrativo, che parla di scriminante dell'esercizio di una facoltà legittima".

³⁹⁸ Cfr. GALLO, M., *Appunti di diritto penale*, cit., pag. 193.

³⁹⁹ RAMACCI, F., *Corso di diritto penale*, cit., pag. 325, il quale testualmente afferma: "Sulla base della obiezione che il consenso al rischio della propria incolumità può rilevare nell'ambito delle percosse e delle lesioni, ma non delle alterazioni permanenti dell'integrità fisica o della morte, si preferisce ricondurre l'ipotesi nell'ambito dell'art. 51, essendo l'attività sportiva incentivata con leggi dello Stato, sicché essa viene a costituire l'esercizio di una facoltà legittima".

⁴⁰⁰ La commissione, appositamente composta, dopo un vasto lavoro consistito nell'elaborazione di un documento di base sui temi della riforma (pubblicato il 15 luglio 1999), in un ampio confronto sul contenuto del documento di base con le Università e gli operatori giuridici appartenenti alla magistratura ed alla avvocatura, nella successiva elaborazione di un articolato di riforma della parte generale del codice penale, il 12 settembre 2000 ha approvato e presentato al Ministro della giustizia Piero FASSINO, tale articolato. Nel dicembre 2000, il ministro della giustizia ha provveduto a prorogare i lavori della Commissione al settembre 2001.

distinguere le categorie delle cause oggettive di giustificazione del reato e delle cause di esclusione della colpevolezza [...]. Proprio allo scopo di evitare rischi di qualificazione dogmatica normativamente imposta, essa ha sostituito nella intitolazione del relativo capo (capo V; nel testo originario dell'articolato capo IV) alla espressione cause di giustificazione quella di "esimenti", meno impegnativa sul terreno della qualificazione giuridica degli istituti previsti".

Dopo questo primo cambiamento, rispetto alla Bozza Pagliaro, quanto alla diversa considerazione delle cause di giustificazione, dobbiamo soffermarci in particolare nel valutare, nell'ambito della Bozza Grosso, le eventuali modifiche apportate all'art. 51 c.p..

A tale riguardo, l'art. 36 del progetto di riforma così recita: "L'esercizio di un diritto o l'adempimento di un dovere imposto da una norma giuridica o da un ordine legittimo dell'autorità esclude la punibilità".

Come si può notare la dizione di detto articolo, riprende quella del codice Rocco, entrambe, infatti, parlano di "esercizio del diritto" e non di "facoltà legittima".

Quindi, si può dire, che nessuna modifica rilevante è stata apportata nell'ambito della Bozza Grosso a tale proposito⁴⁰¹.

Entrambe i progetti di riforma del codice Rocco non sono entrati in vigore. Attendiamo ulteriori sviluppi dal punto di vista legislativo.

6. Conclusioni

Alla luce delle considerazioni svolte nell'arco di questo capitolo, possiamo senza dubbio affermare la liceità anche dello sport in cui sia presente incidentalmente la violenza o in cui essa ne sia un elemento costante.

⁴⁰¹ FRANCESCHETTI, P., *Corso di diritto penale*, Piacenza, 2003, pag. 537.

Abbiamo detto che ciò avviene tramite il previo consenso dell'avente diritto⁴⁰², previsto ex art. 50 c.p., che funge da presupposto di legittimità e quindi permette che un soggetto partecipi ad attività di questo tipo e, altresì, grazie alla scriminante dell'esercizio di un diritto⁴⁰³ o di una facoltà legittimata, previsti dall'art. 51 c.p..

Improbabile appare l'ipotesi in cui episodi di violenza o sports violenti possano essere scriminati mediante altre cause di giustificazione, cd. non codificate⁴⁰⁴.

Ci siamo inoltre soffermati ad analizzare nei recenti progetti di riforma del codice penale, nella specie Pagliaro e Grosso, in particolar modo, per ciò che riguarda eventuali modifiche relative all'art. 51 dell'attuale codice.

La novità più importante concerne la mutata dizione proposta dalla Bozza Pagliaro, di "facoltà legittima" in luogo di "esercizio del diritto"⁴⁰⁵.

La variazione sembrerebbe opportuna ed innovativa allo stesso tempo, perché nell'art. 51 c.p., "l'esercizio non si riferisce al diritto stesso, [...] bensì al suo contenuto, rappresentato dalle facoltà ad esso inerenti"⁴⁰⁶.

In conclusione, possiamo affermare che la pratica delle attività sportive violente, sia in essa la violenza necessaria o soltanto eventuale, viene consentita dall'Ordinamento Statale grazie ad apposite norme, che ne delimitano il campo dei presupposti di liceità necessari alla loro realizzazione entro i confini della legittimità, in ossequio ai principi costituzionali.

⁴⁰² DELOGU, T., *La teoria del delitto sportivo*, cit., pag. 1297; CHIAROTTI, F., *La responsabilità penale nell'esercizio dello sport*, cit., pag. 237; MARINI, G., *Violenza sportiva*, cit., pag. 982; RAMPIONI, R., *Sul cd. "delitto sportivo": limiti di applicazione*, cit., pag. 660; BERTINI, B., *La responsabilità sportiva*, cit., pag. 19.

⁴⁰³ CAVALLO, V., *L'esercizio del diritto nella teoria generale del reato*, cit., pag. 87; DE SANCTIS, I., *Il problema della liceità penale nella violenza sportiva*, in *Arch. pen.*, 1967, pag. 90; CAIANIELLO, C., cit., pag. 273. DE FRANCESCO G., *La violenza sportiva ed i suoi limiti scriminanti*, cit., pag. 588; BETTIOL, R., *Diritto penale*, 1976, I, pagg. 349 ss.; PANNAIN, R., *Violazione delle regole del giuoco e delitto sportivo*, cit., pag. 670; GRANATA, L., *Presupposti giuridici della colpa punibile nei giuochi sportivi*, cit., pag. 3.

⁴⁰⁴ In tal senso si sono espressi: TOMASSELLI, A., *La violenza sportiva ed il diritto penale*, cit., pag. 326 CARACCIOLI, I., *L'esercizio del diritto*, pagg. 107 ss.; ZAGANELLI, S., *Illecito penale nell'attività sportiva*, cit., pag. 218 TRAVERSI, A., *Diritto penale dello sport*, cit., pag. 48; BERNASCHI, A., *Limiti della illiceità penale nella violenza sportiva*, cit., pag. 8.

⁴⁰⁵ Cfr. art. 16 della Bozza PAGLIARO. Mutamento che, come abbiamo visto, al contrario, non si riscontra nell'art. 36 del progetto di riforma Grosso, nel quale viene utilizzata l'espressione "esercizio del diritto".

⁴⁰⁶ GALLO, M., *Appunti di diritto penale*, cit., pag. 193.

CAPITOLO V

PROSPETTIVE *DE IURE CONDENDO*

Abbiamo considerato la presenza della violenza in ambito sportivo, analizzandola sotto molteplici profili e considerandola da un punto di vista prettamente giuridico. Tuttavia, il problema delle implicazioni che l'utilizzo della violenza nell'attività sportiva può comportare rende questa analisi non esauriente per via della crescita del verificarsi di episodi di violenza, che nulla hanno a che vedere con lo sport e anche per le contrastanti opinioni formatesi in dottrina in merito all'opportunità di consentire l'esercizio di sports che potrebbero mettere in pericolo la incolumità fisica dell'individuo.

Nell'ordinamento sportivo, infatti, il legislatore, ha consentito che esistesse una forma d'illecito non sempre compiutamente tipizzato, facendo una precisa scelta di politica normativa ai fini di un più rapido intervento della giustizia sportiva, con un certo sacrificio del principio della certezza del diritto⁴⁰⁷.

Le norme, infatti, che connotano in ambito sportivo la responsabilità, “impongono all'associato il dovere generico di lealtà, probità e rettitudine, lasciando, pertanto, all'interprete e in particolare al giudice sportivo un ampio potere di dare concreti contenuti alla violazione di tale dovere”⁴⁰⁸.

A tale proposito non mancano Autori favorevoli all'introduzione, *de iure condendo*, di specifiche incriminazioni delle attività sportive violente, in considerazione del rilievo che “taluno di questi sports [...] possa favorire il sorgere o lo svilupparsi, durante il combattimento, di istinti brutali nell'individuo, particolarmente quando sia un anormale chi a queste manifestazione partecipa”⁴⁰⁹.

⁴⁰⁷ TORTORA, C. – IZZO, G.C. - GHIA, L., *Diritto sportivo*, cit., pagg. 194 ss..

⁴⁰⁸ SANINO, M., *Diritto sportivo*, cit., pag. 101.

⁴⁰⁹ ZERBOGLIO, F., *Giuochi sportivi e legge penale*, cit., pag. 1929.

Nella Bozza Magliaro, accanto alla novità che hanno riguardato solo una delle “scriminanti tacite”⁴¹⁰, l’attività medico-chirurgica, che in essa, e precisamente all’art. 16, viene autonomamente considerata, potrebbe palesarsi come opportuna un’autonoma considerazione anche dell’attività sportiva come scriminante, anche se, per l’ambito che ricopre e per la vastità delle situazioni che si vengono a creare nella materia stessa, codificare una causa di giustificazione appositamente per la pratica dello sport, sarebbe, per certi versi, poco utile, in quanto sappiamo che la maggior parte delle regole valedoli ai fini della condotta si riferiscono ai principi generali non scritti.

Attendendo possibili proposte in tal senso, si deve dire che sono stati avanzati suggerimenti utili per trovare una possibile e rapida soluzione alle azioni violente che si verificano durante le competizioni e, in particolare, nel calcio. Sono state avanzate due proposte: l’una riguardante le azioni di giuoco, la moviola in tempo reale, l’altra, che costituisce un’accezione più allargata della prima, la prova tv.

Il primo di questi strumenti, è utile soprattutto per verificare, seduta stante, se un fallo vi sia effettivamente stato e lo stesso faccia parte o sia avulso dall’azione di giuoco. Un primo provvedimento, conseguentemente, potrebbe essere preso immediatamente, sulla base di dati certi e non più probabili.

La prova tv subentra, invece, in un momento successivo, ossia in una fase di accertamento di una situazione fallosa avulsa dalla gara e che, attualmente vigente, consente che vengano presi provvedimenti penali, nel caso in cui risulti, dalle immagini, che un colpo o un fallo fossero avulsi dall’azione di giuoco ed intenzionalmente lesivi.

Ma l’utilizzo della prova tv, non è strettamente riservato a questi scopi: molto spesso, infatti, le riprese televisive si sono palesate validi mezzi per individuare i tifosi che si sono resi protagonisti di atti di violenza sugli spalti e fuori dello stadio. In realtà, a mio avviso, il fenomeno della violenza, *lato sensu*, è un fenomeno molto più complesso di quanto non si pensi. E’ diffuso già nelle competizioni tra

⁴¹⁰ Si veda per esse: MANTOVANI, F., *Diritto penale. Parte generale*, cit., pagg. 284 ss..

adolescenti, a testimonianza di una errata “cultura” dello sport, basata sulla convinzione di dover vincere ad ogni costo, anche se questo dovesse significare nuocere all'altrui incolumità fisica.

Si potrebbe, quindi, inserire, nelle materie scolastiche una disciplina che educhi allo sport ed al suo significato fondamentale di svago e divertimento, al rispetto dell'avversario e all'autocontrollo; solo “combattendo” in radice e preventivamente il problema, potremmo ottenere dei risultati validi in tal senso, senza dover trovare deterrenti legislativi, che al mutare della società potrebbero svelarsi inadeguati.

Bibliografia

- ADDOBATI, G., *Natura giuridica delle federazioni sportive nazionali nell'Ordinamento del C.O.N.I. – Riflessi pubblicistici*, in *L'Ordinamento sportivo e la responsabilità nell'Ordinamento federale calcistico*, Napoli, 1977, pag. 21.
- ALBANESI, A., *Organizzazione dello sport nazionale*, in *Riv.dir.sport.*, 1962, pagg. 240 ss..
- ALBANESI, A., *Qualche considerazione sulle funzioni dell'arbitro*, in *Riv. dir. sport.*, 1964, pag. 59.
- ALBEGGIANI, F., voce *Sport*, in *Enc. dir.*, XLIII, Milano, 1990, pagg. 546 ss..
- ALPA, G., *La responsabilità civile in generale e nell'attività sportiva*, in *Riv. dir. sport.*, 1984, pag. 472.
- ALPA, G., *Responsabilità civile e danno. Lineamenti e questioni*, Bologna, 1991, pagg. 432 ss..
- ALTAVILLA, E., *La colpa*, Torino, 1957, vol. II, pag. 241.
- ALTAVILLA, E., *Responsabilità colposa in una partita di calcio*, in *Giust. pen.*, 1951, II, pag. 230.
- ALVISI, C., *Autonomia privata e Autodisciplina Sportiva, il C.O.N.I. e la regolamentazione dello Sport*, Milano, 2000.
- AMATO, G., *Violazione delle regole e condotta imprudente presupposti della responsabilità penale*, in *Guida al Diritto*, 2000, n. 18, pag. 79.
- ANTOLISEI, F., *Manuale di diritto penale. Parte generale*, Milano, 1997, pag. 311.
- ASTIER, P., *Comité National Olympique et Sportif Francais*, Paris, 1990, pagg. 103 ss.

- BARBORINI, M.B., *Rilevanza penale dell'attività sportiva*, in *Giur. Merito*, 1985, pag. 908.
- BARBORINI, M. S., *Criteri di valutazione della colpa nell'attività sportiva cd. "violenta"*, in *Giur. merito*, 1987, pag. 1252.
- BATTAGLINI E., *Osservazioni sulla responsabilità penale nei giochi sportivi*, in *Riv. dir. sport.*, 1950, pag. 240.
- BELLAVISTA, A., *Il lavoro sportivo professionistico e l'attività dilettantistica*, in *Riv. giur. lav.*, 1997, I, pag. 521.
- BERNASCHI, A., *Limiti della illiceità penale nella violenza sportiva*, in *Riv. dir. sport.*, 1976, pag. 9.
- BERNINI, C., *Lo sport ed il diritto comunitario dopo Maastricht: profili generali*, pagg. 654 ss..
- BERTINI, B., *La responsabilità sportiva*, Milano, 2002, pag. 9;
- BETTIOL, G., *Applicazione analogica della legge penale*, in *Riv. dir., sport.*, 1931.
- BETTIOL, G., *Manuale di diritto penale - Parte generale*, Padova, 1966, pagg. 99 ss..
- BOBBIO, N., *L'analogia nella logica del diritto*, Torino, 1935.
- BOLOGNA, A., *Attività sportiva e responsabilità penale*, in *Riv. dir. sport.*, 1991, pag. 243.
- BONASI BENUCCI, E., *Il rischio sportivo*, in *Riv. dir. sport.*, 1955, pag. 422.
- BONGIORNO, G., *Giustizia comune e giustizia sportiva*, in *Riv. dir. sport.*, 1964, pag. 19.
- BORRELLI, E., *Alla ricerca di un inquadramento del diritto sportivo: istituzioni, regole e giudici nell'analisi dell'esperienza francese (note a margine ad un libro recente)*, in *Riv. dir. sport.*, pagg. 633 ss..

- BORRUSO, R., *Combattimento sportivo e diritto penale. L'incidenza della responsabilità penale nell'esercizio dello sport*, in *Riv. dir. sport.*, 1956, pagg. 409 ss..
- BORRUSO, R., *La responsabilità per lesioni arrecate a terzi nell'esercizio dello sport*, in *Riv. dir. sport.*, 1957, pag. 3.
- BRESCIANI, L., *Commento all'art. 1 del d.l. 22 dicembre 1994, n. 717*, in *Leg. Pen.*, 1995, pag. 213.
- BRICOLA, F., in *Comm. cost. Branca*, sub art. 25, Padova, 1981, pagg. 282 ss..
- BUONCRISTIANO, A., *Delega al Governo per la riforma della pubblica Amministrazione*, in *Foro it.*, 1985, pag. 715.
- BUONCRISTIANO, M., *La responsabilità oggettiva delle società sportive: problemi, limiti e prospettive*, in *Giur. it.*, 1989, IV, pagg. 161 ss..
- CAIANELLO, C., *L'attività sportiva nel diritto penale*, in *Riv. dir. sport.*, 1975, pag. 273.
- CALMIERI, A., *Oltre l'agonismo: competizioni sportive e responsabilità civile*, in *Riv. dir. sport.*, 1997, pagg. 764 ss..
- CARACCIOLI, I., *L'esercizio del diritto*, Milano, 1966, pagg. 23 ss..
- CARINGELLA, F., ROMANO, F., *Il nuovo volto della pubblica Amministrazione*.
- CARNELUTTI, F., *Figura giuridica dell'arbitro sportivo*, in *Riv.dir.proc.*, 1953, pag. 20.
- CASSESE, S., *Sulla natura giuridica delle federazioni sportive e sull'applicazione ad esse della disciplina del parastato*, in *Riv. dir. sport.*, 1979, pag. 117.
- CAVALLO, V., *L'esercizio del diritto nella teoria generale del reato*, Napoli, 1939, pag. 84.

- CECCHI, R., *L'uccisione in combattimento di boxe è incriminabile?*, in *Riv. pen.*, 1926, n. 394.
- CESARINI SFORZA, W., *Il diritto dei privati*, in *Riv.it.sc.giur.*, 1929, pagg. 43 ss..
- CESARINI SFORZA, W., *La teoria degli ordinamenti giuridici ed il diritto sportivo*, in *Foro it.*, 1933, cc.1381 ss..
- CHIAROTTI, F., *Dovere giuridico della lealtà nelle competizioni sportive*, in *Riv. dir. sport.*, 1957, pag. 25.
- CHIAROTTI, F., *La responsabilità penale nell'esercizio dello sport*, in *Riv. dir. sport.*, 1959, pag. 237.
- CONFORTI, M., *Esposizione al pericolo e responsabilità civile*, Napoli, 1965, pag. 291.
- CONRADO, G., *Ordinamento giuridico sportivo e responsabilità dell'organizzatore di una manifestazione sportiva*, in *Riv. dir. sport.*, 1991, pag. 3.
- CORDERO, F., *Appunti in tema di violenza sportiva*, in *Giur. it.*, 1951, II, c. 313 ss..
- DASSI, A., *Sulla lesione dell'integrità fisica dello spettatore di una partita di squash*, in *Riv. crit. priv.*, 1993, pag. 619.
- DE ANGELIS, L., *L' "animus ludendi" nelle competizioni non organizzate ufficialmente*, in *Riv. dir. sport.*, 1962, pagg. 203 ss..
- DE CAROLIS, D., *Il C.O.N.I. e le federazioni nel quadro normativo nazionale*, Relazione tenuta a Milano il 7 luglio 1989, nell'ambito del seminario permanente "Università per lo sport".
- DE FRANCESCO, G., *La violenza sportiva ed i suoi limiti scriminante*, in *Riv. it. Proc. Pen.*, 1983, pag. 593.

- DE MARTINI, D., *Responsabilità per danni da attività pericolose e responsabilità per danni nell'esercizio di attività pericolose*, in *Giur. It.*, 1973, 2, pag. 982.
- DE MARZO, G., *Accettazione del rischio e responsabilità sportiva*, in *Riv. dir. sport.*, 1992, pagg. 2 ss..
- DE ROSE, T., *La violenza negli stadi*, in *Riv. polizia*, 1997, 73.
- DE SANCTIS, I., *Il problema della liceità penale nella violenza sportiva*, in *Arch. Pen.*, 1967, pag. 90.
- DE SILVESTRI, A., *La giustizia sportiva nell'ordinamento federale*, in *Riv. dir. sport.*, 1981, pagg. 3 ss..
- DE SILVESTRI, A., *Arbitro pubblico ufficiale? Andiamoci piano!*, in *L'Arbitro*, F. I. G. C., 1980, pagg. 7 ss..
- DE SILVESTRI, A., *Le qualificazioni giuridiche dello e nello sport*, in *Riv. dir. sport.*, 1992, pag. 283.
- DE VERO, G., *Istigazione a delinquere e a disobbedire alle leggi*, in *Dig. Disc. Pen.*, VII, Torino, 1993, pag. 299.
- DEL VECCHIO, G., *Criminalità negli sports*, Torino 1927, pagg. 251 ss..
- DEL VECCHIO, G.,, *Il delitto sportivo*, in *Pensiero giuridico penale*, 1920, pag. 295.
- DELITALA, G., *Analogia in bonam partem*, in *Riv. it.*, 1936.
- DELOGU, T., *La teoria del delitto sportivo*, in *Annali di dir. e proc. Pen.*, 1932, pagg. 1297 ss..
- DELOGU, T., *Teoria del consenso dell'avente diritto*, Milano, 1936.
- DI MARTINO, V., *La r.c. nelle attività pericolose e nucleari*, Milano, 1979, pag. 106.
- DI NELLA, L., *La teoria della pluralità degli ordinamenti sportivi: analisi critica dei profili teorici e delle applicazioni al fenomeno sportivo*, in *Riv. dir. sport.*, 1998, pag. 5.

- DINACCI, E., *Violenza sportiva e liceità penale: un mito da superare*, in *Giur. merito*, 1984, pag. 1210.
- DINI, P., *Il diritto sportivo nel codice penale e nel codice civile*, in *Riv. dir. sport.*, 1985, pag. 18.
- DINI, P., *L'atleta ed i limiti del rischio*, in *Riv. dir. sport.*, 1977, pag. 65.
- DINI, P., *L'organizzatore e le competizioni: limiti della responsabilità*, in *Riv. dir. sport.*, 1971, pag. 421.
- FALLAZZARI, E., *I processi nell'ordinamento italiano*, Padova, 1973, pagg. 30 ss..
- FEDELI, V., *Brevi note sulla violenza nello sport e negli impianti sportivi*, in *Riv. dir. sport.*, 1975, pag. 404.
- FERRARA, G., *Digesto pubbl.*, Torino, 1990, pagg. 175 ss..
- FERRETTI, L., *Olimpiadi*, Milano, 1952, pag. 133.
- FLORIAN, E., *Trattato di diritto penale. Parte generale*, Milano, 1934, vol. I, pag. 656.
- FORLENZA, O., *Contro i teppisti aumenta la prevenzione, diminuiscono le sanzioni e pene accessorie*, in *Guida al diritto*, 2001, pag. 102.
- FRANCESCHETTI, P., *Corso di diritto penale*, Piacenza, 2003, pag. 537.
- FRANZONI, M., *Responsabilità per l'esercizio di attività pericolose*, in *La responsabilità civile. Una rassegna di dottrina e giurisprudenza*, diretta da ALPA G. e BESSONE V., II, 1987, pagg. 450 ss..
- FRASCAROLI, R., *Sport (dir. pubbl. e priv.)*, in *Enc. dir.*, XLIII, Milano, 1990, pag. 513.
- FRATTAROLO, V., *L'ordinamento sportivo nella giurisprudenza*, Milano, 1995, pag. 388.
- FRATTAROLO, V., *La responsabilità civile del medico sportivo in relazione a stati patologici dell'atleta*, in *Riv. dir. sport.*, 1988, pagg. 357 ss..

- FRATTAROLO, V., *La responsabilità civile per le attività sportive*, Milano, 1984, pag. 59.
- FRATTAROLO, V., *Lo sport nella giurisprudenza*, Padova, 1980, pagg. 3 ss..
- FRAU, R., *La responsabilità civile sportiva*, in *La responsabilità civile – responsabilità extracontrattuale*, ne *Il diritto privato nella giurisprudenza*, a cura di CENDON, P., Torino, 1998, volume X, pagg. 307 ss..
- FRONTANESI, M., *La ludoterapia – realizzazioni e risultati ottenuti*, in *Rivista dir. sper. di franiatria*, 1957, vol. LXXXI, fasc. II.
- FURNO, C., *Note critiche di giuochi, scommesse ed arbitraggi sportivi*, in *Riv.trim.dir.proc.civ.*, 1952, pag.641.
- GALLO, M., *Appunti di diritto penale*, vol. II - *Il reato*, parte I - *Le fattispecie oggettive*, Torino, 2000, pagg. 183 ss..
- GATTI, L., *La giustizia sportiva*, in *Riv. dir .sport.*, 1987, pagg. 48 ss..
- GIANNINI, M. S., *Sulla pluralità degli Ordinamenti giuridici*, in *Atti del XIV Congresso Internazionale di Sociologia*, Roma, 1950, pag. 455 e *Prime osservazioni sugli Ordinamenti giuridici sportivi*, in *Riv.dir.sport.*, 1949, pagg. 1 ss..
- GIANNINI, M.S., *Prime osservazioni sugli ordinamenti sportivi*, in *Riv. dir. sport.*, 1949, pagg. 12 ss..
- GIANNINI, M.S., *Ancora sugli ordinamenti giuridici sportivi*, in *Riv .trim. dir. pubb.*, pagg. 671 ss..
- GIANNINI, M.S., *Gli elementi degli ordinamenti giuridici*, in *Riv. trim. dir. pubb.*, 1958, pagg. 219 ss..
- GIANNINI, M.S., *Istituzioni di diritto amministrativo*, Milano, 1981.
- GIANNINI, M.S., *La responsabilità civile degli organizzatori di manifestazioni sportive*, in *Riv. dir. sport.*, 1986, pagg. 277-286.
- GIOGGI, F., *Lo sport nelle carceri*, in *Riv. dir. sport.*, 1966, pagg. 47 ss..
- GRISPIGNI, C., *Il consenso dell'offeso*, Roma, 1924, pagg. 456 ss..

- GRUGNOLA, L., *La violenza sportiva*, in *Riv. dir. sport.*, 1960, pagg. 56 ss.
- HUIZINGA, J., *Homo ludens*, Torino, 1973, pag. 58.
- KARAQUILLO, J.P., *Le droit du sport*, Dalloz, 1993, pagg. 106 ss..
- KELSEN, H., *Teoria generale del diritto e dello Stato*, Milano, 1959.
- LA CUTE G., *L'esercizio dell'attività sportiva come causa di giustificazione non codificata*, in *Giur. mer.*, 1975, II, pag. 15.
- LANDOLFI, S., *Autorità e consenso nella giustizia federale calcistica*, in *Riv. dir. sport.*, 1979, pag. 336.
- LUBRANO, E., *Corso di orientamento specialistico sull'ordinamento giuridico del giuoco calcio*, atti di un convegno tenutosi all'Univ. LUISS di Roma nel maggio-giugno 2003, *inedito*.
- LUISO, F.P., *La giustizia sportiva*, Milano, 1975, pagg. 197 ss..
- MAGGIORE, G., *Diritto penale*, Bologna, 1960, vol. II, parte speciale, nota a pag. 733.
- MANCINI, V., *Trattato di diritto penale*, Torino, 1985, vol. XX, pagg. 982 ss..
- MANDRIOLI, F., *Manuale di diritto processuale civile*, Milano, 1987, II, pagg. 367 ss..
- MANTOVANI, F., *Diritto penale. Parte generale*, Milano, 2001, pagg. 750 ss..
- MANTOVANI, F., voce *Esercizio del diritto (diritto penale)*, in *Enc. dir.*, Milano, 1966, XV, pagg. 647 ss..
- MARANI TORO, A., *La responsabilità dell'atleta*, in *Riv. dir. sport.*, 1985, pag.404.
- MARANI TORO, A., *Sport*, in *Nss.D.I.*, XVIII, Torino, 1971, pag. 42.
- MARANI TORO, A., voce *Sport*, in *Enc. giur. Treccani*, VI, Milano, 1988, pag. 1 ss..
- MARANI TORO, A.I., *Gli ordinamenti sportivi*, Milano, 1977, pagg. 32 ss..

- MARINI G., *Violenza sportiva*, in *N. Dig. it.*, XX, Torino, pag. 982.
- MARZADURI, E., *Commento all'art. 8 della legge 13 dicembre 1989 n. 401*, in *Leg. Pen.*, 1990, 118.
- MASTRORILLI, A., *La riforma dell'ordinamento sportivo francese: appunti di diritto comparato*, in *Riv. dir. sport.*, 1992, pagg. 493 ss..
- MAYIER, M.E., *Der allgemeine Teil des Deutschen Strafrechts (La parte generale del diritto penale tedesco)*, 2 ed., pag. 25.
- MESSINA, R., *Transito vietato, nei processi militari, ai minori, parti civili e condanna al risarcimento*, in *Foro it.*, 1989, I, 1356.
- MILILLO, R., *L'illiceità dell'uccisione in combattimento nella boxe*, in *Riv. pen.*, 1933, pag. 667.
- MILILLO, R., *L'uccisione in combattimento di boxe*, in *La Corte d'Assise*, 1942, pag. 123.
- MODUGNO, F., *Giustizia e sport: problemi generali*, in *Riv. dir. sport.*, 1993, pagg. 328 ss..
- MOLINARI, P.V., *La nuova formulazione delle atipiche misure di prevenzione personali in tema di fenomeni di violenza in occasione di competizioni agonistiche*, in *Cass. pen.*, 1995, pag. 2751.
- MONDINI, P., *Riflessi penali della giustizia sportiva*, in *Riv. dir. sport.*, 1964, pagg. 379 ss..
- MONGIARDO, F., *Le federazioni sportive sono organi del C.O.N.I.*, in *Riv. dir. sport.*, 1955, pag. 237.
- NAPOLITANO, G., *La nuova disciplina dell'organizzazione sportiva italiana: prime considerazioni sul decreto legislativo 23 luglio 1999 n. 242, di riordino del C.O.N.I.*, in *Riv. it.*, 1999, IV, pag. 614.
- NOCCIOLI, G., *Le lesioni sportive nell'ordinamento giuridico*, in *Riv. dir. sport.*, 1953, pag. 251.

- NUNZIATA, M., *Drastiche misure idonee ad incidere sulla violenza delle "Tifoserie sportive" : l'impiego delle forze armate e la chiusura degli stadi preventiva e successiva, temporaneamente o permanentemente*, in *Nuovo dir.*, 1994, 969.
- NUVOLONE, P., *I limiti taciti della norma penale*, Milano, 1972, pag. 181.
- NUVOLONE, P., *L'illecito sportivo nella prospettiva dell'art. 640 c.p.*, in *Riv. dir. sport.*, 1981, pag. 197.
- NUZZO, F., *Appunti sul divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono competizioni agonistiche*, in *Giust. pen.*, 1995, pag. 314.
- NUZZO, F., *Una nuova normativa con divieti e sanzioni. Resta il "nodo" delle società sportive*, in *Guida al diritto*, 1995, n. 11, pag. 17.
- NUZZO, F., *Violenza negli stadi: un D.L. che mostra i muscoli ma dimentica ancora di coinvolgere le società*, in *Guida al diritto*, 2001, pag. 42.
- PADOVANI, T., *Diritto penale*, Milano, 1999, pagg. 201 ss..
- PAGLIARA, F., *Ordinamento giuridico sportivo e responsabilità oggettiva*, in *Riv. dir. sport.*, 1989, pag. 165.
- PAGLIARO, A., *Per un nuovo codice penale. Schema di disegno di legge-delega al Governo*, a cura di VASSALLI G., Padova, 1993, pag. 15.
- PAGLIARO, A., *Principi di diritto penale. Parte generale*, 7^a edizione, Milano, II, pag. 426.
- PALADIN, L., *Diritto Costituzionale*, Torino, 1995, pagg. 552 ss..
- PALMIERI, A., *Oltre l'agonismo: competizioni sportive e responsabilità civile*, in *Riv. dir. sport.*, 1977, pagg. 764 ss..
- PALOMBI, E., *I limiti di liceità dell'attività sportiva violenta*, in *Riv. dir. sport.*, 1985, pag. 194.
- PANNAIN, R., *Violazione delle regole del giuoco e delitto sportivo*, in *Arch. pen.*, 1962, II, pagg. 670 ss..
- PASCASIO, M., *Sul rischio sportivo*, in *Riv. dir. sport.*, 1961, pag. 77.

- PATTI, S., *Insegnamento dello sport e responsabilità civile*, Riv. crit. priv., 1992, pagg. 509 ss..
- PENSO, A., *Studi sul progetto preliminare del nuovo codice penale*, Milano, 1929, pagg. 113 ss..
- PEREZ, R., *Disciplina statale e disciplina sportiva nell'Ordinamento dello sport*, in *Scritti in onore di M.S.Giannini*, Milano, 1988, I, pag. 507.
- PERLINGIERI, V., *Il diritto civile nella legalità costituzionale*, Napoli, 1991, pagg.131 ss..
- PERSEO, T., *Sport e responsabilità*, in Riv. dir. sport., 1962, pagg. 269 ss..
- PETROCELLI, G., *Appunti sul principio di legalità nel diritto penale*, in *Saggi di dir. pen.*, pagg. 191.
- PETROCELLI, G., *La illiceità penale della violenza sportiva*, in Riv. crit. dir. giur., 1928, pag. 242.
- PIACENZA, F., *Riflessi penalistici della colpa nell'esercizio di attività pericolose*, in *Giust. pen.*, 1948, II, c. 433.
- PICHLER, J., *La lesione sportiva nel processo penale*, in Riv. dir. sport., 1964, pag. 163.
- PICONE, R., *Arbitro sportivo e conciliazione extragiudiziale*, in Riv. dir. sport., 1991, pagg. 15 ss..
- PIOLETTI, G., *Sport, causa ludica ed illecito penale*, in Riv. dir. sport., 1981, pag. 444.
- PUGLIATTI, S., *Esercizio del diritto (dir. priv.)*, in *Enc. dir.*, XV, Milano, 1966, pagg. 626 ss..
- QUARANTA, A., *Rapporti tra ordinamento sportivo e ordinamento giuridico*, in Riv. dir. sport., 1979, pagg. 29 ss..
- RAMACCI, F., *Corso di diritto penale*, 2^a edizione, Torino, 2001, pag. 325.
- RAMPIONI, R., *Sul cd. "delitto sportivo": limiti di applicazione*, in Riv. it. dir. proc. pen., 1975, pag. 660.

- RANIERI, S., *Manuale di diritto penale*, Torino, 1965, pagg. 179 ss..
- REALMENTE, F., *L'atleta professionista e l'atleta dilettante*, in *Riv.dir.sport.*, 1997, pagg. 371 ss..
- RINELLA, L., *Le responsabilità penali dei giudici di gara per la morte o le lesioni procurate ad atleti nel corso di manifestazioni sportive*, in *Riv. dir. sport.*, 1988, pag. 377.
- ROSI CAPPELLANI, F., *In tema di responsabilità negli allenamenti per combattimenti di pugilato*, in *Riv. dir. sport.*, 1961, pag. 203.
- SALAZAR, L., *Effetti del consenso alla partecipazione ad attività rischiose e rapporti con gli atti dispositivi dell'integrità fisica*, in *Cass. pen.*, 1983, pag. 282.
- SANDRELLI, E., *Illecito sportivo e responsabilità penale*, in *Riv. dir. sport.*, 1962, pag. 223.
- SANINO, M., *Diritto sportivo*, Milano, 2002, pag. 27.
- SCIALOJA, A., *Responsabilità sportiva*, in *Digesto delle discipline privatistiche*, Sez. civ., XVII, Torino, 1998, pag. 411.
- SCOGNAMIGLIO, R., *In tema di responsabilità della società sportiva ex art. 2049 c.c. per illecito del calciatore*, in *Dir. giur.*, 1963, pagg. 81-89.
- SIMON, G., *Puissance Sportive et ordre juridique etatique*, Paris, 1990, 51 ss..
- STIPO, G., *La responsabilità civile nell'esercizio dello sport*, in *Riv. dir. sport.*, 1961, pag. 25.
- SUGLIA, F., *Saggio di diritto sportivo*, Milano, 1929.
- TESAURO, G., *Diritto comunitario*, Milano, 2001, pagg. 416 ss..
- TESAURO, G., *L'applicazione analogica della legge penale*, in *Riv. dir. penit.*, 1935, pag. 445.
- TOMASSELLI, A., *La violenza sportiva ed il diritto penale*, in *Riv. dir. sport.*, 1970, pagg. 324 ss..

- TOMASSELLI, A., *La violenza sportiva ed il diritto penale*, in *Riv. dir. sport.*, 1970, pagg. 319 ss..
- TORTORA, C., IZZO, G., GHIA, L., *Diritto sportivo*, in *Giurisprudenza sistematica di diritto civile e commerciale*, a cura di BIGIAMI, W., Torino, 1998, pag. 194 ss..
- TORTORA, M.-IZZO, G.C.-GHIA, L., *Diritto sportivo*, Milano, 1998, pagg. 219 ss..
- TRAVERSI, A., *Diritto penale dello sport*, Milano, 2001, pagg. 39 ss..
- VALSECCHI G., *L'omicidio e la lesione personale nei giuochi sportivi a forma di combattimento*, in *Riv. pen.*, 1930, I, pagg. 526 ss..
- VASSALLI, G., *Agonismo sportivo e norme penali*, in *Riv. dir. sport.*, 1958, pag. 181.
- VASSALLI, G., *Cause di non punibilità*, in *Enc. dir.*, VI, Milano, 1960, pagg. 609 ss..
- VASSALLI, G., *Nullum crimen sine lege*, in *N. Dig. it.*, XI, 1965, pagg. 493 ss..
- VENERANDO, A., *La legislazione medico-sportiva europea*, in *Riv. dir. sport.*, 1964, pagg. 39 ss..
- VIAPIANA, P.M., *Il divieto di accesso agli stadi: problemi di costituzionalità e di tutela giurisdizionale*, in *Giur. merito*, 1991, pag. 544.
- VIDIRI, G., *I nuovi rimedi per prevenire la violenza in occasione di competizioni agonistiche*, in *Riv. dir. sport.*, 1996, pag. 40.
- VIDIRI, G., *Il caso Maradona, la giustizia sportiva e quella ordinaria a confronto*, in *Foro it.*, 1991, I, pagg. 337 ss..
- VIDIRI, G., *Illecito penale e lesioni cagionate in competizioni sportive*, in *Riv. dir. sport.*, 1992, pag. 332.
- VIDIRI, G., *Violenza sportiva e responsabilità penale dell'atleta*, in *Cass. pen.*, 1992, pag. 315.

- VINCI, T., *La giurisprudenza conferma che l'arbitro è pubblico ufficiale*, in *Riv. dir. sport.*, 1960, pagg. 287 ss..
- VISCO, R., *L'omicidio e la lesione personale del consenziente*, Milano, 1929, pagg. 87 ss..
- VITELLI, M., *Rapporto civile in veritiero "colposo" dell'arbitro sportivo di calcio e responsabilità civile*, in *Riv. dir. sport.*, 1988, pagg. 381 ss..
- VOLPE, G., *Il modello giuridico della società sportiva*, in *Riv. dir. sport.*, 1986, pag. 302.
- VUOTO, S., *Commento all'art. 1 bis del d.l. 22 dicembre 1994, n. 717*, in *Leg. Pen.*, 1995, pagg. 226 ss..
- WEIHER, M., *Lo sport ed il diritto nella Germania occidentale*, relazione presentata al convegno di studi sul tema "Diritto e sport", indetto al centro int. L. Severini di Perugia, nel settembre 1962.
- WONDRIK, G., *L'imputabilità delle lesioni personali cagionate nei giochi sportivi*, in *Riv. pen.*, 1927, pag. 371.
- ZAGANELLI, S., *L'illecito penale nell'attività sportiva*, in *Riv. dir. sport.*, 1963, pag. 218.
- ZERBOGLIO, F., *Giuochi sportivi e legge penale*, in *Il Nuovo Diritto*, 1929.